



SESSIO N E U ROPE A
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA:
INDIRIZZI E S EGUITO

2016



Regione Emilia-Romagna | Servizio
Assemblea legislativa | **Affari legislativi**
e coordinamento commissioni assembleari



SESSIO N E UROPEA
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA:
INDIRIZZI E SEGUITO **2016**

A cura della

Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Servizio Affari legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari

La Sessione europea 2016 dell’Assemblea legislativa è stata l’ottava dall’entrata in vigore della legge regionale 16 del 2008 e si è svolta in un momento storico caratterizzato da grandi sfide che, ancora oggi, stanno mettendo alla prova la tenuta della *governance* europea e delle sue istituzioni e, in alcune fasi, del progetto stesso di Unione europea. La struttura del programma di lavoro della Commissione europea del 2016, in effetti, ha risentito di un clima generale in cui alla già complessa situazione economica, finanziaria ed occupazionale, si sono aggiunte le forti pressioni migratorie e la minaccia del terrorismo.

In questo quadro generale, dai lavori della Sessione europea è emersa chiaramente l’esigenza di capire che ruolo hanno, o dovrebbero assumere, i territori e gli enti che li rappresentano e che contributo concreto possono dare al proseguimento del percorso di integrazione europea. Visto che, al di là delle competenze legislative che fanno capo alle regioni italiane, le macro questioni sopra citate impattano fortemente sui territori, è necessario lavorare per rafforzare gli strumenti esistenti, e trovare nuove strade, che consentano alle regioni di partecipare attivamente ai processi decisionali europei per dare poi attuazione in modo efficace alle politiche e alle regole europee.

La Sessione europea 2016 ha messo al centro dei lavori, quindi, l’importanza del rafforzamento delle relazioni inter-istituzionali. In quest’ottica è stato avviato un percorso di collaborazione tra Assemblea legislativa e l’Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo finalizzato a rafforzare il legame con i parlamentari europei, in particolare quelli eletti sul territorio, ma non solo, già a partire dal loro coinvolgimento nell’audizione degli *stakeholders* della Commissione assembleare sul programma di lavoro della Commissione europea 2016. Nella stessa ottica è stato rafforzato il “rapporto” con il Comitato delle regioni, che costituisce il principale strumento di diretta partecipazione delle realtà territoriali ai processi decisionali dell’UE, attraverso una maggiore sinergia tra gli strumenti e le iniziative regionali e l’attività direttamente svolta dai rappresentanti del

Comitato a Bruxelles e grazie alla costante collaborazione dell'Assemblea legislativa alle reti e piattaforme del Comitato delle regioni (Network sussidiarietà e rete REGPEX) di cui fa parte. Su quest'ultimo aspetto si segnala che nella relazione 2016 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità si dà esplicitamente atto del contributo, tra i più attivi, dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai lavori della piattaforma REGPEX. Non è un caso, quindi, se la scelta dell'ospite che ha partecipato alla seduta dell'Aula dedicata alla Sessione europea è "caduta" su Mr Karl-Heinz Lambertz (Primo vicepresidente del Comitato delle Regioni).

Più nel dettaglio, la Risoluzione n. 2616/2016 *"Sessione europea 2016. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e descendente del diritto dell'Unione europea"* ha evidenziato alcuni temi di particolare rilievo politico, su cui la Regione nel suo insieme si è impegnata a mantenere alta l'attenzione, come : il sostegno delle politiche al sistema produttivo regionale e la centralità della politica di coesione in connessione con la Strategia regionale di specializzazione intelligente e l'importanza di rendere accessibili gli strumenti europei di finanziamento, come il FEIS; le politiche energetiche e la necessità di ri-definire gli strumenti normativi che le regolano; la centralità dell'agricoltura e di politiche di sostegno adeguate per un settore chiave su cui le regole europee impattano moltissimo; l'importanza di strumenti europei dedicati al tema dell'uso e della protezione del suolo; la necessità di una politica europea sul turismo molto più strutturata in grado di sostenere un settore chiave dell'economia della regione; la questione ancora aperta delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative; e poi temi particolarmente sentiti come la strategia per la parità tra donne e uomini, la violenza di genere e la tutela dei minori.

Rispetto a questi temi, con riferimento all'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, sono state segnalate come prioritarie iniziative in settori quali formazione, lavoro, energia, mercato interno, ambiente, la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-

2020 e la presentazione del Pilastro europeo per i diritti sociali, divenuto poi un elemento chiave del dibattito sul futuro dell’Europa avviato dalla Commissione europea nella primavera del 2017. Man mano che le singole iniziative sono state presentate dalla Commissione europea, la Regione ha applicato i meccanismi procedurali previsti dalla legge regionale 16 del 2008 per la formulazione delle osservazioni di merito inviate al Governo e finalizzate alla definizione della posizione italiana. Nel caso di proposte di atti legislativi, l’Assemblea regionale ha proceduto anche all’esame di sussidiarietà e proporzionalità, inviando gli esiti al Parlamento.

La Sessione europea 2016 dell’Assemblea legislativa e le attività che ne sono seguite hanno rappresentato, quindi, un salto di qualità per gli strumenti di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e delle regole europee. In attuazione degli indirizzi della Sessione, infatti, sono state formulate, grazie alla collaborazione tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, posizioni da parte della Regione sulle iniziative chiave come: la nuova agenda per le competenze; la strategia europea sull’economia collaborativa; il piano di integrazione per i cittadini provenienti da paesi terzi; il pacchetto di misure legislative per la riduzione delle emissioni; la proposta sulla revisione del QFP 2014-2020; l’iniziativa europea su start-up e scale-up; le iniziative legislative sull’efficienza energetica e la prestazione energetica nell’edilizia; la strategia dell’Unione europea per i giovani; la proposta che modifica la direttiva servizi con riferimento al tema delle notifiche e la proposta sulle energie rinnovabili. Tutte queste posizioni hanno assunto la “veste” di altrettante Risoluzioni approvate dalla I Commissione assembleare competente in materia di affari europei, e hanno guidato l’azione della Regione sui diversi temi, facilitando le relazioni inter-istituzionali con i soggetti coinvolti a vario titolo, e a vario livello, nei processi decisionali europei. Particolari risultati sono stati ottenuti con riferimento alla proposta di modifica della direttiva servizi.

Senza nascondersi le grandi difficoltà legate alla partecipazione a processi decisionali estremamente complessi, è importante sottolineare che l’im-

pegno costante della nostra istituzione sta producendo risultati, consapevoli di dover continuare a lavorare su due linee diretrici fondamentali: la capacità di farsi portavoce delle esigenze del territorio e di fare sistema insieme a tutti i livelli istituzionali, per essere davvero in grado di incidere nel momento in cui le politiche e le regole europee vengono pensate e costruite.

La pubblicazione raccoglie i principali atti dell'Assemblea legislativa che hanno dato seguito agli Indirizzi formulati a chiusura della Sessione europea 2016, con l'intento di fornire a chiunque fosse interessato un quadro completo ed esaustivo delle nostre attività.

Simonetta Saliera
*Presidente Assemblea legislativa
Regione Emilia-Romagna*

INDICE

GLI ATTI DELLA SESSIONE EUROPEA 2016

Oggetto n. 2616	Risoluzione proposta dal Presidente Pompignoli su mandato della I Commissione: Sessione europea 2016. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea	15
Oggetto n. 2408	Relazione della I Commissione per la Sessione europea dell'Assemblea legislativa per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008	43

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2016

ANNO 2017

Oggetto n. 4547	Risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona	103
Oggetto n. 4102	Risoluzione sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona	115

Oggetto n. 4101	Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Investire nei giovani d'Europa - COM (2016) 940 del 7 dicembre 2016; sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare e modernizzare l'istruzione - COM (2016) 941 del 7 dicembre 2016 e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un corpo europeo di solidarietà - COM (2016) 942 del 7 dicembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012	126
Oggetto n. 3939	Risoluzione sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia - COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona	135
Oggetto n. 3938	Risoluzione sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona	151
Oggetto n. 3937	Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012	158

ANNO 2016

Oggetto n. 3523

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati COM (2016) 603 final del 14 settembre 2016 e sulla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 COM (2016) 604 del 14 settembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012

165

Oggetto n. 3442

Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un'Unione dell'energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all'inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni - COM(2016)500 final del 20 luglio 2016; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per una mobilità a basse emissioni - COM(2016)501 final del 20 luglio 2016; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma

	dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM(2016)482 final/2 del 20 luglio 2016; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM(2016)479 final del 20 luglio 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona	173
Oggetto n. 3409	Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi - COM(2016) 377 final del 7 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012	187
Oggetto n. 3015	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda europea per l'economia collaborativa - COM(2016) 356 final del 2 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012	193
Oggetto n. 2963	Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una	

nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final del 10 giugno 2016 e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012

201



GLI ATTI DELLA SESSIONE EUROPEA 2016

Regione Emilia-Romagna - X Legislatura

OGGETTO n. 2616

Risoluzione proposta dal Presidente Pompignoli su mandato della I Commissione: Sessione europea 2016. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea.

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti l’articolo 38, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e l’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visti la Relazione approvata dalla I Commissione assembleare ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Regolamento interno ed i pareri delle Commissioni competenti per materia approvati ai sensi del medesimo articolo 38, comma 1, allegati alla Relazione;

visto il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 - COM (2015) 610 final del 27 ottobre 2015;

viste le risultanze dell’audizione degli *stakeholders* svolta dalla I Commissione sul programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2016;

vista la Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea (anno 2015);

visto il Rapporto conoscitivo della Giunta regionale all’Assemblea legislativa per la sessione comunitaria 2016 (delibera di Giunta n. 390 del 22 marzo 2016);

vista la Risoluzione n. 800 del 25 giugno 2015 “Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea”;

considerato che la legge regionale n. 16 del 2008, all'articolo 5, disciplina la Sessione europea dell'Assemblea legislativa quale occasione istituzionale annuale per la riflessione sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente delle politiche e del diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione nell'anno di riferimento;

considerato l'interesse della Regione Emilia-Romagna in riferimento a determinati atti e proposte preannunciati dalla Commissione europea per il 2016 ed individuati a seguito dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea dalle Commissioni assembleari per le parti di rispettiva competenza;

vista la Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo per il 2015, ai fini del successivo adeguamento dell'ordinamento regionale;

considerato il ruolo delle Assemblee legislative regionali nella fase di formazione delle decisioni europee ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità allegato Trattato di Lisbona e della legge n. 234 del 2012 che regola la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

considerata l'importanza del rafforzamento degli strumenti di collaborazione tra le Assemblee legislative, a livello nazionale ed europeo, sul controllo della sussidiarietà e sul controllo di merito degli atti e delle proposte dell'Unione europea;

considerate la Risoluzione (Doc. XXIV, n. 35) approvata il 24 settembre 2014 dalla 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato con cui è stata concordata l'opportunità, sulla base dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di realizzare un'attività di programmazione che consenta di organizzare in tempo utile e coordinato i lavori parlamentari e delle Assemblee regionali, per la redazione dei

pareri espressi nell'ambito del *dialogo politico* con le Istituzioni europee e della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte di atti legislativi europei, e la Risoluzione della XIV Commissione (Politiche europee) della Camera dei deputati del 16 dicembre 2014 *sulla Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final)*;

considerato il Protocollo di intesa stipulato il 3 dicembre 2015 tra il Senato della Repubblica e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome finalizzato a favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le Assemblee legislative a livello nazionale ed europeo;

vista la Risoluzione (DOC. XVIII, N. 56) approvata il 17 febbraio 2016 dalla 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica che individua le principali iniziative del programma di lavoro della Commissione europea per 2016;

considerata altresì l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione orizzontale e verticale delle informazioni sulle attività svolte in fase ascendente, già a partire dagli esiti dell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea;

Riprendendo le considerazioni emerse nel corso del dibattito politico nelle diverse Commissioni assembleari sulle tematiche di rilevanza europea,

- a) con riferimento alle politiche regionali di sostegno alla competitività del **sistema produttivo** regionale, **evidenzia** l'importanza dell'avvio operativo del POR FESR 2014-2020 e segnala la necessità di un'attuazione costante degli interventi finalizzati a sostenere e finanziare, in stretta connessione con la Strategia regionale di specializzazione intelligente, iniziative e progetti per migliorare l'attrattività del territorio, la capacità di fare sistema e lo sviluppo di imprese innovative. In linea con quanto già sottolineato in occasione della formulazione di osservazioni sulla nuova strategia europea per il mercato unico, evidenzia l'importanza di politiche mirate al sostegno al sistema PMI e all'innovazione

- dei prodotti e dei processi produttivi. In questo senso un particolare ruolo possono assumere le *start-up* innovative, che necessitano però di un contesto normativo di riferimento adeguato e, insieme alle altre PMI, di meccanismi facilitati di accesso al credito e modalità innovative di finanziamento. In quest'ottica, **invita** la Giunta regionale ad attivarsi nelle opportune sedi, nazionali ed europee, affinché gli strumenti di finanziamento e accesso al credito, come il FEIS, siano resi accessibili anche per le PMI e le imprese impegnate in progetti altamente innovativi;
- b) **ribadisce** la centralità di quanto segnalato nelle osservazioni formulate nella Risoluzione della I Commissione ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016 sulla strategia europea *“Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese”*, in particolare: la necessità dell'alleggerimento del carico burocratico e la previsione di nuovi meccanismi incentivanti per il finanziamento privato a sostegno della dinamicità delle *startups*, accompagnati da una revisione in termini di semplificazione delle piattaforme informatiche introdotte a livello europeo per il trattamento dei dati relativi alle imprese;
- c) **evidenzia** il ruolo chiave delle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle comunitarie, sia per lo sviluppo di strumenti innovativi di accesso al credito e del *crowdfunding*, sia per orientare l'azione dei *players* tradizionalmente presenti sul mercato finanziario verso approcci più aperti e disponibili al credito ed all'investimento nei confronti delle imprese più piccole e delle *start up*; **sottolinea**, inoltre, il valore di politiche orientate verso gli *open data* e la piena trasparenza delle decisioni, che devono essere incoraggiate e sostenute come pilastro della democrazia economica e sociale, su cui si basano i principi fondatori dell'Unione europea;
- d) segnala l'importanza di coniugare il perseguitamento dell'obiettivo di un rafforzamento del sistema produttivo, con altre priorità quali la promozione di un'occupazione di qualità, la non discriminazione, nonché i principi e le strategie per uno sviluppo sostenibile, come sanciti dal Patto per il Lavoro e ripresi e ribaditi in numerosi atti della Regione Emilia Romagna. A tale riguardo invita la Giunta a promuovere la messa a disposizione di servizi per il lavoro in grado di determinare esiti occupazionali positivi ed assicurare il costante monitoraggio dei risultati, con

particolare riguardo all'occupazione. In quest'ottica, **invita** la Giunta ad attuare gli interventi e i progetti integrando queste priorità, anche attraverso la costante applicazione della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese adottata con la D.G.R. 627/2015, che nell'ambito delle politiche regionali dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 finalizzata promuovere un nuovo modello di crescita economica che sia al contempo intelligente, sostenibile e inclusiva;

- e) con riferimento al tema **energia e politiche energetiche**, valuta positivamente la consapevolezza, espressa nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, del ruolo dell'Unione europea definito *“uno dei principali attori dei negoziati di Parigi sul clima”* ed apprezza che *“l'attuazione del pacchetto sull'energia e il clima per il 2030 sarà una delle grandi priorità del prossimo anno in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati”*, per cui *“nel 2016 la Commissione presenterà una proposta per ripartire gli sforzi nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS), come l'edilizia, l'agricoltura e la decarbonizzazione dei trasporti”*. A tale riguardo **invita** la Giunta a seguire con attenzione il processo individuato dalla Commissione europea e a sostenere il conseguente processo di traduzione regolativa ed operativa;
- f) valuta positivamente l'intenzione, espressa nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, di *“accelerare la transizione energetica, [per cui] la Commissione proporrà anche iniziative riguardanti: una nuova organizzazione del mercato energetico, onde raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 in materia di interconnessione elettrica (capacità di trasferimento verso i paesi vicini del 15% dell'energia prodotta); la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica”*, e **invita** la Giunta a seguire con attenzione il processo individuato dalla Commissione europea e a sostenere il conseguente processo di traduzione regolativa ed operativa. Particolarmente rilevanti risultano, infatti, le possibilità di supportare i processi di decentramento produttivo e di trasformazione delle reti di distribuzione verso il modello della *smart grid*, condizione indispensabile per raggiungere due fondamentali obiettivi della strategia europea,

- ossia la costruzione di un'Unione dell'energia resiliente e di un mercato interno più profondo ed equo con una base industriale più solida;
- g) **esprime** interesse ed apprezzamento per le indicazioni che emergono dal programma di lavoro della Commissione europea relative alla promozione dell' *"uso di sistemi di tariffazione stradale non discriminatori sulla base dei principi «chi usa paga» e «chi inquina paga»"* e alla volontà di *"accelerare la transizione energetica"* attraverso una *"nuova organizzazione del mercato energetico, onde raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 in materia di interconnessione elettrica (capacità di trasferimento verso i paesi vicini del 15% dell'energia prodotta); la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica"*;
- h) premesso che quanto fatto in questi anni in termini di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo delineato a livello europeo e nazionale in materia di energia, rientra nell'obiettivo più generale di modificare l'attuale modello di sviluppo verso un modello in grado di coniugare crescita economica, tutela delle risorse naturali e ambientali, tutela della salute e promozione di un'occupazione di alta qualità, **ribadisce** quanto già esplicitato nelle Risoluzioni della I Commissione 1453 e 1454 del 13 ottobre 2015 sulla necessità di una maggiore integrazione orizzontale e verticale, a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) delle politiche e degli interventi climatico-ambientali, di utilizzo e tutela del suolo, e di incentivazione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica, che dovrebbe partire dalla definizione di un'unica strategia energetico-ambientale già a livello europeo. Riafferma, quindi, l'interesse per il percorso di revisione della normativa europea in materia di energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico, avviato dalla Commissione europea che presenterà nel 2016 una serie di iniziative chiave nel contesto del Pacchetto Unione dell'energia, e **segnala** sin d'ora la necessità di interventi concreti finalizzati a rendere più coerenti tra di loro le normative che intervengono nel settore dell'energia e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, che dovranno essere riviste in un'ottica di tutela degli interessi pubblici di difesa della salute e di promozione di attività produttive e di sistemi di approvvigionamento sostenibili in un contesto nel quale sono presenti

- diversi interessi in gioco, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici, così da garantire finalmente un contesto di riferimento certo per gli operatori e una tutela adeguata dei cittadini/consumatori, i destinatari finali delle politiche;
- i) relativamente alle politiche regionali in materia di agricoltura, evidenzia la scelta della programmazione regionale che ha individuato come elemento centrale il perseguimento della competitività delle imprese attraverso la qualificazione del lavoro, l'innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo equilibrato di tutto il territorio agricolo regionale. Le azioni conseguenti, infatti, sono caratterizzate da una forte integrazione tra le misure e gli strumenti a disposizione, per realizzare uno sviluppo inclusivo e strutturale del comparto agricolo regionale. In quest'ottica, **sollecita** una maggiore informazione e diffusione delle informazioni sulle opportunità europee di sostegno agli investimenti privati, unitamente all'aggiornamento degli strumenti già disponibili che includa le opportunità di finanziamento e accesso al credito per gli imprenditori del cd. pacchetto *BEI-Compass*;
 - j) relativamente ad un altro importante provvedimento europeo in materia di agricoltura, il pacchetto OCM (Organizzazione Comune di Mercato) unica, **segnala** la necessità che gli organismi europei provvedano ad emanare in tempi rapidi gli specifici atti di indirizzo, tutt'ora mancanti, dal momento che proprio da questi deriva la compiutezza del regime di sostegno al settore dell'ortofrutta, che rappresenta uno degli elementi distintivi dell'agricoltura regionale a livello nazionale ed europeo. A questo proposito, **evidenzia** la necessità di sostenere l'azione della Giunta nel sollecitare la Commissione europea ad emanare gli atti di indirizzo necessari a completare l'aggiornamento del regime di sostegno al settore;
 - k) alla luce di quanto riportato nel Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la Sessione europea 2016 dell'Assemblea legislativa e della Relazione programmatica 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, come indirizzo generale, **segnala** un forte interesse per il tema della protezione del suolo e in particolare per le future iniziative (legislative) che la

Commissione europea presenterà per dare seguito all'impegno preso nell'ambito del Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (Decisione n. 1386/2013/EU), relativamente ad un uso sostenibile del suolo e alla definizione di una politica europea di protezione del suolo, anche alla luce del Pacchetto sull'Unione dell'energia che prevede, tra le proposte ancora da presentare, una decisione sulla ripartizione degli sforzi e l'inclusione del settore "uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura" (LULUCF) nel quadro sul clima per il 2030;

- I) con riferimento al settore del **turismo**, in linea con gli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa in occasione della Sessione europea dello scorso anno, ribadisce l'importanza del settore per lo sviluppo economico ed occupazionale di tutta l'Unione europea, anche attraverso azioni che valorizzino le aree decentrate attraverso progettualità legate alla destagionalizzazione e a nuovi target di domanda in crescita, come quelli del turismo sociale, del turismo d'argento (ribadito anche nel Parere su NAT-VI/005 Comitato delle Regioni "Turismo a Misura di Anziano") e del turismo legato alla memoria. **Riafferma**, quindi, la necessità di approntare una strategia europea in grado di supportare, a livello finanziario e di programmazione degli interventi, le politiche attivate dagli Stati membri e dalle Regioni per sfruttare i punti di forza dei territori, realizzare benefici economici e accrescere la competitività di quella che già oggi è la terza attività socioeconomica dell'UE;
- m) nell'ottica di avviare e sostenere a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) politiche e interventi in grado di rafforzare il settore turistico e la capacità di fare sistema, partendo dalle considerazioni già formulate in occasione della Sessione europea dello scorso anno sull'affidamento delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, considerato l'impatto di questo tema sul modello di sviluppo turistico emiliano-romagnolo e il fatto che la scadenza ormai prossima della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla compatibilità della proroga automatica delle attuali concessioni sino al 2020, prevista dalla normativa nazionale italiana, rispetto alla direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi sul mercato UE (cd. direttiva Bolkestein), **richiede** di proseguire nel percorso già attivato e aperto ai soggetti interessati per

- trovare una soluzione definitiva a livello normativo che dia certezza agli operatori del settore, ribadisce la necessità, ormai improrogabile, di approvare al più presto a livello nazionale una legge complessiva di riordino delle concessioni demaniali che definisca le linee guida principali, con il coinvolgimento attivo di Regioni ed enti locali, e negoziata con l’Unione europea e **invita** la Giunta a continuare ad impegnarsi in tal senso nelle opportune sedi in linea con la posizione delle regioni espressa in Conferenza delle Regioni il 25 marzo 2015;
- n) con riferimento al percorso di revisione della policy dell’UE sul tema della **parità tra donne e uomini post 2015**, dà atto della partecipazione da parte della Giunta regionale per conto della Regione, in attuazione dell’indirizzo formulato dall’Assemblea legislativa in occasione della Sessione europea dello scorso anno, alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul tema “Parità tra uomo e donna nell’UE” che aveva l’obiettivo di raccogliere il punto di vista di soggetti qualificati, pubblici e privati, che operano nel settore in vista della successiva adozione della nuova strategia post 2015, e della presentazione da parte della UE dei report *“Vision for gender equality”* e *“Forum on the future of gender equality in the european Union”*, che fa il bilancio dei risultati ottenuti con la strategia 2010-2015 e delle criticità ancora aperte in vista del raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 sulla parità di genere. Questo percorso ha portato nel 2016 alla presentazione da parte dei servizi della Commissione europea del documento *“Strategic engagement for gender equality 2016-2019”*, che nel quadro delle priorità già definite dalla precedente strategia indica le future tappe e percorsi che dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere dopo il 2015. Pur apprezzando la definizione di un nuovo piano di azione post 2015, condivide le considerazioni formulate dal Parlamento europeo nella *Risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l’uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015* sul fatto che nel programma di lavoro per il 2016 non risulta alcun riferimento specifico alla strategia dell’UE per l’uguaglianza di genere post-2015 e che, anziché procedere alla presentazione di una nuova strategia da

sottoporre ad un ampio e approfondito dibattito pubblico finalizzato a comprendere cosa non ha funzionato nelle politiche sinora adottate e quali azioni intraprendere in futuro per rendere le politiche sull’uguaglianza di genere più incisive e concrete, la Commissione europea si sia limitata a pubblicare un documento di lavoro dei suoi servizi che delinea un piano di azione di soli tre anni, dal 2016 al 2019. **Auspica**, dunque, che la Commissione dia seguito all’invito del Parlamento europeo a “*(...) riesaminare la propria decisione e ad adottare una comunicazione su una nuova strategia per l’uguaglianza di genere e i diritti della donna 2016-2020, che affronti le questioni legate all’uguaglianza di genere e che sia in linea con l’agenda internazionale, segnatamente con il documento finale di Pechino +20, del 2015, e con il nuovo quadro per “L’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell’UE (2016-2020)”,* e **invita** la Giunta ad attivarsi nelle opportune sedi, a livello nazionale ed europeo, per riaprire il dibattito sulla futura strategia dell’UE per l’uguaglianza di genere;

- o) con riferimento al tema dell’occupazione femminile, segnala l’importanza della previsione nel Patto per il Lavoro siglato il 20 luglio 2015 di una sezione dedicata all’uguaglianza di genere che, attraverso le politiche attive per il lavoro e il ruolo chiave dei servizi pubblici per l’impiego, ha come obiettivo l’incentivazione e qualificazione dell’occupazione femminile e il contrasto alle differenze retributive tra donne e uomini (cd. *gender pay-gap*) e **invita** la Giunta a dare attuazione a quanto previsto dal Patto, sfruttando a tal fine anche i finanziamenti del POR FSE 2014-2020 che prevede un’attenzione particolare al tema delle pari opportunità nel contesto dei progetti sulle politiche attive del lavoro e di reinserimento nel mondo del lavoro, e l’insieme di azioni e interventi previsti dalla legge regionale n. 6 del 2014 (*Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*) che dell’approccio trasversale e dell’integrazione nelle diverse politiche fa la sua cifra distintiva. Nella stessa ottica, **invita** la Giunta a porre particolare attenzione all’attuazione dei principi contenuti nella Carta per la responsabilità sociale di impresa approvata con la DGR 627/2015 che

riguardano *la promozione delle pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire i processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità; favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro e l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale*, e **richiama** l'attenzione sul fatto che per due terzi il ruolo del *caregiver* familiare è svolto da donne e che questo richiede un'adeguata flessibilità del sistema occupazionale, nonché una forte integrazione del welfare di prossimità, per evitare segregazione e *worn out* femminile, in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2014 *“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”*;

p) con riferimento al tema della violenza di genere, **segnalà** positivamente il recepimento da parte dello Stato della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI* con l'adozione del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI), che si considera un passo in avanti importante e concreto per il contrasto al crescente fenomeno della violenza di genere. La direttiva rappresenta, infatti, un punto di riferimento giuridico importante anche ai fini dell'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e, in particolare, del *Piano regionale contro la violenza di genere*, previsto dall'art. 17 della legge regionale, il cui iter di approvazione è stato avviato formalmente nel dicembre 2015 e che, dopo un percorso di confronto aperto con il territorio, è stato approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 4 maggio 2016 e diventa uno strumento operativo per rafforzare e consolidare il sistema di prevenzione e di protezione delle donne vittime di violenza. **Segnala**, inoltre, come mi-

sura concreta di contrasto alla violenza contro le donne, la lotta agli stereotipi di genere e condivide quanto esplicitato nella *Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea* secondo cui “(..) i ruoli e gli stereotipi tradizionali associati al genere continuano a esercitare una forte influenza sulla suddivisione dei ruoli tra donne e uomini in casa, sul lavoro e nella società in generale, e che le donne sono rappresentate come coloro che si occupano della casa e dei figli mentre gli uomini sono considerati i responsabili del sostentamento e della protezione della famiglia; che gli stereotipi di genere tendono a perpetuare lo status quo degli ostacoli ereditati dal passato che impediscono di raggiungere la parità di genere e a limitare il ventaglio di scelte occupazionali e lo sviluppo personale delle donne, impedendo loro di realizzare appieno il proprio potenziale in quanto individui e attori economici, e rappresentano pertanto forti ostacoli al conseguimento della parità tra donne e uomini”; **si impegna**, quindi, in collaborazione con la Giunta, a dare attuazione nel contesto delle politiche regionali alle indicazioni previste nella Risoluzione e a proseguire nelle iniziative, in attuazione della legge regionale n. 6 del 2014, finalizzate alla diffusione di una cultura attenta alle differenze e al contrasto agli stereotipi, capace di considerare l’apporto delle donne nell’economia e nella società, accanto ad un’effettiva parità, come elementi fondamentali dei processi di sviluppo locale e l’uscita dalla crisi;

- q) **segnalà**, con riferimento al tema della tutela dei minori in difficoltà, in linea con le indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 (2013/112/UE) *Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale*, l’attuazione da parte della Regione di una serie di interventi incentrati sui servizi educativi che rappresentano un fattore chiave delle politiche regionali di contrasto alle situazioni di svantaggio sociale che interessano i minori, anche nell’ottica di evitare le misure di allontanamento dai nuclei familiari. Nella stessa prospettiva, dato atto che la revisione della normativa e delle politiche regionali, negli ultimi anni, ha consentito di stabilizzare l’offerta educativa per la popolazione 0-3 anni al

34,6%, superando l'obiettivo del 33% stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel 2002, **invita** la Giunta a proseguire nella definizione e attuazione di politiche e interventi a sostegno dell'infanzia e di lotta allo svantaggio sociale, in linea con la strategia di intervento delineata dalla Commissione europea nella Comunicazione dal titolo *"Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori"* - COM (2011) 66 del 17 febbraio 2011;

- r) con riferimento alla materia della cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e cultura della pace, evidenzia che le recenti crisi umanitarie in Africa e Medio Oriente, con la conseguente emergenza dei richiedenti protezione internazionale, stanno richiamando l'attenzione di Governo e Organismi internazionali per un'azione più incisiva anche a livello di cooperazione internazionale allo sviluppo. Purtroppo questa attenzione non sempre si traduce in un aumento delle risorse messe a disposizione e ad una reale efficacia degli interventi; ritiene, quindi, indispensabile prestare la maggiore attenzione possibile alle questioni internazionali, chiedendo un forte impegno da parte della Regione, e cercando di intervenire anche a supporto degli operatori del settore per facilitare l'accesso ai finanziamenti messi a disposizione dai principali *donors* internazionali. Alla luce di queste considerazioni, **invita** la Giunta a porre in essere tutte le iniziative utili a facilitare la messa in rete degli operatori del settore, supportandone in modo coordinato l'azione, così da raggiungere la "massa critica" necessaria a consentire l'elaborazione di proposte progettuali competitive, in grado di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dai principali donatori nazionali e internazionali e la sostenibilità dei progetti finanziati, e a promuovere un coordinamento tra i diversi assessorati, in considerazione della trasversalità della materia della cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e cultura della pace;
- s) **esprime con forza l'esigenza** di rendere pubblici tutti i negoziati in corso e futuri, a cominciare dal negoziato relativo al partenariato transatlantico su commercio e investimenti, l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, noto come TTIP, e di assicurare la massima trasparenza e ampiez-

za di informazione, ricercando e favorendo la partecipazione diretta ed attiva dei cittadini; si tratta, infatti, di accordi commerciali che, pur non afferendo a materie e competenze strettamente regionali, rivestono un ruolo fondamentale rispetto alle prospettive di sviluppo economico e di coesione sociale dell'Unione europea e che intervengono direttamente sui valori di libertà e democrazia identitari dell'Unione, determinando implicazioni sulla società, sull'economia, sulle opportunità di libera, leale e reale concorrenza, sulle prospettive di crescita occupazionale e professionale dei cittadini, in particolare dei giovani, e sulla qualità del mercato; si tratta, inoltre, di scelte che investono in modo diretto eccellenze e settori di tradizionale impegno produttivo della nostra regione. A tale riguardo **ribadisce** l'esigenza di assicurare il coinvolgimento delle Regioni nel processo di definizione delle decisioni. Per quanto attiene al riconoscimento dello *status* di economia di mercato (MES) alla Cina, in relazione agli obiettivi di tutela del sistema commerciale e produttivo dell'Unione europea, **rimarca con decisione** l'esigenza che l'UE assicuri un'ampia consultazione fra istituzioni, cittadini, organizzazioni e imprese, subordinando, in ogni caso, la decisione finale al riscontro di condizioni democratiche e di *standard* minimi di libertà politica, sociale, economica ed intellettuale in Cina e negli altri Paesi terzi interessati dal processo di riconoscimento; in questo contesto occorre assicurare particolare attenzione al settore manifatturiero, che rappresenta per la nostra regione così come per altri territori in Europa, un comparto di rilevanza strategica sul piano della capacità e dell'eccellenza produttiva, dell'innovazione e dell'impatto occupazionale. **Sottolinea**, in conclusione, l'esigenza che gli accordi commerciali e di investimento avviati dall'Unione europea con Paesi terzi, abbiano come obiettivo lo sviluppo sostenibile, attraverso la tutela dei diritti umani, la previsione di condizioni a tutela dei diritti sociali e del lavoro e la sostenibilità ambientale a livello mondiale, anche in relazione al valore che queste operazioni possono rivestire per evitare ulteriori processi migratori di massa.

Con riferimento al metodo di lavoro della Regione Emilia-Romagna in merito alla partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea,

- t) **si impegna** ad adeguare entro il 2016 la legge regionale n. 16 del 2008 (*Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale*) alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), cogliendo l'occasione per rafforzare il coordinamento e la collaborazione, a livello politico e tecnico, tra Assemblea legislativa e Giunta, migliorare la partecipazione e la trasparenza, rafforzare le relazioni inter-istituzionali e dare attuazione ai principi europei per "Legiferare meglio";
- u) **si impegna** a rafforzare le relazioni istituzionali con il Parlamento nazionale finalizzate a realizzare un'attività di programmazione che consenta di organizzare in tempo utile e coordinato i lavori parlamentari e delle Assemblee regionali, per la redazione dei pareri espressi nell'ambito del *dialogo politico* con le Istituzioni europee e della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte di atti legislativi europei;
- v) **si impegna** a rafforzare il "dialogo strutturato" con i parlamentari europei, in particolare gli eletti sul territorio emiliano-romagnolo, avviato con l'invito a partecipare all'audizione degli *stakeholders* sul programma di lavoro per il 2016 della Commissione europea dell'11 dicembre 2015, a partire dalla condivisione degli esiti della Sessione europea 2016 e nella prospettiva di porre le basi per una collaborazione più diretta e costante con il Parlamento europeo, divenuto a seguito del rafforzamento delle sue prerogative di intervento nei processi decisionali, un interlocutore fondamentale per i territori, e a rafforzare le relazioni con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, a livello nazionale ed europeo, nei processi di formazione e attuazione delle politiche e del diritto europeo;
- w) **segnalà** la pubblicazione, in occasione dell'avvio dei lavori della Sessione europea di quest'anno, della sezione "L'Assemblea in Europa", accessibile direttamente dall'home page del sito dell'Assemblea legi-

slativa, che costituirà il principale punto di accesso alle informazioni sulle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea. La creazione di una sezione dedicata a questi temi è finalizzata a facilitare, e rafforzare, lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale, garantire una maggiore interazione della Regione con i diversi livelli istituzionali coinvolti a livello nazionale ed europeo, con l’ulteriore fondamentale obiettivo di informare in modo trasparente tutti i soggetti interessati del territorio (enti locali, imprese, associazioni di categoria, cittadini) per consentire, in futuro, una partecipazione sempre più ampia e efficace alla formazione e attuazione delle politiche (e delle regole) europee.

- x) **si impegna** a coinvolgere la società civile, i cittadini e le imprese del territorio, individuando le modalità e strumenti in grado di ampliare la partecipazione durante i lavori della Sessione europea e, successivamente, in occasione della partecipazione regionale alla fase ascendente sulle singole iniziative dell’UE, verificando, a tal fine, la possibilità di ricorrere a forme dinamiche di partecipazione *web 2.0*, anche attraverso la sezione del sito dell’Assemblea legislativa “L’Assemblea in Europa”.

Con riferimento alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione del diritto dell’Unione europea (cd. fase ascendente),

- y) **rileva** l’interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna in riferimento ai seguenti atti ed iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel proprio Programma di lavoro per il 2016: *Le prossime tappe per un futuro europeo sostenibile; Revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020; Un’agenda per le nuove competenze per l’Europa; Pacchetto sull’Unione dell’energia; Follow-up della strategia sul mercato unico; Attuazione della strategia per il mercato unico digitale; Un nuovo inizio per i genitori che lavorano; Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori; Pilastro europeo per i diritti sociali;*
- z) **impegna** l’Assemblea e la Giunta regionale a valutare, al momento della effettiva presentazione degli atti, l’opportunità di inviare osservazioni

al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2013, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea.

aa) Con riferimento ad alcune delle **iniziative dell'Allegato I “Nuove iniziative”** del Programma di lavoro della Commissione europea, **segnalà**:

- con riferimento al *Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori* dà atto della presentazione da parte della Commissione europea della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - COM (2016) 128 dell'8 marzo 2016. La proposta di direttiva interviene in ambiti che afferiscono a competenze dello Stato, di conseguenza **si riserva** di valutare, tramite le competenti Commissioni assembleari, il contenuto delle altre due iniziative che fanno parte del pacchetto mobilità (e che comprendono anche una proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e una comunicazione sulla mobilità dei lavoratori), non appena saranno presentate dalla Commissione europea, ai fini della eventuale formulazione di osservazioni ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3;
- con riferimento al *Pilastro europeo per i diritti sociali* **evidenzia** l'importanza di avviare un percorso progressivo finalizzato alla definizione, a livello europeo, di una politica sociale condivisa, nel rispetto delle competenze assegnate dai Trattati all'Unione europea e agli Stati membri, basata “*(...)sull'investimento in capitale umano fondato sulle pari opportunità, sulla prevenzione dei rischi sociali e la protezione da essi, sull'esistenza di reti di sicurezza efficaci e di incentivi per l'accesso al mercato del lavoro*” (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali - COM (2016) 127 dell'8 marzo 2016). Il progetto della Commissione europea dovrebbe intervenire su tre ambiti, tra cui, evidenzia particolare interesse per quelli relativi alla costruzione di un sistema basato su “*condizioni di lavoro eque*

per creare un equilibrio adeguato ed affidabile dei diritti e dei doveri tra i lavoratori e i datori di lavoro, come anche tra gli elementi di flessibilità e quelli di sicurezza, facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro, le assunzioni e l'adattabilità delle imprese, nonché promuovere il dialogo sociale” e su un sistema di “protezione sociale adeguata e sostenibile, come anche accesso a servizi essenziali di alta qualità, comprese l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria e l’assistenza a lungo termine, assicurare una vita dignitosa e protezione dai rischi e mettere in grado i singoli di partecipare pienamente alla vita professionale e sociale”. Occorre coniugare, infatti, in una prospettiva moderna ed efficace servizi e politiche attive per il lavoro, strumenti di sostegno al reddito, attivazione delle responsabilità individuali. Inoltre, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa e dell’avvio da parte della Commissione europea di una consultazione pubblica che si concluderà il 31 dicembre 2016, **assume** l’impegno a valutare la partecipazione per gli aspetti di competenza, in collaborazione con la Giunta regionale, così da fornire un contributo attivo in vista della presentazione da parte della Commissione europea della proposta definitiva relativa al pilastro all’inizio del 2017;

- con riferimento all’iniziativa *Migliore gestione della migrazione*, premesso che le proposte in via di presentazione da parte della Commissione europea afferiscono a competenze per lo più statali, ma tenuto conto, tuttavia, delle ricadute immediate e concrete che le scelte effettuate a livello europeo e nazionale sul tema dell’immigrazione hanno sui territori e le regioni, anche alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), **ribadisce**, in linea con quanto evidenziato lo scorso anno, l’importanza di un approccio strategico unitario al fenomeno della migrazione che sia accompagnato e sostenuto dalla previsione di efficaci politiche e misure di inclusione e integrazione. **Segnala**, inoltre, con riferimen-

to all'indirizzo formulato in occasione della Sessione europea dello scorso anno che rilevava la necessità di una revisione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide*, noto come "Accordo di Dublino", che tra le misure elencate in questa iniziativa la Commissione europea prevede la presentazione di una proposta relativa a un sistema strutturato di reinsediamento dei rifugiati e la revisione del sistema di Dublino sull'asilo. In conclusione, nell'ottica di un approccio globale al fenomeno, **rileva** l'importanza del tema della costruzione di una politica di migrazione legale a livello europeo e l'interesse, per gli eventuali aspetti di competenza regionale, per le misure legislative che saranno presentate dalla Commissione europea per dare attuazione alla strategia sulla migrazione legale del 6 aprile 2016 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa - COM (2016) 197).

- bb) Con riferimento all'**Allegato II**, contenente le iniziative relative al Programma REFIT, **segnalà**: *Riduzione degli oneri per le PMI negli appalti pubblici; Documento di gara standard e moduli standard per gli appalti pubblici; Aiuti di Stato: comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato ("comunicazione su una procedura semplificata") (2009/C136/03); Direttiva sulla qualità dei carburanti; Iniziativa relativa agli obblighi di informazione nel quadro dell'Unione dell'energia; Revisione dei regolamenti relativi ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF); Gente di mare (direttiva 2008/106/CE e direttiva 2005/45/CE); La legislazione UE in materia di protezione della natura; Iniziativa relativa agli obblighi di informazione in materia ambientale; Impianti portuali di raccolta (direttiva 2000/59/CE) - revisione; REACH; Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Legislazione alimentare; Indicazioni*

nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Pesticidi: legislazione concernente i limiti massimi di residui e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; Pacchetto statistiche;

- cc) **evidenzia** l'iniziativa *Gente di mare (direttiva 2008/106/CE e direttiva 2005/45/CE)*, che dovrebbe valutare la direttiva 2008/106/CE con la quale si stabiliscono i requisiti minimi in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia per la gente di mare che presta servizio a bordo delle navi della Comunità e la direttiva 2005/45/CE che ha ad oggetto il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare, che riveste interesse relativamente al personale impegnato nelle attività portuali e di navigazione;
- dd) con riferimento all'*Iniziativa relativa agli obblighi di informazione in materia ambientale*, diretta ad *individuare le possibilità di semplificare ed alleggerire gli obblighi di informazione derivanti dalla normativa ambientale dell'UE al fine di sviluppare un sistema di controllo regolamentare più moderno, efficiente ed efficace*, **invita** la Giunta ad assicurare il costante monitoraggio affinché si traduca in indicazioni tali da garantire l'univocità e la chiarezza delle informazioni e la trasparenza delle fonti e delle certificazioni;
- ee) con riferimento all'iniziativa *Pacchetto statistiche* **rimarca** l'interesse per l'obiettivo di integrazione delle statistiche sociali e delle statistiche sulle imprese, richiamando come sia indispensabile assicurare il costante monitoraggio degli esiti di inclusione socio-lavorativa delle diverse misure adottate a livello europeo, nazionale e regionale.
- ff) Con riferimento all'**Allegato III**, contenente l'elenco delle proposte legislative prioritarie in sospeso, **evidenzia** quanto segue:
 - con riferimento all'iniziativa n. 3 *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure*, ricorda la partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione pubblica della Commissione europea conclusasi nel 2012, che ha visto il coinvolgimento attivo di associazioni ed enti locali del territorio e, nell'ottica di rendere il quadro normativo europeo (e le politiche) sulla parità

- di genere sempre più complete e efficaci, ed **auspica** una rapida conclusione dell'iter legislativo di approvazione, richiedendo anche alla Giunta di attivarsi in tal senso nelle opportune sedi;
- con riferimento all'iniziativa n. 5. *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE*, segnala che questa iniziativa fa parte del cd. Pacchetto di misure sulla qualità dell'aria presentato dalla Commissione europea nel 2013 sul quale la Regione aveva formulato osservazioni nella Risoluzione della I Commissione ogg. n. 5121 del 6 febbraio 2014, di conseguenza **invita** la Giunta ad attivarsi nelle opportune sedi per sollecitarne l'approvazione in tempi brevi, aggiornando l'Assemblea sui futuri sviluppi dell'iter di approvazione, anche alla luce della definitiva approvazione della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 *relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi* che era stata presentata insieme alla citata proposta di direttiva nel pacchetto di misure sulla qualità dell'aria;
 - con riferimento all'iniziativa n. 9 *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso* **segnala** un forte interesse anche in relazione alle possibili importanti future ricadute nel contesto regionale;
 - con riferimento all'iniziativa n. 17 *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio*, **invita** la Giunta a seguire con attenzione l'iter di approvazione definitiva e a verificare le modalità più idonee a garantirne l'attuazione e il monitoraggio;
 - infine, con riferimento all'iniziativa *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regola-*

*mento (UE) n. xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, evidenzia che la Giunta, in attuazione degli indirizzi dello scorso anno, continua a seguire l'iter di approvazione, che non risulta ancora concluso. In considerazione del possibile impatto di questa iniziativa, una volta definitivamente adottata, sul sistema di produzione biologica del territorio emiliano-romagnolo e considerato che il tema della qualità delle produzioni è uno degli ambiti di intervento chiave del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna la cui attuazione sta proseguendo con la pubblicazione dei relativi bandi, auspica in tempi brevi l'approvazione definitiva della proposta di regolamento, unitamente agli aggiornamenti normativi e applicativi sulla sicurezza alimentare, e **invita** la Giunta a continuare le azioni di monitoraggio e valutazione sui regolamenti in esame, aggiornandola sulle osservazioni presentate nelle opportune sedi istituzionali, a livello nazionale ed europeo e sui futuri sviluppi dell'iter di approvazione.*

- gg) **Impegna** la Giunta e l'Assemblea ad assicurare il massimo raccordo in fase ascendente, informandosi tempestivamente e reciprocamente all'avvio dell'esame degli atti, sia di quelli indicati nella Sessione europea sia degli ulteriori atti eventualmente presi in esame;
- hh) **sottolinea** l'importanza di assicurare, da parte della Giunta regionale, l'informazione circa il seguito dato alle iniziative dell'Unione europea sulle quali la Regione ha formulato osservazioni e sulle posizioni assunte a livello europeo e nazionale, in particolare in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In merito al seguito delle posizioni adottate dalla Regione Emilia-Romagna a livello nazionale ed europeo,

- ii) con riferimento alla *Proposta di raccomandazione sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro* **dà conto** del fatto che la posizione della Regione Emilia-Romagna, e le relative osservazioni, approvate nella Risoluzione della I Commissione ogg. 1524/2015 sono state recepite dal documento approvato il 17 dicem-

- bre 2015 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che definisce la posizione delle Regioni italiane su questo tema e dal parere del Comitato delle regioni approvato nella seduta plenaria del 10 e 11 febbraio 2016; **evidenzia**, inoltre, la definitiva approvazione della *Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro*, che potrebbe implicare in futuro l'adozione sia da parte dello Stato che da parte delle regioni, per gli aspetti di competenza, di interventi finalizzati a dare attuazione alle raccomandazioni in essa contenute;
- jj) con riferimento al *Pacchetto di misure sull'economia circolare*, anche alla luce della legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), considerata l'importanza delle tematiche affrontate e del potenziale futuro impatto delle misure in esso previste sull'ordinamento, e le politiche, nazionali e regionali, considerate le risultanze dell'audizione della relatrice del pacchetto di misure sull'economia circolare alla Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo, e la conseguente approvazione della Risoluzione della I Commissione ogg. 2173 del 16 febbraio 2016, trasmessa a Governo e Parlamento nazionali, **evidenzia** che le osservazioni ivi formulate saranno utilizzate nell'ambito dei lavori della 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica che dovrebbe adottare una propria risoluzione sul tema nel mese di maggio 2016, e che la Giunta ha partecipato, tramite le competenti strutture, alla consultazione pubblica avviata dalla 13a Commissione del Senato che si concluderà alla fine del mese di aprile. **Invita**, quindi, la Giunta ad aggiornarla sul seguito dato nell'iter legislativo del pacchetto di misure sull'economia circolare alle osservazioni contenute nella Risoluzione della I Commissione ogg. 2172 del 16 febbraio 2016, la cui approvazione definitiva dovrebbe intervenire entro l'autunno del 2016, sulle ulteriori osservazioni da essa formulate in occa-

sione della consultazione pubblica avviata dalla 13a Commissione del Senato della repubblica, e sulla partecipazione ad ulteriori iniziative eventualmente attivate a livello nazionale ed europeo relative all'iter di approvazione del pacchetto.

Con riferimento alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla attuazione del diritto dell'Unione europea (cd. fase descendente),

- kk) **sottolinea** la presentazione da parte della Giunta regionale del “progetto di legge comunitaria regionale 2016” che, in attuazione degli indirizzi formulati dall’Assemblea legislativa nella Sessione europea 2015 e alla luce delle indicazioni ribadite nel corso dei lavori delle competenti commissioni assembleari di quest’anno, intende provvedere all’adeguamento dell’ordinamento regionale con riferimento alla **direttiva 2012/18/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio *sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio*, recepita dallo Stato con il decreto legislativo 105 del 2015;
- ll) con riferimento alla direttiva 2011/24/UE *concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera*, recepita dallo Stato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) entrato in vigore il 5 aprile 2014, e dalla Regione nel Titolo III della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), a seguito dell’aggiornamento fornito sul prosieguo delle attività di attuazione, **invita** la Giunta a continuare ad aggiornarla, tramite la competente commissione assembleare, sul seguito delle attività;
- mm) **invita** la Giunta regionale a monitorare il percorso di recepimento statale, effettuando nel frattempo le verifiche necessarie a garantire il successivo adeguamento dell’ordinamento regionale, procedendo eventualmente alla presentazione del progetto di legge europea regio-

nale ai sensi della legge regionale 16 del 2008, delle seguenti direttive: **direttiva 2014/94/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi*, il cui termine di recepimento è previsto il 18 novembre 2016; **direttiva 2014/52/UE** del 16 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, il cui termine di recepimento è previsto il 16 maggio 2017 e la **direttiva 2014/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 *relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici*, il cui termine di recepimento è previsto il 27 novembre 2018, e inserite nell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014); nonché la **direttiva 2015/2193/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 *relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi*, il cui termine di recepimento è previsto il 19 dicembre 2017;

- nn) **invita, inoltre**, la Giunta, alla luce del completamento del recepimento statale a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione, ad effettuare le verifiche necessarie a garantire il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale, procedendo eventualmente alla presentazione del progetto di legge europea regionale ai sensi della legge regionale n. 16 del 2008, delle seguenti direttive: **direttiva 2013/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, *recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)*, sulla quale evidenzia sia la trasversalità rispetto a diverse politiche regionali sia il recepimento effettuato dallo Stato con il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regola-*

mento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)); e cd. direttive appalti (**direttiva 2014/23/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; **direttiva 2014/24/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la **direttiva 2004/18/CE** e **direttiva 2014/25/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la **direttiva 2004/17/CE**) relativamente alle quali **segnala** l'adozione del decreto legislativo di attuazione 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);

- o) a seguito della definitiva adozione della *Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro*, **invita** la Giunta a verificare le modalità più idonee a dare attuazione alle raccomandazioni in essa contenute, assicurando il monitoraggio dei risultati raggiunti a tale riguardo, con particolare attenzione alla misurazione dell'efficacia occupazionale, anche in considerazione del collegamento con gli interventi previsti nel quadro del POR FSE 2014-2020 che tra i suoi obiettivi operativi prevede il reinserimento dei disoccupati di lunga durata, e dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET), attraverso la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale dei lavoratori. Con riferimento alla citata Raccomandazione ricorda, inoltre, che sulla proposta presentata dalla Commissione europea il 17 settembre 2015 era stata approvata la Risoluzione della I Commissione ogg. 1524/2015, e **invita** la Giunta a tener conto in sede di attuazione delle raccomandazioni del seguente indirizzo ivi contenuto: “*(...) per una maggiore appropriatezza degli strumenti di orientamento è im-*

portante valorizzare un approccio di ampio respiro, multisettoriale, che tenga insieme a tutti i livelli le politiche per la crescita e la creazione di occupazione, le politiche per la formazione e la riqualificazione professionale e che tenga adeguatamente in considerazione anche gli aspetti di genere e i carichi familiari;

- pp) **invita** la Giunta a continuare a monitorare l'iter delle proposte di atti legislativi europei sui quali la Regione si è pronunciata in fase ascendente, così da verificare, una volta approvate, le eventuali disposizioni di competenza regionale e garantire il rapido adeguamento dell'ordinamento ricorrendo, laddove possibile, allo strumento della legge europea regionale, previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008;
- qq) **rinnova l'invito** la Giunta regionale ad adoperarsi nelle opportune sedi affinché sia data rapida attuazione all'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012, laddove prevede che “*(...) Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*”, così da facilitare l'individuazione delle direttive o altri atti europei che incidono su materie di competenza statale e regionale.

Al fine di favorire la massima circolazione orizzontale e verticale delle informazioni,

- rr) **segnala, in adempimento dello specifico impegno assunto lo scorso anno, la pubblicazione della sezione del sito “L’Assemblea in Europa”,** accessibile dal sito internet dell’Assemblea legislativa, che costituisce il punto di raccolta unitario, per i cittadini e gli altri soggetti interessati, delle informazioni e dei risultati sulle attività di partecipazione della Regione ai processi decisionali europei;
- ss) **si impegna a mantenere un rapporto costante con il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni, il Network Sussidiarietà e la rete REGPEX, e le altre Assemblee legislative regionali, italiane ed euro-**

pee, anche tramite la partecipazione alle attività della CALRE, favorendo lo scambio di informazioni sulle rispettive attività, la collaborazione e lo scambio di buone pratiche per intervenire efficacemente nel processo decisionale europeo;

- tt) **ribadisce** l'impegno a verificare nelle sedi più opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con Risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012 per contribuire alla definizione della posizione italiana da sostenere nei negoziati presso le Istituzioni europee, considerato che la stessa legge prevede che il Governo riferisca delle osservazioni che riceve dalle Regioni, del seguito dato e delle iniziative assunte nella Relazione consuntiva annuale al Parlamento nazionale;
- uu) **sottolinea** l'importanza di dare attuazione, con continuità e nei tempi stabiliti dalla legge, all'articolo 24, comma 2, della legge n. 234 del 2012 che assicura, nelle materie di competenza delle regioni, l'informazione qualificata e tempestiva da parte del Governo sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, attraverso l'invio anche ai Consigli regionali e alle Giunte, tramite le rispettive Conferenze, delle relazioni elaborate dall'amministrazione con competenza prevalente per materia e inviate alle Camere dal Dipartimento per le politiche europee entro 20 giorni dalla trasmissione del progetto di atto legislativo, ai sensi dell' articolo 6, comma 4;
- vv) **si impegna** ad inviare la presente Risoluzione al Senato, alla Camera, al Governo - Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE).

Approvata a maggioranza dei presenti
nella seduta antimeridiana del 19 maggio 2016

Oggetto n. 2408

**Relazione della I Commissione per la Sessione europea
dell’Assemblea legislativa per l’anno 2016,
ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008**

INDICE

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

- 1.1. Il contesto di riferimento
- 1.2. L’audizione degli *stakeholders*

2. LA SESSIONE EUROPEA 2016

- 2.1. I principali temi su cui si è sviluppato il dibattito
- 2.2. L’esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016: partecipazione alla fase ascendente
- 2.3. L’esame della Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario per il 2015: partecipazione alla fase discendente

3 DOPO LA SESSIONE EUROPEA 2015

- 3.1. Il seguito dato alla Risoluzione dell’Assemblea legislativa ogg. 800 - Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione europea
- 3.2. I risultati della partecipazione alla fase ascendente dell’Assemblea legislativa
 - 3.2.1. Il seguito delle posizioni della Regione Emilia-Romagna assunte in esito agli indirizzi di fase ascendente della Sessione europea 2015

ALLEGATO I

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1.1. Il contesto di riferimento

La seconda Sessione europea della X legislatura regionale interviene in un contesto molto complicato, caratterizzato da grandi difficoltà e grandi sfide che stanno mettendo alla prova non solo la tenuta della *governance* europea, ma del progetto stesso di Unione europea. Le iniziative contenute nel programma di lavoro della Commissione europea di quest'anno, in effetti, risentono di questo contesto generale in cui alla situazione economica, finanziaria e occupazionale, si aggiungono le forti pressioni migratorie e la minaccia del terrorismo. Secondo la Commissione europea il programma di lavoro di quest'anno dovrebbe costituire, quindi, un “piano di intervento” in grado di far fronte a queste sfide attraverso l’attuazione di politiche e misure concrete ed efficaci.

In questo quadro generale, diventa molto complesso capire che ruolo hanno, o dovrebbero assumere, i territori e gli enti che li rappresentano. Dai lavori di quest'anno è emerso, infatti, in modo chiaro che, al di là delle competenze legislative che fanno capo alle regioni, le macro questioni sopra citate impattano fortemente anche a livello regionale e locale con la conseguente necessità di trovare strade e strumenti che garantiscano alle regioni, da un lato, di partecipare in modo efficace ai processi decisionali europei, veicolando le istanze dei territori, e dall'altro di adeguare velocemente l'ordinamento regionale alle regole europee quando queste intervengono in materie/settori di loro competenza.

In quest'ottica, si evidenzia la necessità di rivedere entro il 2016 la legge regionale n. 16 del 2008 (*Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale*), sia per gli aspetti non più in linea con l'attuale quadro normativo previsto dalla legge 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), sia per cogliere l'occasione di rivedere e migliorare gli attuali strumenti di partecipazione alla fase ascendente e discendente. In particolare, si ribadisce

l'importanza, sul piano interno, di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, anche attraverso l'adozione di misure organizzative, che garantiscano adeguato coordinamento e supporto tecnico ai decisori politici nelle diverse fasi dei processi di formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'UE; mentre, sul piano delle relazioni inter-istituzionali, è essenziale costruire basi ancora più solide di collegamento e collaborazione con il Governo, il Parlamento nazionale e le altre Regioni, italiane ed europee, e le Istituzioni dell'Unione europea. La revisione della legge regionale n. 16 del 2008 potrebbe inoltre rappresentare l'occasione per evidenziare il collegamento tra una corretta partecipazione ai processi decisionali europei e gli strumenti per il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale e i principi europei per "legiferare meglio", anche alla luce delle politiche regionali in materia di qualità della legislazione. Si ricorda, inoltre, che la legge regionale n. 16 del 2008 nasce come progetto di legge di iniziativa consiliare, di conseguenza è auspicabile che anche la legge di revisione segua il medesimo iter.

Con riferimento al tema del rafforzamento delle relazioni inter-istituzionali si segnala in primo luogo l'interesse della Regione, e dell'Assemblea legislativa in particolare, ad una collaborazione strutturata con il Parlamento europeo, soprattutto tramite i parlamentari europei. È appena il caso di ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è un co-legislatore, in posizione sostanzialmente paritaria rispetto al Consiglio UE, che interviene nei processi legislativi in quasi tutti i settori di competenza regionale. In quest'ottica, anche in attuazione di un indirizzo contenuto nella Risoluzione 800/2015 relativa alla Sessione europea dello scorso anno, è stato avviato un percorso di collaborazione tra Assemblea legislativa e ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo finalizzato a rafforzare il legame con i parlamentari europei, in particolare quelli eletti sul territorio, ma non solo, a partire dal loro coinvolgimento nell'audizione degli *stakeholders* della I Commissione assembrare sul programma di lavoro della Commissione europea 2016 (vedi par. 1.2). In questo senso potrebbe essere utile attivare questo tipo di collaborazione anche in merito alla condivisione degli esiti della Sessione europea dell'Assemblea legislativa e, successivamente,

te, sulle singole iniziative del Programma di lavoro della Commissione europea, segnalate nella Sessione di quest’anno e considerate di particolare rilievo. In questo senso, una prima “sperimentazione” è stata l’audizione in Commissione della relatrice del Parlamento europeo sul pacchetto di misure sull’economia circolare, in occasione dei lavori che hanno portato poi alla definizione della posizione della Regione e delle osservazioni (vedi par. 3.2.1). Il Parlamento europeo, e i parlamentari, potrebbero effettivamente costituire un canale privilegiato e diretto del territorio con Bruxelles soprattutto nel momento in cui, a seguito della individuazione delle priorità di fase ascendente in Sessione europea, l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale collaboreranno per la definizione della posizione della Regione sulle singole iniziative dell’UE.

Anche il Comitato delle regioni, organo consultivo che rappresenta gli interessi delle Regioni e degli enti locali in Europa, è uno degli strumenti di diretta partecipazione delle realtà territoriali ai processi decisionali dell’UE. Con riferimento specifico alla Regione si evidenzia che a seguito dell’applicazione dell’articolo 27 della legge n. 234 del 2012, che individua le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni e stabilisce, per garantire la rappresentanza delle Assemblee legislative regionali, che una “quota” di membri siano individuati tra i Presidenti delle Assemblee legislative regionali. Considerato che la Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna è, a partire dal 26 gennaio 2015, membro della commissione CIVEX⁽¹⁾ del Comitato delle regioni, le possibilità di partecipazione ai processi decisionali europei per la nostra Regione risultano rafforzate, soprattutto alla luce delle importanti sinergie con gli strumenti che già operano a livello regionale. In questo senso, un esempio di “sinergia” è stato il caso della *Proposta di raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro* sulla quale sono state formulate osservazioni nella Risoluzione della I Commissione ogg. 1524/2015, poi recepite nel parere del Comitato delle regioni approvato nella seduta plenaria del 10 e 11 febbraio 2016.

1) La Commissione CIVEX coordina le attività del Comitato delle regioni in materia di: cittadinanza, governance, affari esterni ed istituzionali.

A livello nazionale, con particolare riferimento al ruolo dell'Assemblea legislativa, si segnala un rafforzamento delle relazioni con il Parlamento avviate lo scorso anno con l'approvazione della risoluzione (Doc. XXIV, n. 35) approvata il 24 settembre 2014 dalla 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato, con cui è stata concordata l'opportunità di realizzare un'attività di programmazione che consenta di organizzare in tempo utile e coordinato, rispettivamente, i lavori parlamentari e delle Assemblee regionali, per la redazione dei pareri espressi nell'ambito del cd. *dialogo politico* con le Istituzioni europee o relativamente alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte di atti legislativi europei, anche tenendo conto delle osservazioni regionali⁽²⁾. Si ricorda che i punti qualificanti della citata intesa sono stati richiamati anche dalla XIV Commissione (Politiche europee) della Camera dei deputati nella Risoluzione del 16 dicembre 2014 sulla *Relazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2014)507 final)*. Si segnala, quindi, l'approvazione il 17 febbraio 2016 della Risoluzione (DOC. XXIV, N. 56) della 14^a Commissione del Senato che individua le principali iniziative del programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, tenuto conto anche del documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nonché delle Risoluzioni trasmesse dalle regioni che avevano già analizzato il programma di lavoro della Commissione europea. Nell'ottica di un rafforzamento della collaborazione interparlamentare, nella prospettiva di un unico filo conduttore che colleghi il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e, tramite questi, i parlamenti regionali con poteri legislativi, si richiama quanto previsto nella sopra citata Risoluzione che con riferimento agli *"aspetti istituzionali"* impegna il Governo a *"(...) promuovere la legittimità del processo decisionale europeo, e il riavvicinamento dei cittadini europei alle istituzioni dell'Unione europea, favorendo un rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali (...)"*.

2) Si richiamano a tal proposito gli articoli 8, 9 e 25 della legge n. 234 del 2012 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*).

Il percorso di collaborazione avviato lo scorso anno è proseguito nel 2015, con la stipulazione il 3 dicembre di un Protocollo di intesa tra il Senato della Repubblica e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome finalizzato a favorire il più ampio raccordo e coordinamento tra le Assemblee legislative a livello nazionale ed europeo.

Un altro aspetto fondamentale, che riguarda direttamente l'Assemblea legislativa in quanto organo rappresentativo eletto direttamente dai cittadini, è il tema della partecipazione e della trasparenza finalizzato a garantire una maggiore permeabilità dei processi decisionali europei alle esigenze dei territori e, quindi, una maggiore “accettazione” delle decisioni assunte a livello europeo da parte dei destinatari, a tutti i livelli (locale, regionale e nazionale). In questo senso, si segnala la scelta dell'Assemblea legislativa di continuare a promuovere il coinvolgimento degli *stakeholders* regionali in questi processi, in primo luogo, attraverso l'audizione sul programma di lavoro della Commissione europea (vedi paragrafo 1.2) e con la pubblicazione, in occasione dell'avvio dei lavori della Sessione europea di quest'anno, della sezione “L'Assemblea in Europa”, accessibile direttamente dall'home page del sito dell'Assemblea legislativa, che costituirà il principale punto di accesso alle informazioni sulle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. La creazione di una sezione dedicata a questi temi, infatti, è finalizzata a facilitare e rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, garantire una maggiore interazione della Regione con i diversi livelli istituzionali coinvolti a livello nazionale ed europeo, con l'ulteriore fondamentale obiettivo di informare in modo trasparente tutti i soggetti interessati del territorio (enti locali, imprese, associazioni di categoria, cittadini) per garantire loro, in futuro, una partecipazione sempre più ampia ed efficace alla formazione e attuazione delle politiche (e delle regole) europee.

Per completare il quadro, si segnala, in conclusione, la collaborazione con le altre Assemblee regionali presso la Conferenza dei Presidenti delle As-

semblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che svolge anche attività di coordinamento tra le Commissioni consiliari competenti in materia europea, con lo scopo di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni con le altre assemblee. Con la stessa finalità l’Assemblea prosegue a fornire il proprio contributo ai lavori consultivi del Comitato delle regioni nell’ambito della rete per il monitoraggio della sussidiarietà e partecipando attivamente anche alla rete REGPEX. Ogni Risoluzione approvata dalla I Commissione in esito all’esame delle proposte dell’Unione europea, infatti, è sempre portata all’attenzione dei membri della rete, viene pubblicata sul sito internet del Network e condivisa con la rete REGPEX, insieme agli atti di indirizzo approvati presso gli altri parlamenti regionali europei in riferimento agli stessi atti dell’UE. Si segnala, inoltre, la partecipazione dell’Assemblea legislativa alle attività della Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE).

1.2. Audizione degli *stakeholders*

Anche quest’anno, in preparazione dei lavori della Sessione europea 2016 dell’Assemblea legislativa, l’11 dicembre 2015 la I Commissione ha svolto l’audizione degli *stakeholders* sul programma di lavoro della Commissione europea. L’audizione ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente e in modo trasparente il “sistema regionale” nell’individuazione delle priorità da seguire, sia nel corso dei lavori della Sessione europea annuale dell’Assemblea legislativa, sia nell’ambito delle iniziative che vi daranno seguito. L’audizione di quest’anno ha visto il coinvolgimento dei parlamentari europei della circoscrizione nord-est, grazie alla collaborazione avviata dall’Assemblea legislativa con l’Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo, finalizzata a costruire nel tempo un “dialogo strutturato” con i parlamentari europei che rappresentano un veicolo fondamentale per rappresentare e veicolare le esigenze e le posizioni del territorio regionale direttamente in Europa. Hanno partecipato all’incontro gli Onorevoli Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge ed Elly Schlein.

Nel corso dell’incontro, ai “portatori di interesse” è stato richiesto di formulare le proprie considerazioni, in generale, sulle politiche dell’Unione

europea e, in particolare, sulle iniziative valutate di maggior interesse elencate dalla Commissione europea nel suo programma annuale di lavoro. L’audizione degli *stakeholders*, infatti, è il principale strumento di partecipazione previsto dalla legge regionale n. 16 del 2008 attraverso cui “tastare il polso” di enti locali, associazioni di categoria, imprese e altre forme di associazioni, su come vengono percepite dai principali destinatari, in generale, le politiche dell’Unione europea e, nello specifico, gli interventi che la Commissione europea preannuncia nel suo programma di lavoro. L’aspetto più rilevante di questa modalità di coinvolgimento è che i contributi dei partecipanti integrano l’attività istruttoria delle commissioni assembleari per la Sessione europea dell’Assemblea legislativa. Per facilitare lo svolgimento dell’incontro è stata trasmessa, prima dell’audizione, una scheda di supporto con una selezione indicativa delle iniziative contenute nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, rientranti nella competenza legislativa regionale, ritenute di potenziale maggior impatto per il territorio.

A differenza degli anni precedenti, l’audizione di quest’anno è stata introdotta dalla Presidente dell’Assemblea legislativa, Simonetta Saliera, cui sono seguiti gli interventi dell’Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione, università, ricerca e lavoro, Patrizio Bianchi, e del Direttore dell’Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo, Bruno Marasà. Il Presidente della I Commissione assembleare, Massimiliano Pompignoli, ha quindi aperto i lavori dell’audizione dando prima la parola ai parlamentari europei e poi ai portatori di interesse.

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nelle attività della Regione che riguardano i processi decisionali europei e la necessità di creare un “filo diretto” tra istituzioni e territori, sfruttando maggiormente il canale fornito dagli organi rappresentativi, come il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale e i Parlamenti regionali. È stata sottolineata la necessità di lavorare per aumentare la trasparenza dei processi decisionali soprattutto europei, che continuano ad essere percepiti come meccanismi lunghi e nebulosi, poco comprensibili per i cittadini. È stato evidenziato, inoltre,

che è un compito essenziale delle istituzioni “parlamentari” adoperarsi per costruire questo “dialogo strutturato”, facendosi portavoce delle istanze del territorio e dei cittadini, e impegnandosi direttamente nella costruzione di una collaborazione attiva che coinvolga il Parlamento europeo (soprattutto attraverso i parlamentari europei), il Parlamento nazionale (in questa direzione va infatti l’intesa siglata il 3 dicembre tra Senato della Repubblica e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative che ha ad oggetto la creazione di meccanismi di raccordo sulla partecipazione ai processi decisionali europei) e, ovviamente, il Comitato delle regioni (organo consultivo dell’UE, che rappresenta gli enti territoriali e locali in Europa). In sintesi, è stata segnalata la necessità di costruire, a partire dal basso, una “cultura legislativa” basata sulla creazione di un canale diretto tra la dimensione locale e quella europea, grazie al ruolo di filtro che devono svolgere le istituzioni, a tutti i livelli. Dal punto di vista regionale è stata segnalata l’importanza di una stretta collaborazione tra Assemblea legislativa e Giunta per rendere sempre più efficaci i meccanismi di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto europeo. I parlamentari europei, in particolare, hanno sottolineato la necessità di impostare un metodo di lavoro collaborativo che consenta di portare in Europa le istanze, ma anche le specificità e le eccellenze dei territori, che devono essere inglobate e trovare spazio nei complicati processi decisionali europei, per contribuire concretamente al processo di integrazione e alla costruzione di politiche europee più condivise, comprensibili e attuabili. In particolare, è stata segnalata la disponibilità a costituire un canale diretto presso le Istituzioni europee, ma anche a svolgere nei territori un ruolo “divulgativo” sull’Unione europea, i suoi meccanismi di funzionamento e le possibilità che fornisce, considerato ormai indispensabile alla luce delle innegabili criticità che ci sono nel rapporto tra UE e cittadini. In questo contesto tutte le iniziative volte a migliorare i “canali di comunicazione”, ad aprire alla partecipazione e alla conoscenza, sono state evidenziate come indispensabili per far fronte alla generale crisi di fiducia verso le istituzioni, a tutti i livelli, e alle sfide enormi che l’UE e gli Stati membri si trovano ad affrontare (im-

migrazione, terrorismo, crisi economica, disoccupazione...).

Entrando nel merito del programma di lavoro 2016 della Commissione europea, è stato ricordato che le dieci priorità di intervento in cui rientrano le iniziative del programma di quest'anno, sono riconducibili a tre grandi tematiche: 1) lavoro ed economia; 2) sostenibilità ed energia e il tema ancora più ampio di 3) un nuovo *welfare*, sulle quali esiste un corpus normativo regionale molto ampio. Di conseguenza il contributo della Regione Emilia-Romagna ai processi decisionali dell'UE su questi temi può essere molto qualificato e fornire ampi spunti di riflessione, oltre che possibili soluzioni ed esempi di politiche ed interventi. In particolare, è stata segnalata l'Agenda per le nuove competenze, che rappresenterà un tema cruciale, sul quale si stanno impostando a livello regionale interventi legislativi e progetti finanziati con i fondi strutturali. Altri temi centrali sono le misure sull'economia circolare, il completamento del mercato unico, il tema dell'energia. A fronte di *dossier* così importanti la questione del coinvolgimento delle categorie rappresentative del territorio e, con diverse modalità, dei cittadini resta un tema centrale sul quale la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa devono continuare a collaborare.

All'audizione di quest'anno hanno partecipato i rappresentanti di: FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali); Confservizi Emilia-Romagna; Movimento Federalista Europeo Reggio Emilia; Fondazione ANT Onlus; Confagricoltura - Emilia-Romagna; CNA - Emilia-Romagna; Associazione Onlus - L'isola che c'è; COOP - Emilia-Romagna; Legacoop Emilia-Romagna; Uncem - Emilia-Romagna; Unioncamere - Emilia-Romagna; CGIL - Emilia-Romagna; Università Studi Bologna; Confindustria - Emilia-Romagna; Confcooperative - Emilia-Romagna.

Hanno partecipato, inoltre, all'incontro rappresentanti del Comune di Ravenna, del Comune di Imola, del Comune di Bologna e del Comune di Ferrara.

Dopo una breve illustrazione su finalità e procedure, tenuta dal Presidente della I Commissione, è stato dato spazio agli interventi. Nei due interventi che sono stati svolti, sono state fornite indicazioni e spunti di riflessione sul programma di lavoro per il 2016 per "indirizzare" i lavori della Sessione europea, individuando le iniziative di maggior interesse

per la fase ascendente e segnalando le tematiche considerate di maggior rilievo. I principali temi toccati quest'anno sono stati il clima e l'ambiente, le politiche energetiche, il tema dell'occupazione e del welfare e, di conseguenza, è stata segnalata la centralità delle iniziative di attuazione del Pacchetto sull'Unione dell'energia, dell'economia circolare, nonché le proposte legislative relative al sistema di scambio delle quote di emissioni (cd. *Emission trading*) e le iniziative collegate al tema del lavoro come il pacchetto sulla mobilità dei lavoratori, l'Agenda per le nuove competenze, ma anche il tema della fiscalità nell'UE.

Più nel dettaglio, è stata evidenziata la centralità del tema dell'energia e la necessità di costruire finalmente un mercato interno europeo dell'energia che sia in grado di porre rimedio alle differenze tra i diversi Stati membri sui costi dell'energia, che si traducono inevitabilmente in distorsioni delle condizioni di concorrenza tra le imprese europee. È stata segnalata l'importanza di cogliere il senso della costruzione di una economia circolare non collegata unicamente al tema, pur centrale, della produzione e gestione dei rifiuti, ma da intendere come l'avvio della costruzione di un nuovo modello economico basato su processi produttivi innovativi che guarda al ciclo dei prodotti e della produzione a 360 gradi, affrontando temi ormai centrali come lo spreco alimentare. È stato evidenziato, inoltre, il tema della fiscalità e la necessità di una politica a livello europeo che affronti finalmente il tema del cd. *dumping fiscale* che troppo spesso si collega alla delocalizzazione delle imprese e al conseguente depauperamento del tessuto industriale dei territori, con un impatto particolarmente evidente sulle realtà caratterizzate da piccole e medie imprese, ma non solo e, ovviamente, sull'occupazione.

Da un punto di vista metodologico sono stati evidenziati: da un lato, la necessità di semplificare e rendere più trasparenti i processi decisionali a livello europeo, ma anche tutta la successiva fase di recepimento delle direttive e di attuazione delle altre normative europee che hanno un forti impatto sul sistema produttivo, che risente di normative spesso troppo complesse, stratificate ai diversi livelli di regolazione (europeo, nazionale e regionale) e i cui tempi di attuazione sono ancora troppo lun-

ghi; dall'altro, l'importanza degli strumenti partecipativi che dovrebbero essere meno sporadici e più strutturali durante i processi di formazione delle politiche, a tutti i livelli, e il ruolo chiave che devono svolgere i soggetti rappresentativi. A conclusione degli interventi, il Presidente della I Commissione ha chiuso i lavori della giornata.

Si segnala, in conclusione, che il materiale e la documentazione prodotta a supporto dei lavori per l'Audizione e soprattutto i contributi e le osservazioni forniti dai partecipanti all'incontro, sono disponibili e accessibili nella sezione del sito “L'Assemblea in Europa”, accessibile direttamente dall'home page dell'Assemblea legislativa.

2. LA SESSIONE EUROPEA 2016

I lavori delle Commissioni assembleari per la Sessione europea dell'Assemblea legislativa si sono concentrati sull'analisi dei documenti assegnati ⁽³⁾, con l'approvazione da parte delle commissioni dei pareri contenenti le osservazioni sulla fase ascendente e discendente per gli aspetti di rispettiva competenza, nonché di indirizzi sulle tematiche politiche più generali valutate di maggior rilievo. Di grande importanza sono state le sollecitazioni pervenute alle commissioni assembleari da parte dei partecipanti all'audizione degli *stakeholders* sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2016. Gli approfondimenti in Commissione si sono svolti in presenza, e attraverso il confronto, con gli esponenti politici e dei tecnici della Giunta regionale.

Si sottolinea che il raccordo tecnico e politico tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, già a partire dai lavori per la Sessione europea, è l'elemento chiave per riuscire a definire posizioni condivise che impegnano

3) Programma di lavoro della Commissione europea (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2016 “È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione” - COM (2015) 610 final del 27.10.2015); Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo per il 2015 e Rapporto conoscitivo all'Assemblea legislativa per la Sessione europea per l'anno 2016 (DGR ogg. n. 390/2016), predisposti dalla Giunta regionale.

la Regione nel suo complesso, indirizzando le successive attività di negoziato proprie della Giunta regionale. In questo senso, è fondamentale l’attività di supporto delle commissioni assembleari da parte del Gruppo di lavoro Giunta - Assemblea per la fase ascendente, del Gruppo di lavoro della Giunta regionale per la fase discendente, nonché di tutti i diversi servizi dell’Assemblea e della Giunta regionale coinvolti di volta in volta, che anche quest’anno ha permesso di approfondire le diverse tematiche affrontate e di individuare gli argomenti di interesse regionale su cui concentrare l’azione della Regione. Questa attività istruttoria preliminare è indispensabile per acquisire l’insieme di informazioni e conoscenze necessarie per i successivi lavori che hanno portato alla redazione della presente relazione e della proposta di risoluzione per l’Aula.

2.1. I principali temi su cui si è sviluppato il dibattito

I lavori delle commissioni assembleari e i risultati della audizione degli *stakeholders* sul programma di lavoro per il 2016 della Commissione europea hanno evidenziato alcuni temi di particolare rilievo politico, oltre che tecnico. Si tratta, in particolare, dei seguenti:

SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE

Con riferimento alle politiche regionali di sostegno alla competitività del sistema produttivo regionale, è stata evidenziata l’importanza dell’avvio operativo del POR FESR 2014-2020 e segnalata la necessità di un’attuazione costante degli interventi finalizzati a sostenere e finanziare, in stretta connessione con la Strategia regionale di specializzazione intelligente, iniziative e progetti per migliorare l’attrattività del territorio, la capacità di fare sistema e lo sviluppo di imprese innovative. In linea con quanto già sottolineato in occasione della formulazione di osservazioni sulla nuova Strategia europea per il mercato unico, è stata evidenziata l’importanza di politiche mirate al sostegno del sistema delle PMI e dell’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi. In questo senso un particolare ruolo possono assumere le *start-up* innovative, che necessitano però di un contesto normativo di riferimento adeguato e, insieme alle altre PMI, di meccanismi facilitati di accesso al credito e modalità innovative di finan-

ziamento. In quest'ottica la Giunta regionale è stata invitata ad attivarsi nelle opportune sedi, nazionali ed europee, affinché gli strumenti di finanziamento e accesso al credito, come il FEIS, siano resi accessibili anche per le PMI e le imprese impegnate in progetti altamente innovativi.

È stata ribadita, inoltre, la centralità di quanto segnalato nelle osservazioni formulate nella Risoluzione della I Commissione ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016 sulla strategia europea *“Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese”*: l'alleggerimento del carico burocratico e la previsione di nuovi meccanismi incentivanti per il finanziamento privato a sostegno della dinamicità delle *startup*, accompagnati da una revisione in termini di semplificazione delle piattaforme informatiche introdotte a livello europeo per il trattamento dei dati relativi alle imprese.

È stato evidenziato il ruolo chiave delle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle comunitarie, sia per lo sviluppo di strumenti innovativi di accesso al credito e lo sviluppo del *crowdfunding*, sia per orientare l'azione dei *players* tradizionalmente presenti sul mercato finanziario verso approcci più aperti e disponibili al credito ed all'investimento nei confronti delle imprese più piccole e delle *startup*. È stato sottolineato, inoltre, il valore di politiche orientate verso gli *open data* e la piena trasparenza delle decisioni, che devono essere incoraggiate e sostenute come pilastro della democrazia economica e sociale, su cui si basano i principi fondatori dell'Unione europea.

È stata segnalata l'importanza di coniugare il perseguitamento dell'obiettivo di un rafforzamento del sistema produttivo, con altre priorità quali la promozione di un'occupazione di qualità, la non discriminazione, nonché i principi e le strategie per uno sviluppo sostenibile, come sanciti dal Patto per il Lavoro e ripresi e ribaditi in numerosi atti della Regione Emilia-Romagna. A tale riguardo la Giunta è stata invitata a promuovere la messa a disposizione di servizi per il lavoro in grado di determinare esiti occupazionali positivi ed assicurare il costante monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo all'occupazione. La Giunta è stata invitata, inoltre, ad attuare gli interventi e i progetti integrando queste priorità anche attraverso la costante applicazione della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese, adottata con la D.G.R. 627/2015, che nell'ambito

delle politiche regionali, in attuazione della strategia dell'UE, dovrebbe contribuire al conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia Europa 2020 finalizzata a promuovere un nuovo modello di crescita economica che sia al contempo intelligente, sostenibile e inclusiva.

ENERGIA

È stata valutata positivamente la consapevolezza, espressa nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, del ruolo dell'Unione Europea definito *“uno dei principali attori dei negoziati di Parigi sul clima”* ed è stato apprezzato il fatto che *“l'attuazione del pacchetto sull'energia e il clima per il 2030 sarà una delle grandi priorità del prossimo anno in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati”*, per cui *“nel 2016 la Commissione presenterà una proposta per ripartire gli sforzi nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS), come ... l'agricoltura...”*. A tale riguardo la Giunta è stata invitata a seguire con attenzione il processo individuato dalla Commissione europea ed a sostenere il conseguente processo di traduzione regolativa ed operativa.

È stata valutata positivamente l'intenzione, espressa nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, di *“accelerare la transizione energetica, [per cui] la Commissione proporrà anche iniziative riguardanti: una nuova organizzazione del mercato energetico, onde raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 in materia di interconnessione elettrica (capacità di trasferimento verso i paesi vicini del 15% dell'energia prodotta); la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica”*. La Giunta è stata, quindi, invitata a seguire con attenzione il processo individuato dalla Commissione europea ed a sostenere il conseguente processo di traduzione regolativa ed operativa. Particolarmente rilevanti risultano, infatti, le possibilità di sostenere processi di decentramento produttivo e di trasformazione delle reti di distribuzione verso il modello della *smart grid*, condizione indispensabile per raggiungere due fondamentali obiettivi della strategia europea, vale a dire quello della costruzione dell'Unione dell'energia resiliente e di un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida.

Con riferimento al tema delle politiche energetiche, premesso che quanto fatto in questi anni in termini di adeguamento dell'ordinamento regionale al quadro normativo delineato a livello europeo e nazionale, rientra nell'obiettivo più generale di modificare l'attuale modello di sviluppo verso un modello in grado di coniugare crescita economica, tutela delle risorse naturali e ambientali, tutela della salute e promozione di un'occupazione di alta qualità, è stato ribadito quanto già esplicitato nelle Risoluzioni della I Commissione 1453 e 1454 del 13 ottobre 2015 sulla necessità di una maggiore integrazione orizzontale e verticale, a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) delle politiche e degli interventi climatico-ambientali, di utilizzo e tutela del suolo, e di incentivazione delle fonti rinnovabili e di efficienza energetica, che dovrebbe partire dalla definizione di un'unica strategia energetico - ambientale già a livello europeo. È stato riaffermato, quindi, l'interesse per il percorso di revisione della normativa europea in materia di energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico, avviato dalla Commissione europea che presenterà nel 2016 una serie di iniziative chiave nel contesto del Pacchetto Unione dell'energia, ed è stata segnalata sin d'ora la necessità di interventi concreti finalizzati a rendere più coerenti tra di loro le normative che intervengono nel settore dell'energia e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, che dovranno essere riviste in un'ottica di tutela degli interessi pubblici di difesa della salute e di promozione di attività produttive e di sistemi di approvvigionamento sostenibili in un contesto nel quale sono presenti diversi interessi in gioco, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi e burocratici, così da garantire finalmente un contesto di riferimento certo per gli operatori e una tutela adeguata dei cittadini/consumatori, i destinatari finali delle politiche.

In conclusione, **è stato espresso** interesse ed apprezzamento per le indicazioni che emergono dal programma di lavoro della Commissione europea relative alla promozione dell' *"uso di sistemi di tariffazione stradale non discriminatori sulla base dei principi «chi usa paga» e «chi inquina paga»"* e alla volontà di *"accelerare la transizione energetica"* attraverso una *"nuova organizzazione del mercato energetico, onde raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 in materia di interconnessione elettrica (ca-*

pacità di trasferimento verso i paesi vicini del 15% dell'energia prodotta); la sicurezza degli approvvigionamenti energetici; le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica”.

AGRICOLTURA

Relativamente alle politiche regionali in materia di agricoltura, è stata evidenziata la scelta della programmazione regionale che ha individuato come elemento centrale il perseguitamento della competitività delle imprese attraverso la qualificazione del lavoro, l'innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo equilibrato di tutto il territorio agricolo regionale. Le azioni conseguenti si sono caratterizzate per una forte integrazione tra le misure e gli strumenti a disposizione, per realizzare uno sviluppo inclusivo e strutturale del comparto agricolo regionale. In quest'ottica, è stata sollecitata una maggiore informazione e diffusione delle informazioni sulle opportunità europee di sostegno agli investimenti privati, unitamente all'aggiornamento degli strumenti già disponibili che includa le opportunità di finanziamento e accesso al credito per gli imprenditori del cd. pacchetto *BEI-Compass*.

ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

Relativamente ad un altro importante provvedimento europeo in materia di agricoltura, il pacchetto OCM (Organizzazione Comune di Mercato) unica, è stata segnalata la necessità che gli organismi europei provvedano ad emanare in tempi rapidi gli specifici atti di indirizzo, tutt'ora mancanti, dal momento che proprio da questi deriva la compiutezza del regime di sostegno al settore dell'ortofrutta, che rappresenta uno degli elementi distintivi dell'agricoltura regionale a livello nazionale ed europeo. A questo proposito, è stata evidenziata la necessità di sostenere l'azione della Giunta nel sollecitare la Commissione europea ad emanare gli specifici atti di indirizzo necessari a completare l'aggiornamento del regime di sostegno al settore.

USO E PROTEZIONE DEL SUOLO

Alla luce di quanto riportato nel Rapporto conoscitivo della Giunta regio-

nale per la Sessione europea 2016 dell'Assemblea legislativa e della Relazione programmatica 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, come indirizzo generale, è stato segnalato un forte interesse per il tema della protezione del suolo e in particolare per le future iniziative (legislative) che la Commissione europea presenterà per dare seguito all'impegno preso nell'ambito del Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (Decisione n. 1386/2013/EU), relativamente ad un uso sostenibile del suolo e alla definizione di una politica europea di protezione del suolo, anche alla luce del Pacchetto sull'Unione dell'energia che prevede, tra le proposte ancora da presentare, anche una decisione sulla ripartizione degli sforzi e l'inclusione del settore "uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura" (LULUCF) nel quadro sul clima per il 2030.

TURISMO

Con riferimento al settore del turismo, in linea con gli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa in occasione della Sessione europea dello scorso anno, è stata ribadita l'importanza del settore per lo sviluppo economico ed occupazionale di tutta l'Unione europea, anche attraverso azioni che valorizzino le aree decentrate attraverso progettualità legate alla de-stagionalizzazione e a nuovi target di domanda in crescita, come quelli del turismo sociale e del turismo d'argento (ribadito anche nel Parere su NAT-VI/005 Comitato delle Regioni "Turismo a Misura di Anziano") e del turismo legato alla memoria. È stata riaffermata, quindi, la necessità di approntare una strategia europea in grado di supportare, a livello finanziario e di programmazione degli interventi, le politiche attivate dagli Stati membri e dalle regioni per sfruttare i punti di forza dei territori, realizzare benefici economici e accrescere la competitività di quella che già oggi è la terza attività socioeconomica dell'UE.

CONCESSIONI DEMANIALI

Nell'ottica di avviare e sostenere a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) politiche e interventi in grado di rafforzare il settore turistico e la capacità di fare sistema, partendo dalle considerazioni già formulate

in occasione della Sessione europea dello scorso anno sull'affidamento delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, considerato l'impatto di questo tema sul modello di sviluppo turistico emiliano-romagnolo e la scadenza ormai prossima della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla compatibilità della proroga automatica delle attuali concessioni sino al 2020, prevista dalla normativa nazionale italiana, rispetto alla direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi sul mercato UE (cd. direttiva Bolkestein) è stato richiesto di proseguire il percorso già attivato e aperto ai soggetti interessati per trovare una soluzione definitiva a livello normativo che dia certezza agli operatori del settore, è stata ribadita la necessità, improrogabile, di approvare al più presto a livello nazionale una legge complessiva di riordino delle concessioni demaniali che definisca le linee guida principali, con il coinvolgimento attivo di regioni ed enti locali, e negoziata con l'Unione europea e la Giunta è stata invitata a continuare ad impegnarsi in tal senso nelle opportune sedi in linea con la posizione delle regioni espressa in Conferenza delle regioni il 25 marzo 2015.

STRATEGIA EUROPEA PER LA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

Con riferimento al percorso di revisione della policy dell'UE sul tema della parità tra donne e uomini post 2015, è stato dato atto della partecipazione da parte della Giunta regionale per conto della Regione, in attuazione dell'indirizzo formulato dall'Assemblea legislativa in occasione della Sessione europea dello scorso anno, alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sul tema "Parità tra uomo e donna nell'UE" che aveva l'obiettivo di raccogliere il punto di vista di soggetti qualificati, pubblici e privati, che operano nel settore in vista della successiva adozione della nuova strategia post 2015, e della presentazione da parte della UE dei report *"Vision for gender equality"* e *"Forum on the future of gender equality in the european Union"*, che fa il bilancio dei risultati ottenuti con la strategia 2010-2015 e delle criticità ancora aperte in vista del raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 sulla parità di genere. Questo percorso ha portato nel 2016 alla presentazione da parte dei servizi della Commissione europea del documento *"Strategic engagement for gender equality 2016-2019"*, che nel quadro delle priorità già definite

dalla precedente strategia indica le future tappe e percorsi che dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere dopo il 2015. Pur apprezzando la definizione di un nuovo piano di azione post 2015, sono state condivise le considerazioni formulate dal Parlamento europeo nella *Risoluzione del 3 febbraio 2016 su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna in Europa dopo il 2015* sul fatto che nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 non risulta alcun riferimento specifico alla strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere post-2015 e che, anziché procedere alla presentazione di una nuova strategia da sottoporre ad un ampio e approfondito dibattito pubblico finalizzato a comprendere cosa non ha funzionato nelle politiche sinora adottate e quali azioni intraprendere in futuro per rendere le politiche sull'uguaglianza di genere più incisive e concrete, la Commissione europea si sia limitata a pubblicare un documento di lavoro dei suoi servizi che delinea un piano di azione di soli tre anni, dal 2016 al 2019. È stato auspicato, dunque, che la Commissione europea dia seguito all'invito del Parlamento europeo a “*(...) riesaminare la propria decisione e ad adottare una comunicazione su una nuova strategia per l'uguaglianza di genere e i diritti della donna 2016-2020, che affronti le questioni legate all'uguaglianza di genere e che sia in linea con l'agenda internazionale, segnatamente con il documento finale di Pechino +20, del 2015, e con il nuovo quadro per “L'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE (2016-2020)”,*

e la Giunta è stata invitata ad attivarsi nelle opportune sedi, a livello nazionale ed europeo, per riaprire il dibattito sulla futura strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere.

OCCUPAZIONE FEMMINILE

Con riferimento al tema dell'occupazione femminile, è stata segnalata l'importanza della previsione nel Patto per il lavoro siglato il 20 luglio 2015 di una sezione dedicata all'uguaglianza di genere che, attraverso le politiche attive per il lavoro e il ruolo chiave dei servizi pubblici per l'impiego, ha come obiettivo l'incentivazione e qualificazione dell'occupazione femminile e il contrasto alle differenze retributive tra donne e uomini

(cd. *gender pay-gap*). La Giunta è stata, dunque, invitata a dare attuazione a quanto previsto dal Patto per il lavoro, sfruttando a tal fine anche i finanziamenti previsti dal POR FSE 2014-2020 che prevede un'attenzione particolare al tema delle pari opportunità nel contesto dei progetti sulle politiche attive del lavoro e di reinserimento nel mondo del lavoro, e l'insieme di azioni e interventi previsti dalla legge regionale 6/2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) che dell'approccio trasversale e dell'integrazione nelle diverse politiche fa la sua cifra distintiva. Nella stessa ottica la Giunta è stata invitata a porre particolare attenzione all'attuazione dei principi contenuti nella Carta per la responsabilità sociale di impresa approvata con la D.G.R. 627/2015 che riguardano *la promozione delle pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire i processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità; favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro e l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale*. A questo proposito, è stata richiamata l'attenzione sul fatto che per due terzi il ruolo del *caregiver* familiare è svolto da donne e che questo richiede una adeguata flessibilità del sistema occupazionale, nonché una forte integrazione del welfare di prossimità, per evitare segregazione e *worn out* femminile, in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2014 *“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”*.

VIOLENZA DI GENERE

Con riferimento al tema della violenza di genere, è stato segnalato positivamente il recepimento da parte dello Stato della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI* con l'adozione del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI),

che si considera un passo in avanti importante e concreto per il contrasto al crescente fenomeno della violenza di genere. La direttiva rappresenta, infatti, un punto di riferimento giuridico importante anche ai fini dell'attuazione delle previsioni della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e, in particolare, del *Piano regionale contro la violenza di genere*, previsto dall'art. 17 della legge regionale, il cui iter di approvazione è stato avviato formalmente nel dicembre 2015 e che, dopo un percorso di confronto aperto con il territorio, dovrebbe entrare in vigore nel mese di maggio 2016 e diventare uno strumento operativo per rafforzare e consolidare il sistema di prevenzione e di protezione delle donne vittime di violenza. È stata segnalata, inoltre, come misura concreta di contrasto alla violenza contro le donne, la lotta agli stereotipi di genere e condiviso quanto esplicitato nella *Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea* secondo cui “(..) i ruoli e gli stereotipi tradizionali associati al genere continuano a esercitare una forte influenza sulla suddivisione dei ruoli tra donne e uomini in casa, sul lavoro e nella società in generale, e che le donne sono rappresentate come coloro che si occupano della casa e dei figli mentre gli uomini sono considerati i responsabili del sostentamento e della protezione della famiglia; che gli stereotipi di genere tendono a perpetuare lo status quo degli ostacoli ereditati dal passato che impediscono di raggiungere la parità di genere e a limitare il ventaglio di scelte occupazionali e lo sviluppo personale delle donne, impedendo loro di realizzare appieno il proprio potenziale in quanto individui e attori economici, e rappresentano pertanto forti ostacoli al conseguimento della parità tra donne e uomini”. È stato assunto, quindi, l'impegno, in collaborazione con la Giunta, a dare attuazione nel contesto delle politiche regionali alle indicazioni previste nella Risoluzione e a proseguire nelle iniziative, in attuazione della legge regionale n. 6 del 2014, finalizzate alla diffusione di una cultura attenta alle differenze e al contrasto agli stereotipi, capace di considerare l'apporto delle donne nell'economia e nella società, accanto ad un'effettiva parità, come elementi fondamentali dei processi di sviluppo locale e l'uscita dalla crisi.

TUTELA DEI MINORI

È stata segnalata, con riferimento al tema della tutela dei minori in difficoltà, in linea con le indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione del 20 febbraio 2013 (2013/112/UE) *Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale*, l'attuazione da parte della Regione di una serie di interventi incentrati sui servizi educativi che rappresentano un fattore chiave delle politiche regionali di contrasto alle situazioni di svantaggio sociale che interessano i minori, anche nell'ottica di evitare le misure di allontanamento dai nuclei familiari. Nella stessa prospettiva, dato atto che la revisione della normativa e delle politiche regionali, negli ultimi anni, ha consentito di stabilizzare l'offerta educativa per la popolazione 0-3 anni al 34,6%, superando l'obiettivo del 33% stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel 2002, la Giunta è stata invitata a proseguire nella definizione e attuazione di politiche e interventi a sostegno dell'infanzia e di lotta allo svantaggio sociale, in linea con la strategia di intervento delineata dalla Commissione europea nella Comunicazione dal titolo "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" - COM (2011) 66 del 17 febbraio 2011.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CULTURA DELLA PACE

Con riferimento alla materia della cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e cultura della pace, è stato evidenziato che le recenti crisi umanitarie in Africa e Medio Oriente, con la conseguente emergenza dei richiedenti protezione internazionale, stanno richiamando l'attenzione di Governo e Organismi internazionali sulla necessità di un'azione più incisiva anche a livello di cooperazione internazionale allo sviluppo. Purtroppo questa attenzione non sempre si traduce in un aumento delle risorse messe a disposizione e ad una reale efficacia degli interventi. È stato ritenuto, quindi, indispensabile prestare la maggiore attenzione possibile alle questioni internazionali, chiedendo un forte impegno da parte della nostra Regione, e cercando di intervenire anche a supporto degli operatori del settore per facilitare l'accesso ai finanziamenti messi a disposizione

dai principali *donors* internazionali. Alla luce di queste considerazioni, la Giunta è stata invitata a porre in essere tutte le iniziative utili a facilitare la messa in rete degli operatori del settore, supportandone in modo coordinato l'azione, così da raggiungere la “massa critica” necessaria a consentire l’elaborazione di proposte progettuali competitive, in grado di accedere ai finanziamenti messi a disposizione dai principali donatori nazionali e internazionali e la sostenibilità dei progetti finanziati, e a promuovere un coordinamento tra i diversi assessorati, in considerazione della trasversalità della materia della cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e cultura della pace.

ACCORDI COMMERCIALI

È stata espressa con forza l'esigenza di rendere pubblici tutti i negoziati in corso e futuri, a cominciare dal negoziato relativo al partenariato transatlantico su commercio e investimenti, l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, noto come TTIP, e di assicurare la massima trasparenza e ampiezza di informazione, ricercando e favorendo la partecipazione diretta ed attiva dei cittadini; si tratta, infatti, di accordi commerciali che, pur non afferendo a materie e competenze strettamente regionali, rivestono un ruolo fondamentale rispetto alle prospettive di sviluppo economico e di coesione sociale dell'Unione europea e che intervengono direttamente sui valori di libertà e democrazia identitari dell'Unione, determinando implicazioni sulla società, sull'economia, sulle opportunità di libera, leale e reale concorrenza, sulle prospettive di crescita occupazionale e professionale dei cittadini, in particolare dei giovani, e sulla qualità del mercato; si tratta, inoltre, di scelte che investono in modo diretto eccellenze e settori di tradizionale impegno produttivo della nostra regione. A tale riguardo ribadisce l'esigenza di assicurare il coinvolgimento delle regioni nel processo di definizione delle decisioni. Per quanto attiene al riconoscimento dello *status* di economia di mercato (MES) alla Cina, in relazione agli obiettivi di tutela del sistema commerciale e produttivo dell'Unione europea, è stata rimarcata con decisione l'esigenza che l'UE assicuri un'ampia consultazione fra istituzioni, cittadini, organizzazioni e imprese, subordinando, in ogni caso, la decisione finale al riscontro di

condizioni democratiche e di standard minimi di libertà politica, sociale, economica ed intellettuale nella Repubblica popolare cinese e negli altri paesi terzi interessati dal processo di riconoscimento; in questo contesto è stata evidenziata l'importanza di porre particolare attenzione al settore manifatturiero, che rappresenta per la nostra Regione così come per altri territori in Europa, un comparto di rilevanza strategica sul piano della capacità e dell'eccellenza produttiva, dell'innovazione e dell'impatto occupazionale. È stata sottolineata, in conclusione, l'esigenza che gli accordi commerciali e di investimento avviati dall'Unione europea con Paesi terzi, abbiano come obiettivo lo sviluppo sostenibile, attraverso la tutela dei diritti umani, la previsione di condizioni a tutela dei diritti sociali e del lavoro e la sostenibilità ambientale a livello mondiale, anche in relazione al valore che queste operazioni possono rivestire per evitare ulteriori processi migratori di massa.

2.2. L'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016: partecipazione alla fase ascendente

Le commissioni assembleari hanno preso in esame il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, ed hanno evidenziato le priorità regionali in riferimento alle seguenti iniziative:

Le prossime tappe per un futuro europeo sostenibile; Revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020; Un'agenda per le nuove competenze per l'Europa; Pacchetto sull'Unione dell'energia; Follow-up della strategia sul mercato unico; Attuazione della strategia per il mercato unico digitale; Un nuovo inizio per i genitori che lavorano; Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori; Pilastro europeo per i diritti sociali.

Al momento della presentazione degli atti indicati e sulla base dei contenuti finali, la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, nell'esercizio delle rispettive prerogative, valuteranno l'interesse concreto ad inviare le osservazioni al Governo come prevede l'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 ai fini della formazione della posizione italiana, oltre alle valutazioni in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità da inviare al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 25 della medesima

legge, prerogativa quest'ultima propria dell'Assemblea legislativa (sulla base della procedure previste dall'art. 38 del suo Regolamento interno).

Con riferimento ad alcune delle **iniziative dell'Allegato I “Nuove iniziative”** del Programma di lavoro della Commissione europea si specifica, inoltre, quanto segue:

- con riferimento al **pacchetto sulla mobilità dei lavoratori** è stato dato atto della presentazione da parte della Commissione europea della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - COM (2016) 128 dell'8 marzo 2016. La proposta di direttiva interviene in ambiti che afferiscono a competenze dello Stato, di conseguenza l'Assemblea legislativa si riserva di valutare, tramite le competenti commissioni assembleari, il contenuto delle altre due iniziative che fanno parte del pacchetto mobilità (e che comprendono anche una proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e una comunicazione sulla mobilità dei lavoratori), non appena saranno presentate dalla Commissione europea, ai fini della eventuale formulazione di osservazioni ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3.
- con riferimento al **Pilastro europeo per i diritti sociali** è stata evidenziata l'importanza di avviare un percorso progressivo finalizzato alla definizione, a livello europeo, di una politica sociale condivisa, nel rispetto delle competenze assegnate dai Trattati all'Unione europea e agli Stati membri, basata “*...)sull'investimento in capitale umano fondato sulle pari opportunità, sulla prevenzione dei rischi sociali e la protezione da essi, sull'esistenza di reti di sicurezza efficaci e di incentivi per l'accesso al mercato del lavoro*” (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali - COM (2016) 127 dell'8 marzo 2016). Il progetto della Commissione europea dovrebbe intervenire su tre ambiti, tra cui, è stato evidenziato particolare interesse per quello relativo alla costru-

zione di un sistema basato su “*condizioni di lavoro eque per creare un equilibrio adeguato ed affidabile dei diritti e dei doveri tra i lavoratori e i datori di lavoro, come anche tra gli elementi di flessibilità e quelli di sicurezza, facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro, le assunzioni e l’adattabilità delle imprese, nonché promuovere il dialogo sociale*” e su una “*protezione sociale adeguata e sostenibile, come anche accesso a servizi essenziali di alta qualità, comprese l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria e l’assistenza a lungo termine, assicurare una vita dignitosa e protezione dai rischi e mettere in grado i singoli di partecipare pienamente alla vita professionale e sociale*”. Occorre coniugare, infatti, in una prospettiva moderna ed efficace servizi/politiche attive per il lavoro, strumenti di sostegno al reddito, attivazione delle responsabilità individuali. Inoltre, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa e dell’avvio da parte della Commissione europea di una consultazione pubblica che si concluderà il 31 dicembre 2016, è stato assunto l’impegno a valutare la partecipazione per gli aspetti di competenza, in collaborazione con la Giunta regionale, così da fornire un contributo attivo in vista della presentazione da parte della Commissione europea della proposta definitiva relativa al pilastro all’inizio del 2017.

- Con riferimento all’iniziativa **Migliore gestione della migrazione**, premesso che le proposte in via di presentazione da parte della Commissione europea afferiscono a competenze per lo più statali, ma tenuto conto, tuttavia, delle ricadute immediate e concrete che le scelte effettuate a livello europeo e nazionale sul tema dell’immigrazione hanno sui territori e le regioni, anche alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), è stata ribadita, in linea con quanto evidenziato lo scorso anno, l’importanza di un approccio strategico unitario al fenomeno della migrazione che sia accompagnato e sostenuto dalla previsione di efficaci politiche e misure di inclusione e integrazione. È emerso, inoltre, con riferimento all’indirizzo dell’Assemblea legislativa formulato in occasione della Ses-

sione europea dello scorso anno che rilevava la necessità di una revisione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide*, noto come “Accordo di Dublino”, che tra le misure elencate in questa iniziativa la Commissione europea prevede con riferimento al tema “asilo e rifugiati” la presentazione di una proposta relativa a un sistema strutturato di reinsediamento dei rifugiati e la revisione del sistema di Dublino sull’asilo. In conclusione, nell’ottica di un approccio globale al fenomeno, è stata rilevata l’importanza del tema della costruzione di una politica di migrazione legale a livello europeo e l’interesse, per gli eventuali aspetti di competenza regionale, per le misure legislative che saranno presentate dalla Commissione europea per dare attuazione alla strategia sulla migrazione legale del 6 aprile 2016 (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: *Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa* - COM (2016) 197).

Con riferimento all’**Allegato II**, contenente le iniziative relative al Programma REFIT, sono state segnalate:

Riduzione degli oneri per le PMI negli appalti pubblici; Documento di gara standard e moduli standard per gli appalti pubblici; Aiuti di Stato: comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (“comunicazione su una procedura semplificata”) (2009/C136/03); Direttiva sulla qualità dei carburanti; Iniziativa relativa agli obblighi di informazione nel quadro dell’Unione dell’energia; Revisione dei regolamenti relativi ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF); La legislazione UE in materia di protezione della natura; Iniziativa relativa agli obblighi di informazione in materia ambientale; Impianti portuali di raccolta (direttiva 2000/59/CE) - revisione; REACH; Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Legislazione alimentare; Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari; Pesticidi: legislazione

concernente i limiti massimi di residui e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; Pacchetto statistiche.

È stato evidenziato l'interesse per l'iniziativa *“Gente di mare”* (direttiva 2008/106/CE e direttiva 2005/45/CE), che dovrebbe valutare la direttiva 2008/106/CE con la quale si stabiliscono i requisiti minimi in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia per la gente di mare che presta servizio a bordo delle navi della Comunità e la direttiva 2005/45/CE che ha ad oggetto il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Si tratta di un'iniziativa che riveste interesse relativamente al personale impegnato nelle attività portuali e di navigazione.

Con riferimento all'*Iniziativa relativa agli obblighi di informazione in materia ambientale, diretta ad individuare le possibilità di semplificare ed alleggerire gli obblighi di informazione derivanti dalla normativa ambientale dell'UE al fine di sviluppare un sistema di controllo regolamentare più moderno, efficiente ed efficace*, la Giunta è stata invitata ad assicurare il costante monitoraggio affinché si traduca in indicazioni tali da garantire l'univocità e la chiarezza delle informazioni e la trasparenza delle fonti e delle certificazioni.

Con riferimento all'iniziativa *Pacchetto statistiche* è stato rimarcato l'interesse per l'obiettivo di integrazione delle statistiche sociali e delle statistiche sulle imprese, richiamando come sia indispensabile assicurare il costante monitoraggio degli esiti di inclusione socio-lavorativa delle diverse misure adottate a livello europeo, nazionale e regionale.

Con riferimento all'**Allegato III**, contenente l'elenco delle proposte legislative prioritarie in sospeso, è stato evidenziato quanto segue:

- con riferimento all'iniziativa n. 3 *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure*, è stata richiamata la partecipazione dell'Assemblea legislativa alla consultazione pubblica della Commissione europea conclusasi nel 2012, che ha visto il coinvolgimento attivo di associazioni ed enti locali del territorio e, nell'ottica di rendere il quadro normativo europeo (e le politiche) sulla parità di genere sempre più

complete e efficaci, ed è stata auspicata una rapida conclusione dell'iter legislativo di approvazione, richiedendo anche alla Giunta di attivarsi in tal senso nelle opportune sedi.

- con riferimento all'iniziativa n. 5 *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE*, è stato segnalato che questa iniziativa fa parte del cd. Pacchetto di misure sulla qualità dell'aria presentato dalla Commissione europea nel 2013 sul quale l'Assemblea legislativa aveva formulato osservazioni nella Risoluzione della I Commissione ogg. 5121 del 6 febbraio 2014 , di conseguenza la Giunta è stata invitata ad attivarsi nelle opportune sedi per sollecitarne l'approvazione in tempi brevi, aggiornando l'Assemblea sui futuri sviluppi dell'iter di approvazione, anche alla luce della definitiva approvazione della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 *relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi* che era stata presentata insieme alla citata proposta di direttiva nel pacchetto di misure sulla qualità dell'aria.
- Con riferimento all'iniziativa n. 9 *Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso* è stato segnalato un forte interesse in relazione alle possibili importanti future ricadute nel contesto regionale.
- Con riferimento all'iniziativa n. 17 *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio*, la Giunta è stata invitata a seguire con attenzione l'iter di approvazione definitiva e a verificare le modalità più idonee a garantirne l'attuazione e il monitoraggio.
- Infine, con riferimento all'iniziativa *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui con-*

trolli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, è stato evidenziato che la Giunta, in attuazione degli indirizzi dello scorso anno, continua a seguire l'iter di approvazione, che non risulta ancora concluso. In considerazione del possibile impatto di questa iniziativa, una volta definitivamente adottata, sul sistema di produzione biologica del territorio emiliano-romagnolo e considerato che il tema della qualità delle produzioni è uno degli ambiti di intervento chiave del programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna la cui attuazione sta proseguendo con la pubblicazione dei relativi bandi, è stata auspicata in tempi brevi l'approvazione definitiva della proposta di regolamento, unitamente agli aggiornamenti normativi e applicativi sulla sicurezza alimentare, e la Giunta è stata invitata a continuare le azioni di monitoraggio e valutazione sui regolamenti in esame, aggiornandola sulle osservazioni presentate nelle opportune sedi istituzionali, a livello nazionale ed europeo e sui futuri sviluppi dell'iter di approvazione.

2.3. L'esame della Relazione della Giunta regionale sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario per il 2015: partecipazione alla fase descendente

Nella Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario per l'anno 2015 e nel Rapporto conoscitivo della Giunta per la Sessione europea 2016 si dà conto dello "stato dell'arte" relativamente all'attuazione di atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea. Si tratta di regolamenti e direttive, oltre a diversi atti di strategia e programmi d'azione, a seguito dei quali la Regione è intervenuta per adeguare l'ordinamento regionale nei diversi settori.

In primo luogo, è stata evidenziata l'approvazione della legge regionale n. 9 del 16 luglio 2015 (*Legge comunitaria regionale per il 2015*) presentata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 del 2008 che, oltre ad altre normative europee, in attuazione degli indirizzi contenuti nella Risoluzione dell'Assemblea legislativa ogg. n. 5486/2014 (*"Sessione europea 2014. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e descendente del diritto dell'U-*

*nione europea") ha consentito l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle seguenti direttive: **direttiva 2010/75/UE** del Parlamento europeo e del *Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)* e **direttiva 2011/24/UE** concernente *l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera*), già recepite dallo Stato, rispettivamente, con il decreto legislativo n. 46 del 2014 e con il decreto legislativo n. 38 del 2014.*

Inoltre, è stata segnalata la presentazione da parte della Giunta, unitamente agli atti relativi alla Sessione europea 2016 dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008, del **progetto di legge comunitaria regionale per il 2016. Il progetto di legge dovrebbe adeguare l'ordinamento regionale rispetto ad una serie di normative europee, tra cui**, in attuazione degli indirizzi per la fase discendente formulati dall'Assemblea legislativa in esito ai lavori per la Sessione europea dello scorso anno (2015), si segnala la **direttiva 2012/18/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio *sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio*. Si sottolinea che l'iter di approvazione del progetto di legge comunitaria 2016 proseguirà autonomamente rispetto ai termini di chiusura della Sessione europea e coinvolgerà la Commissione I in sede referente, nonché le Commissioni II, III, IV e la Commissione per la parità e i diritti delle persone, in sede consultiva. In base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008, inoltre, si segnala lo svolgimento il 19 aprile 2016 da parte della I Commissione dell'udienza conoscitiva finalizzata a consultare le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali (vedi anche par. 3.1.). Con riferimento alla **direttiva 2013/39/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, la relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo per il 2015 fornisce informazioni per quanto riguarda l'adozione di misure di attuazione da parte della Giunta finalizzate ad adeguare l'ordinamento regionale* (vedi par. 3.1).

A seguito dell'analisi della citata relazione, è emerso che con riferimen-

to al regolamento n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, la Giunta dovrebbe adottare le necessarie misure di adeguamento nel contesto delle modifiche alla proposta di adozione del Piano integrato dei trasporti (PRIT 2020), in corso di elaborazione, che definirà obiettivi ed azioni in maniera coordinata e sinergica con il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020 in corso di approvazione.

Per quanto riguarda, invece, la direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita dallo Stato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) entrato in vigore il 5 aprile 2014, e dalla Regione nel Titolo III della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), è stato fornito un aggiornamento da parte della Giunta regionale sul prosieguo delle attività di attuazione con il conseguente invito ad aggiornare l’Assemblea legislativa, tramite la competente commissione, sul seguito delle attività.

Quanto ai prossimi adempimenti relativi alla **fase descendente**, sulla base dell’analisi della documentazione assegnata alle commissioni assembleari, la Giunta regionale è stata **invitata** a monitorare il percorso di recepimento da parte dello Stato e, quindi, a verificare gli adempimenti eventualmente necessari per garantire il successivo rapido adeguamento dell’ordinamento regionale, ricorrendo, laddove possibile, allo strumento della legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale n. 16 del 2008, delle seguenti direttive: **direttiva 2013/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, *recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)*, sulla quale sono stati evidenziati sia la trasversalità

rispetto a diverse politiche regionali sia il recepimento già effettuato dallo Stato con l'adozione del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); direttiva 2014/94/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e direttiva 2014/52/UE* del 16 aprile 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, il cui termine di recepimento è previsto rispettivamente per il 18 novembre 2016 e 16 maggio 2017 e risultano inserite nell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), nonché la **direttiva 2015/2193/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 *relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi*.

Si segnalano inoltre, per quanto di competenza della I Commissione assembleare, anche le seguenti direttive: **direttiva 2014/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 *relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici; direttiva 2014/23/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; direttiva 2014/24/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e direttiva 2014/25/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*. Con riferimento alle citate direttive, si evidenzia che erano state già oggetto lo scorso anno di specifici indirizzi sul monitoraggio del recepimento da parte dello Stato ai fini di un successivo eventuale adeguamento dell'ordinamento regionale, anche tramite lo strumento della legge comunitaria regionale, se valutato

idoneo. A questo riguardo si segnala che la direttiva 2014/55/UE risulta inserita nell'Allegato B della legge 12 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*); mentre con riferimento alle cosiddette "direttive appalti", è stata adottata sia la legge contenente le deleghe al Governo per l'attuazione⁽⁴⁾ che, di recente, il decreto legislativo di attuazione 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

Sempre con riferimento alla fase discendente, è stata segnalata, nel corso dei lavori delle competenti commissioni assembleari, la definitiva adozione della **Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro** e la Giunta è stata invitata a verificare le modalità più idonee a dare attuazione alle raccomandazioni in essa contenute, assicurando il monitoraggio dei risultati raggiunti a tale riguardo, con particolare attenzione alla misurazione dell'efficacia occupazionale, anche in considerazione del collegamento con gli interventi previsti nel quadro del POR FSE 2014-2020 che tra i suoi obiettivi operativi prevede il reinserimento dei disoccupati di lunga durata e dei giovani che non studiano e non lavorano (NEET), attraverso la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale dei lavoratori. Con riferimento alla citata Raccomandazione è stato ricordato che sulla proposta presentata dalla Commissione europea il 17 settembre 2015 era stata approvata la Risoluzione della I Commissione ogg. 1524/2015, di conseguenza la Giunta è stata invitata a tener

4) Vedi legge 28 gennaio 2016, n. 11 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*)

conto, in sede di attuazione delle raccomandazioni, del seguente indirizzo ivi contenuto: “*(...) per una maggiore appropriatezza degli strumenti di orientamento è importante valorizzare un approccio di ampio respiro, multisettoriale, che tenga insieme a tutti i livelli le politiche per la crescita e la creazione di occupazione, le politiche per la formazione e la riqualificazione professionale e che tenga adeguatamente in considerazione anche gli aspetti di genere e i carichi familiari.*

In conclusione, è stata segnalata la definitiva approvazione della **direttiva n. 2015/412/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 *che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio*, che risulta anch'essa inserita nell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) e sulla quale, appreso che le competenti strutture dell'Assessorato all'agricoltura stanno partecipando al tavolo attivato a livello nazionale per la predisposizione del decreto legislativo di recepimento, la Giunta è stata invitata ad aggiornare l'Assemblea legislativa, anche tramite le competenti commissioni assembleari, sull'andamento dei lavori e sul contenuto finale del decreto legislativo.

In conclusione, si evidenzia che tutti gli atti legislativi europei, sopra segnalati, che saranno oggetto di specifici indirizzi di fase discendente in occasione dei lavori della Sessione europea di quest'anno, sono atti normativi sui quali la Regione Emilia-Romagna, attraverso l'approvazione delle Risoluzioni della I Commissione assembleare, ha formulato osservazioni in fase ascendente ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 234 del 2012 e 6 e 7 della legge regionale n. 16 del 2008 (vedi ALLEGATO I). La partecipazione costante, da parte della Regione Emilia-Romagna, alla fase ascendente, in linea con le migliori pratiche indicate dall'Unione europea anche nell'ultima Agenda dell'UE “Legiferare meglio per ottenere risulta-

ti migliori”⁽⁵⁾, persegue quindi l’obiettivo non solo di cercare di incidere precocemente sui processi decisionali europei, ma anche di ottenere con largo anticipo gli elementi conoscitivi necessari a garantire il corretto e tempestivo adeguamento dell’ordinamento regionale, una volta che le proposte di atti legislativi saranno definitivamente approvate. Questo metodo di lavoro consente di “chiudere il cerchio” della partecipazione ai processi decisionali europei, dando al contempo la possibilità alle competenti strutture di verificare con il necessario anticipo i possibili aspetti di rilevanza regionale degli atti europei da recepire, facilitando anche la predisposizione del progetto di legge comunitaria regionale che, in base all’articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2008, tiene conto anche degli indirizzi formulati dall’Assemblea nel corso della Sessione europea annuale. Si ricorda che, soprattutto con riferimento alle direttive che necessitano di apposito atto di recepimento statale e regionale, il mancato rispetto del termine di recepimento determina la possibilità di avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione e, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, la richiesta alla Corte di Giustizia sin dall’inizio della condanna dello Stato al pagamento di una sanzione pecuniaria. Si ricorda, inoltre, il cd. *“diritto di rivalsa”* previsto dalla legge n. 234 del 2012, che lo Stato può esercitare nei confronti delle Regioni responsabili di una violazione del diritto dell’Unione europea, azionabile anche in caso di mancato adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’UE, da cui conseguia la condanna dello Stato al pagamento di una sanzione pecuniaria (articolo 43 legge n. 234 del 2012).

Nell’ottica di rendere ancora più efficienti i meccanismi di adeguamento degli ordinamenti regionali agli obblighi europei, si ritiene, infine, opportuno rinnovare l’invito alla Giunta regionale affinché solleciti, nelle opportune sedi, l’attuazione del comma 5 dell’articolo 40 della legge n. 234 del 2012, che prevede espressamente che: *“Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere*

5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni - Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell’UE - COM (2015) 215 final del 19.05.2015.

sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29". La concreta attuazione di questo articolo potrebbe consentire di superare gli ostacoli che tutt'ora permangono al diretto recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni, consentendo l'individuazione, in collaborazione con lo Stato, delle direttive che rientrano nelle materie di propria competenza e facilitando l'individuazione degli ambiti di competenza regionale. In questo modo risulterà facilitato anche il ricorso sistematico allo strumento della legge comunitaria regionale per garantire la successiva e necessaria attività di adeguamento degli ordinamenti regionali agli obblighi europei.

3. DOPO LA SESSIONE EUROPEA 2015

3.1. Il seguito dato alla Risoluzione dell'Assemblea legislativaogg. 800 del 25 giugno 2015 - Sessione europea 2015. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e descendente del diritto dell'Unione europea

L'Assemblea legislativa ha concluso i lavori della Sessione europea 2015, approvando gli indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e descendente del diritto dell'Unione europea (Risoluzione ogg. 800 del 25 giugno 2015) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008.

Con riferimento alla **fase ascendente**, la Risoluzione rilevava l'interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna in riferimento ad alcuni atti ed iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel proprio Program-

ma di lavoro per il 2015, sui quali, a seguito della ricezione formale da parte del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative e delle province autonome, è stata valutata l'opportunità di formulare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, ai fini della formazione della posizione italiana da rappresentare nelle sedi istituzionali europee, e di procedere al controllo della sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, da inviare direttamente al Parlamento, in riferimento ai seguenti atti:

Quadro strategico per l'Unione dell'energia (iniziative e proposte legislative di attuazione del Pacchetto Unione dell'energia presentato dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015); Strategia sul mercato interno di beni e servizi; Promuovere l'integrazione e l'occupabilità nel mercato del lavoro.

Con riferimento al cd. *Pacchetto di misure sull'economia circolare*, iniziativa presentata dalla Commissione europea nel 2014, di cui la Commissione Juncker ha annunciato il ritiro e la ripresentazione nel suo programma di lavoro per il 2015, si segnala che il "nuovo" pacchetto di misure è stato presentato nel dicembre 2015 e analizzato nel contesto delle procedure di partecipazione alla fase ascendente della Regione Emilia - Romagna, con l'approvazione della relativa Risoluzione (vedi paragrafo 3.2.1).

In applicazione dell'articolo 38 del Regolamento interno, quindi, sugli atti sopra richiamati la I Commissione assembleare ha acquisito il parere delle competenti Commissioni ed approvato le Risoluzioni da inviare al Governo, alla Camera e al Senato⁽⁶⁾. Inoltre, per favorire la massima circolazione delle informazioni sia orizzontale che verticale e lo scambio di buone pratiche, sulla base di una prassi ormai consolidata, le stesse Risoluzioni sono state inviate anche al Parlamento europeo, attraverso la trasmissione ai parlamentari europei eletti sul territorio, al Comitato delle regioni (Network Sussidiarietà e rete REGPEX) ed alle altre Assemblee legislative

6) Vedi: Risoluzione della I Commissione ogg. n. 1453 del 13 ottobre 2015; Risoluzione della I Commissione ogg. n. 1454 del 13 ottobre 2015; Risoluzione della I Commissione ogg. n. 1524 del 26 ottobre 2015; Risoluzione della I Commissione ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016; Risoluzione della I Commissione ogg. n. 2173 del 16 febbraio 2016.

regionali italiane ed europee, nonché, dopo l'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Si evidenzia, infine, che alcune delle iniziative segnalate lo scorso anno, non sono state presentate dalla Commissione europea nel corso nel 2015 e sono state inserite tra le Nuove iniziative (Allegato I) del programma di lavoro 2016 della Commissione europea (in particolare: *Revisione intermedia della strategia Europa 2020 e Pacchetto sulla mobilità dei lavoratori*).

Quanto alla partecipazione alla **fase descendente**, la Risoluzione ogg. 800/2015 dell'Assemblea legislativa invitava la Giunta a monitorare il recepimento statale delle seguenti direttive: **direttiva 2012/18/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio *sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e direttiva 2013/39/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*. In attuazione degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, la Giunta regionale ha presentato, contestualmente agli atti da cui prende avvio la sessione europea 2016 dell'Assemblea legislativa, il progetto di “legge comunitaria regionale per il 2016”, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16 del 2008. Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), il progetto di legge comunitaria regionale dà attuazione, in particolare, alla citata direttiva 2012/18/UE. Con riferimento alla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*, invece, a seguito del recepimento da parte dello Stato con l'adozione del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, la Giunta riferisce nella relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo per il 2015, di stare procedendo, in collaborazione con il MATTM ed ISPRA, alla verifica dei propri protocolli analitici per adeguarli alle prescrizioni della direttiva così come recepita dal citato decreto legislativo.

La Risoluzione dell'Assemblea legislativa invitava, inoltre, la Giunta a mo-

nitorare il percorso di recepimento statale delle direttive sulle quali, quando erano state presentate dalla Commissione europea, si era espressa in fase ascendente con parere ai sensi dell'art. 38, comma 4 del Regolamento interno, e in particolare: la **direttiva 2013/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, *recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno* («regolamento IMI»), *sulle quali, quando erano state presentate come proposte legislative dalla Commissione europea*, la **direttiva 2014/94/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi* e la **direttiva 2014/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 *relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici*.

Si evidenzia che per quanto riguarda la **direttiva 2013/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, *recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno* («regolamento IMI»), *sulle quali, quando erano state presentate come proposte legislative dalla Commissione europea*, risulta adottato il decreto legislativo di recepimento del 28 gennaio 2016, n. 15 (Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)). La **direttiva 2014/94/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi*, risulta inserita nell'Allegato VI del programma di lavoro per il 2016 della Commissione europea che elenca le normative europee che diventeranno applicabili nel 2016, nonché nell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*), così come la **direttiva 2014/55/UE** del Parlamento

europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 *relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui termine di recepimento è stabilito per il 27 novembre 2018, che risulta ugualmente inserita nell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014).* Sulle citate direttive, in ragione dei risultati del monitoraggio sul percorso di recepimento sono stati previsti ulteriori specifici indirizzi per la fase discendente anche dai lavori delle competenti commissioni assembleari di quest'anno (vedi par. 2.3).

La Risoluzione dell'Assemblea legislativa invitava, infine, la Giunta a monitorare con particolare attenzione l'iter delle proposte di atti legislativi europei sui quali la Regione si è pronunciata in fase ascendente, per verificare, una volta approvate, le eventuali disposizioni di competenza regionale e garantire il rapido adeguamento dell'ordinamento regionale. Su quest'ultimo punto si segnala che l'unica proposta legislativa ancora pendente è la *proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE* - COM(2013)920 final del 18.12.2013, che è stata inserita nell'Allegato III del Programma di lavoro 2016 della Commissione europea tra le proposte legislative prioritarie ancora pendenti, e che, per questa ragione è stata oggetto quest'anno di uno specifico indirizzo formulato dalla competente commissione assembleare (vd. ALLEGATO I).

3.2. I risultati della partecipazione alla fase ascendente e discendente dell'Assemblea legislativa

Con riferimento alla partecipazione dell'Assemblea legislativa (e della Regione Emilia-Romagna) ai processi decisionali europei e agli strumenti per il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale si evidenzia che a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 16 del 2008 si sono svolte sette sessioni europee con la relativa approvazione delle risoluzioni contenenti indirizzi alla Giunta regionale per la fase ascendente e discendente (*Ris. AL 4630/2009; Ris. AL 512/2010; Ris. AL 1434/2011; Ris. AL 2615/2012; Ris. AL 3988/2013; Ris. AL 5486/2014 e Ris. AL 800/2015*).

La Sessione europea del 2016 sarà l'ottava.

Per quanto riguarda la **fase ascendente**, sono state approvate sinora **38 risoluzioni** (osservazioni di merito e verifica di sussidiarietà e proporzionalità) su iniziative e proposte di atti legislativi dell'UE individuati in esito alle diverse sessioni europee dell'Assemblea legislativa, di cui 5 come seguito della Sessione europea 2015 dell'Assemblea legislativa (vedi paragrafo precedente). Sono state approvate, inoltre, **9 risoluzioni** a seguito della partecipazione a consultazioni del Comitato delle regioni e della Commissione europea; in particolare con riferimento all'anno 2015 si segnala la partecipazione alla consultazione pubblica della Commissione europea sulla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica dell'edilizia (Risoluzione I Commissione ogg. 1525 del 26 ottobre 2015).

Con riferimento alla **fase discendente**, come già evidenziato in occasione della relazione dello scorso anno, quasi tutte le proposte legislative dell'UE sulle quali sono state formulate osservazioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, nonché la verifica di sussidiarietà e proporzionalità, hanno concluso il loro iter legislativo e sono oggetto di monitoraggio ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento regionale. Per una elencazione puntuale degli atti legislativi europei definitivamente approvati sui quali sono state formulate osservazioni (e la verifica di sussidiarietà) in fase ascendente si rinvia alla tabella allegata alla presente relazione (**ALLEGATO I**).

Con riferimento al collegamento tra fase ascendente e fase discendente, si segnala l'approvazione sinora di tre leggi comunitarie regionali (LR n. 4 del 2010; LR n. 7/2014 e LR n. 9/2015) nella cui predisposizione la Giunta ha tenuto conto degli indirizzi formulati in occasione delle diverse Sessioni europee dell'Assemblea legislativa, e la presentazione quest'anno da parte della Giunta regionale del **progetto di legge comunitaria regionale 2016 che**, anche in attuazione degli indirizzi di fase discendente formulati in occasione della Sessione europea dello scorso anno, persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale anche con riferimento alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio*.

3.2.1. Il seguito delle posizioni della Regione Emilia-Romagna assunte in attuazione degli indirizzi di fase ascendente della Sessione europea 2015

A seguito dell'avvio della decima legislatura regionale che ha visto nel 2015 lo svolgimento della prima Sessione europea dell'Assemblea legislativa del "nuovo corso", si dà conto dei primi riscontri sul seguito dato a livello nazionale ed europeo alle posizioni assunte in fase ascendente dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l'approvazione delle Risoluzioni sulle iniziative e le proposte di atti europei in attuazione degli indirizzi di fase ascendente formulati lo scorso anno. In particolare si segnala il seguito delle Risoluzioni della I Commissione sulla *Proposta di Raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro* e sul cd. *Pacchetto di misure sull'economia circolare*.

A tal proposito, si evidenzia, che la Giunta regionale provvede ad informare sul seguito dato agli indirizzi contenuti nelle Risoluzioni, oltre che in occasione dei lavori per la Sessione europea dell'Assemblea legislativa, anche attraverso la banca dati contenente gli "Atti di indirizzo approvati e impegni della Giunta", dove sono disponibili per i consiglieri regionali le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati dalla Assemblea legislativa.

LA PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'INSERIMENTO DEI DISOCCUPATI DI LUNGO PERIODO NEL MERCATO DEL LAVORO

Con riferimento alla Proposta di raccomandazione è stato evidenziato che la posizione della Regione Emilia-Romagna, e le relative osservazioni, approvate nella Risoluzione della I Commissione ogg. 1524/2015 sono state recepite dal documento approvato il 17 dicembre 2015 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che definisce la posizione delle Regioni italiane su questo tema e dal parere del Comitato delle regioni approvato nella seduta plenaria del 10 e 11 febbraio 2016. È stata segnalata, quindi, la definitiva approvazione della *Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro*, che potrebbe implicare in futuro l'adozione di interventi sia da parte dello Stato che da parte delle Regioni, per gli aspetti di competenza, finalizzati a dare attuazione alle raccomandazioni in essa contenute.

IL PACCHETTO DI MISURE SULL'ECONOMIA CIRCOLARE

Il Pacchetto di misure sull'economia circolare, previsto nel programma di lavoro per il 2015 della Commissione europea, ha rappresentato uno degli interventi di maggior rilievo proposti dalla Commissione europea nel 2015. Si ricorda che la Regione Emilia-Romagna aveva segnalato il suo interesse per questa iniziativa in occasione della Sessione europea 2015 dell'Assemblea legislativa (Ris. AL 800/2015).

Nel 2014, la Commissione europea aveva presentato un primo Pacchetto di misure sull'economia circolare costituito da una Comunicazione intitolata “Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti” (COM(2014)398) e da una proposta di modifica di alcune direttive in materia di rifiuti (COM(2014)397). Il primo pacchetto prevedeva, in sintesi, specifici obiettivi in materia di riciclaggio (riciclare il 70% dei rifiuti urbani e l'80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030) e il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025. A seguito dell'avvicendamento della Commissione Barroso con la Commissione Juncker, il precedente pacchetto è stato ritirato e ripresentato il 2 dicembre 2015.

A seguito della presentazione da parte della Commissione europea, il pacchetto di misure è stato assegnato alle competenti Commissioni assembleari ai fini della formulazione delle osservazioni, e della posizione della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. I lavori delle Commissioni assembleari sono stati preceduti dall'audizione in seduta congiunta delle Commissioni III e I della relatrice alla Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sul Pacchetto di misure sull'economia circolare presentato il 2 dicembre 2015. Si evidenzia che l'importanza del Pacchetto di misure sull'economia circolare era emersa anche dagli interventi dei parlamentari europei e dei rappresentanti di categoria in occasione dell'audizione degli *stakeholders* della I Commissione assembleare sul programma di lavoro della commissione europea per il 2016, che si è svolta l'11 dicembre 2015 (vedi par. 1.2.).

In occasione dei lavori sul Pacchetto economia circolare, inoltre, sono state trasmesse ai consiglieri regionali, per la prima volta, le Relazioni predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai

sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, su tre delle proposte di direttive che fanno parte del Pacchetto di misure sull'economia circolare. Le Relazioni sono predisposte dalle competenti amministrazioni dello Stato e inviate al Parlamento nazionale ai fini dello svolgimento delle attività delle due Camere (e delle competenti Commissioni parlamentari) sulle proposte di atti legislativi europei. La stessa legge prevede che, laddove le Relazioni predisposte dal Governo abbiano ad oggetto atti europei che afferiscono a competenze regionali, siano trasmesse anche alle Regioni (Giunte e Assemblee legislative) tramite le rispettive Conferenze (Conferenza delle Regioni delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome).

La Risoluzione della I Commissione ogg. 2173 del 16 febbraio 2016, che contiene le osservazioni e la posizione della Regione sul Pacchetto di misure sull'economia circolare, è stata quindi trasmessa a Governo e Parlamento nazionali, nonché ai parlamentari europei e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle regioni, e le osservazioni saranno utilizzate nell'ambito dei lavori della 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica che dovrebbe adottare una propria risoluzione sul tema nel mese di maggio 2016. Dai lavori della III Commissione assembleare è emerso, inoltre, che la Giunta regionale ha partecipato, tramite le competenti strutture, alla consultazione pubblica avviata dalla 13a Commissione del Senato che si concluderà alla fine del mese di aprile. Nella proposta di Risoluzione per la Sessione europea di quest'anno, quindi, è stato formulato uno specifico indirizzo alla Giunta regionale finalizzato ad aggiornare l'Assemblea legislativa sul seguito dato nell'iter legislativo del pacchetto di misure sull'economia circolare alle osservazioni contenute nella Risoluzione della I Commissione ogg. n. 2172 del 16 febbraio 2016, la cui approvazione definitiva dovrebbe intervenire entro l'autunno del 2016, sulle ulteriori osservazioni da essa formulate in occasione della consultazione pubblica avviata dalla 13a Commissione del Senato della Repubblica e sulla partecipazione ad ulteriori iniziative eventualmente attivate a livello nazionale ed europeo relative all'iter di approvazione del pacchetto.

Quanto al seguito dato dal Governo alle osservazioni trasmesse dalle

Regioni, ricordiamo che ai sensi della legge n. 234 del 2012 esso ne dà conto in occasione della Relazione consuntiva annuale al Parlamento nazionale. Con riferimento alla Relazione consuntiva per il 2015 presentata dal Governo nel mese di maggio 2015, si segnala che fornisce alcuni dati quantitativi sull'apporto regionale ai processi decisionali europei, che non risultano aggiornati con riferimento specifico alle posizioni adottate e trasmesse dalla Regione Emilia-Romagna, ma analogamente agli scorsi anni non dà alcun riscontro sul seguito dato alle osservazioni formulate e trasmesse lo scorso anno dalla Regione. Si evidenzia, invece, il puntuale riscontro rispetto agli atti di indirizzo del Parlamento nazionale. Si ribadisce, quindi, anche in occasione della Sessione europea di quest'anno, l'importanza che il Governo dia adempimento costante all'obbligo informativo nei confronti delle regioni previsto dalla legge n. 234 del 2012, ma anche la necessità che il riscontro dato nelle relazioni consuntive sia più puntuale, dia conto di quali Regioni trasmettono le osservazioni e, soprattutto, se le posizioni trasmesse abbiano effettivamente contribuito alla formulazione della posizione italiana, ai sensi della legge n. 234 del 2012.

ALLEGATO I

TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE PROPOSTE DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UE, DEFINITIVAMENTE APPROVATI, SUI QUALI LA REGIONE HA FORMULATO OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, E 25 DELLA LEGGE 234 DEL 2012 (ARTT. 6 E 7 DELLA LR 16/2008)⁽⁷⁾

RISOLUZIONI APPROVATE (ex artt. 6 e 7 LR 16/2008)	ATTO UE ENTRATO IN VIGORE
<p>Risoluzione ogg. n. 5121/2014 "Risoluzione sul pacchetto di misure sulla qualità dell'aria (COM (2013) 918 final del 18.12.2013; COM (2013) 920 final del 18.12.2013; COM (2013) 919 final del 18.12.2013; COM (2013) 917 final del 18.12.2013). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona".</p> <p>(Approvata I Comm. "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 6 febbraio 2014).</p>	<p>Direttiva 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.</p> <p>Nota: con riferimento alla <i>proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE - COM(2013)920 final del 18.12.2013</i>, si segnala che risulta inserita nell'Allegato III del Programma di lavoro 2016 della Commissione europea relativo alle proposte legislative prioritarie ancora pendenti.</p>

7) Per una corretta lettura delle informazioni, si segnala quanto segue: 1) la tabella fa riferimento unicamente alle proposte di atti legislativi europei, definitivamente approvati, sui quali la Regione Emilia-Romagna ha formulato osservazioni (e ha effettuato la verifica di sussidiarietà); 2) a seguito della fine anticipata della IX legislatura regionale, non sono state analizzate le proposte di atti legislativi segnalati in occasione della Sessione europea 2014 dell'Assemblea legislativa (vedi Ris. AL 5486/2014. 3) Per quanto riguarda le proposte di atti legislativi dell'UE sui quali sono state formulate osservazioni (ed effettuata la verifica di sussidiarietà) a partire dal 2015, anno di inizio della X Legislatura regionale, nessuno di essi risulta aver ancora concluso il suo iter di approvazione.

Risoluzione **ogg. n. 4697/2013** *“Risoluzione sul pacchetto di misure sulla costituzione di partenariati pubblico - privato e pubblico - pubblico nell’ambito del programma Orizzonte 2020 (COM (2013) 494 final del 10.07.2013; COM (2013) 495 final del 10.07.2013; COM (2013) 496 final del 10.07.2013; COM (2013) 501 final del 10.07.2013; COM (2013) 503 final del 10.07.2013; COM (2013) 505 final del 10.07.2013; COM (2013) 506 final del 10.07.2013; COM (2013) 493 final del 10.07.2013; COM (2013) 497 final del 10.07.2013; COM (2013) 498 final del 10.07.2013; COM (2013) 500 final del 10.07.2013). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”.*

(Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 4 novembre 2013).

Regolamento (UE) 557/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi 2;

Regolamento (UE) 560/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa comune Bioindustrie;

Regolamento (UE) 561/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa comune ECSEL;

Regolamento del Consiglio (UE) 721/2014 del 16 giugno 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell’impresa comune fino al 2024;

Regolamento (UE) 558/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2;

Regolamento (UE) 559/2014 del Consiglio del 6 maggio 2014 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2».

Decisione 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo;

Decisione 555/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla partecipazione dell’Unione al programma metrologico europeo di innovazione;

	<p>Decisione 556/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) avviato congiuntamente da più Stati membri.</p>
<p>Risoluzione ogg. n. 4484/2013 “Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici COM(2013) 449 final del 26.6.2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”.</p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 17 settembre 2013).</p>	<p>Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.</p>
<p>Risoluzione ogg. n. 4314/2013 “Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) - COM(2013) 430 final del 17.6.2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”.</p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 22 luglio 2013).</p>	<p>Decisione 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI).</p>

<p>Risoluzione ogg. n. 3680/2013 <i>“Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi” COM(2013) 17 final del 25 gennaio 2013 e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi COM(2013) 18 final del 25 gennaio 2013. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”.</i></p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 5 marzo 2013).</p>	<p>Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.</p>
<p>Risoluzione ogg. n. 3558/2013 <i>“Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” COM(2012) 710 final del 29 novembre 2012. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”.</i></p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 23 gennaio 2013).</p>	<p>Decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».</p>

<p>Risoluzione ogg. n. 3378/2012 “Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati COM(2012) 628 final del 26 ottobre 2012. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”. (Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 19 novembre 2012).</p>	<p>Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.</p>
<p>Risoluzione ogg. n. 2356/2012 “Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento [...] relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) - COM(2011) 883 definitivo del 19 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”. (Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 21 febbraio 2012).</p>	<p>Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).</p>
<p>Risoluzione ogg. n. 2355/2012 “Risoluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - COM(2011) 896 definitivo del 20 dicembre 2011;</p>	<p>Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;</p>

<p><i>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali - COM(2011) 895 definitivo del 20 dicembre 2011; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - COM(2011) 897 definitivo del 20 dicembre 2011".</i></p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012).</p>	<p>Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;</p> <p>Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.</p>
<p>Risoluzione <i>ogg. n. 2354/2012 "Risoluzione sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile COM(2011) 934 definitivo del 20 dicembre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona".</i></p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 febbraio 2012).</p>	<p>Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile.</p>
<p>Risoluzione <i>ogg. n. 2064/2011 "Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona".</i> (Approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 novembre 2011).</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE.</p>

Risoluzione **ogg. n. 2050/2011** *“Risoluzione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 615, 612, 611, 614, 607 e 610 def. del 6 ottobre 2011). Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”*. (Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 9 novembre 2011).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi;

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposi-

	<p>zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.</p>
<p>Risoluzione ogg. n. 2006/2011 <i>“Risoluzione sulle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 630 e 631 def. 18 ottobre 2011 e 629, 627, 628, 626 e 625 def. 17 ottobre 2011). Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona”.</i></p> <p>(Approvata dalla I Commissione assembleare “Bilancio Affari generali ed istituzionali” in data 9 novembre 2011).</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;</p> <p>Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;</p> <p>Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;</p> <p>Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e</p>

che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013;

Regolamento (UE) n. 1028/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori.

Risoluzione **ogg. n. 1660/2011** *"Risoluzione sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM(2011) 370 definitivo del 22 giu-*

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

gno 2011. Osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Roma- gna ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà". (Approvata dalla I Commissio- nione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in data 21 luglio 2011).

Approvata dalla I Commissione nella seduta del 2 maggio 2016



SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2016

OGGETTO n. 4547

RISOLUZIONE

**sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione)
- COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017. Osservazioni della Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge n. 234
del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2
allegato al Trattato di Lisbona**

LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. AL/2017/12194 del 13 marzo 2017);

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017;

visto l'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 19 aprile 2017 (prot. n. AL/2017/18698 del 20 aprile 2017);

vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

viste la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ogg. n. 3938 del 24 gennaio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, e la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ogg. n. 3939 del 24 gennaio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia - COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *“early warning system”* e che l'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e **considerato** che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25”*;

considerato che la proposta di direttiva fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 delle stessa legge;

considerato che la proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili fa parte di un pacchetto di misure finalizzate a garantire la transizione dell'Unione europea verso l'energia pulita, in attuazione della strategia *“l'Unione dell'energia”* e dell'azione *“Energia pulita per tutti gli europei”*, e che l'aggiornamento della legislazione europea relativa alle energie rinnovabili è essenziale per conseguire l'obiettivo minimo della quota del 27% di energie rinnovabili consumate entro il 2030, fissato dal Consiglio europeo nel 2014 con l'approvazione del quadro 2030 per il clima e l'energia;

considerato che la proposta di direttiva modifica in modo sostanziale l'attuale direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tramite lo strumento della *“rifusione”* che, in linea con l'Accordo interistituzionale *“Legiferare meglio”* del 2003, consente l'adozione un unico testo legislativo che *“recepisce”* le modifiche volute, le integra con le disposizioni vigenti dell'atto precedente, che restano immutate, e abroga quest'ultimo;

considerato che per garantire che gli Stati membri collettivamente rag-

giungano la quota di almeno il 27% di energia da fonti rinnovabili, la proposta di direttiva propone misure per affrontare le questioni che ostacolano la diffusione delle energie rinnovabili e stabilisce una serie di obiettivi specifici, in particolare: affrontare l'incertezza che frena gli investimenti attraverso un percorso che tenga conto degli obiettivi di de-carbonizzazione a medio e lungo termine; assicurare una diffusione economicamente efficiente e l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica da fonti rinnovabili; assicurare il conseguimento entro il 2030 dell'obiettivo che l'Unione europea si è data per le energie rinnovabili, istituendo un quadro strategico coordinato con la *governance* dell'Unione dell'energia, che consenta di evitare eventuali ritardi; sviluppare il potenziale di de-carbonizzazione dei biocarburanti avanzati e chiarire il ruolo dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dopo il 2020; sviluppare il potenziale delle energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento;

considerato che la Regione Emilia-Romagna si è impegnata al raggiungimento degli obiettivi di copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili attraverso un complesso di azioni pianificate e sviluppate nell'ambito del primo Piano Energetico Regionale previsto dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), vigente sino al 2016, e che ha assunto i nuovi obiettivi europei come riferimento per la programmazione degli interventi previsti dal nuovo Piano Energetico Regionale, approvato nel 2017, che stabilisce la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per il clima e l'energia sino al 2030;

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

- a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Li-

sbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di direttiva **appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE**.

c) **Per quanto attiene il merito della proposta di direttiva osserva che:**

- In linea generale si evidenzia che la proposta di direttiva, unitamente alle altre due proposte relative alla modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, dà attuazione alle strategie europee sull'Unione dell'energia e lo sviluppo sostenibile presentate dalla commissione europea nel 2015. In tal senso si sottolinea, positivamente, la presentazione da parte della Commissione europea dei principali provvedimenti legislativi che rappresentano gli strumenti concreti per il conseguimento degli obiettivi generali sull'energia e la sostenibilità, e che dovrebbero fornire un quadro normativo di riferimento definito, chiaro e coerente, tenuto conto delle molteplici normative che nei diversi settori, e ai diversi livelli, intervengono sul tema della sostenibilità e dell'energia. Si ribadisce, infatti, che la complessità del quadro normativo, attualmente vigente, ostacola la definizione di una politica energetica a livello europeo in grado di conseguire gli obiettivi generali e necessita l'avvio di un processo di revisione, il più possibile rapido, che dovrà tener conto sia dei tempi dei processi decisionali europei sia dei tempi del successivo recepimento e attuazione da parte dello Stato (e delle regioni). Si tratta di un processo complesso che interesserà numerosi settori (energetico, ambientale, sociale, della concorrenza) e che dovrà essere portato avanti, in modo condiviso, a tutti i livelli (europeo, nazionale e regionale) coordinando le diverse normative che dovranno essere riviste in un'ottica di forte semplificazione e riduzione di oneri amministrativi e burocratici.
- Si evidenzia che la proposta di direttiva contiene una serie di misure e disposizioni riconducibili ad alcuni elementi chiave, in particolare: necessità di un forte partenariato tra gli Stati membri; integrazione dei piani nazionali; regimi di sostegno economicamente efficienti; miglioramento

della *governance*; strumenti finanziari adeguati; semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative; assetto del mercato dell'energia elettrica; regole comuni per il calcolo degli impatti. Si ritiene che il provvedimento intervenga in tutti gli aspetti che, se tempestivamente regolati e implementati dai singoli Stati membri, potranno contribuire alla costruzione del mercato unico europeo dell'energia e al perseguimento dell'obiettivo di aumentare significativamente il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura dei fabbisogni energetici in Europa.

- In questo senso, si segnala che la partecipazione e la cooperazione transfrontaliera rappresentano il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'Unione europea in materia di energia e si condivide la previsione nella proposta di direttiva dell'apertura parziale e graduale da parte degli Stati membri al sostegno di progetti situati in altri Stati membri. Di conseguenza, si valuta positivamente che, per ridurre i costi connessi al conseguimento dell'obiettivo dell'UE e di accordare agli Stati la flessibilità necessaria per ottemperare ai propri obblighi, la proposta favorisca il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri, permettendo di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. A tal fine, la proposta prevede diversi meccanismi di cooperazione: i trasferimenti statistici, i progetti comuni, i regimi di sostegno comuni, lo scambio di informazioni e di buone prassi e, inoltre, anche l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili importata da paesi terzi potrà essere computata sulla base di specifici accordi che definiscono l'organizzazione di tali scambi. Ciò consentirà di orientare gli investimenti nelle zone con le maggiori potenzialità, in relazione alle diverse tipologie di fonti rinnovabili e ai diversi contesti ambientali e territoriali, riducendo i costi e favorendo la realizzazione degli interventi. Si segnala, infine, l'importanza, con riferimento ai progetti transfrontalieri, di porre la dovuta attenzione al rischio di condotte illecite, in particolare il riciclaggio di denaro, attraverso la previsione di adeguate misure di contrasto e controlli puntuali che, senza aggravare i procedimenti autorizzativi,

consentano tuttavia di intervenire in caso di attività illecite.

- La proposta affronta, inoltre, il tema dei regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, introducendo alcuni principi a cui gli Stati membri dovranno conformarsi nella definizione di tali regimi, al fine di contribuire alla rimozione degli elementi di criticità che hanno caratterizzato quelli esistenti, in particolare: garantire la minore distorsione possibile sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica; comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti; tenere conto delle esigenze di sviluppo e adeguamento delle reti e dei sistemi, del mix energetico e del potenziale a lungo termine delle varie opzioni tecnologiche; garantire stabilità ed efficacia sotto il profilo dei costi, ed evitare frequenti modifiche che possano incidere negativamente sui progetti finanziati. Con riferimento a questo aspetto, si valuta positivamente l'intento di contribuire alla rimozione degli elementi che non hanno consentito la piena efficacia degli attuali regimi di sostegno, così come la flessibilità accordata agli Stati membri in ordine alla costituzione di regimi di sostegno parzialmente e gradualmente aperti alla cooperazione transfrontaliera. Questa opzione, infatti, potrà consentire di ridurre i costi complessivi del sistema e i costi del sostegno, poiché gli investimenti si concentreranno nelle zone con maggiori potenzialità e condizioni più favorevoli e potranno tenere conto del livello delle interconnessioni. Tuttavia, si sottolinea che l'espresso richiamo (art. 6 della proposta di direttiva) agli adattamenti necessari per conformare i regimi di sostegno alle norme sugli aiuti di Stato, va verificata attentamente, in quanto, una rigida applicazione di dette norme potrebbe impedire l'attuazione di molti interventi e limitare fortemente la flessibilità degli strumenti di sostegno "costringendoli" in schemi già predeterminati. Sarebbe pertanto auspicabile che nella proposta di direttiva venissero chiariti, per quanto possibile, gli aspetti relativi agli aiuti di stato e ai sistemi di tassazione energetica, al fine di fornire agli Stati membri un quadro di regole chiare, compatibili con i Trattati e immediatamente applicabili.
- Si evidenzia che un elemento fondamentale per il coordinamento del quadro per le politiche del clima e dell'energia entro il 2030 è la pro-

posta di *governance* dell'Unione dell'energia che: contiene disposizioni relative alla pianificazione degli interventi e che impone agli Stati membri la redazione di piani nazionali dell'energia e del clima, prevede una serie di oneri di comunicazione e attività di monitoraggio e obbliga gli Stati membri a rendere conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali, stabilendo, laddove necessario, la possibilità di una successiva integrazione, anche attraverso l'adozione di misure correttive, che dovrebbero consentire alla Commissione europea, nel 2025, di esaminare i risultati "intermedi" raggiunti nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Con riferimento a questo aspetto, si valuta positivamente la previsione di un'azione coordinata, a livello europeo, in grado di orientare i diversi attori verso l'obiettivo comune, monitorare costantemente, e sostenere, le politiche nazionali per realizzare un sistema energetico sostenibile, sicuro e caratterizzato da prezzi accessibili per cittadini e imprese e correggere le eventuali distorsioni e la frammentazione del mercato interno dell'energia, che potrebbero determinarsi a seguito di interventi nazionali privi di coordinamento. Un'azione coordinata a livello di Unione potrebbe consentire, infatti, di superare gli attuali ostacoli agli investimenti, stimolando la capacità di realizzare progetti transfrontalieri e di offrire agli investitori la certezza di un quadro di riferimento comune. Inoltre, si evidenzia che lo sviluppo delle bioenergie può esporre a rischi di sostenibilità, a carattere transnazionale, che potranno essere affrontati adeguatamente e in modo più efficace a livello di Unione europea, soprattutto per quanto riguarda il possibile impatto sull'ambiente connesso ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità. Si evidenzia positivamente anche la creazione di un quadro armonizzato europeo per la sostenibilità della biomassa utilizzata nella generazione di calore ed energia elettrica, che potrà contribuire a favorire gli scambi di queste importanti risorse e promuovere il mercato interno dei combustibili derivati.

- Si sottolinea che la proposta di direttiva affronta anche gli aspetti autorizzativi degli impianti, stabilendo che le procedure per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di

produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate nell'applicazione a progetti specifici, evitando oneri inutili. A tal fine, la proposta introduce: uno sportello amministrativo unico per integrare e gestire tutte le procedure autorizzative, così da ridurne la complessità e aumentarne l'efficienza e la trasparenza; la semplice notifica ai gestori dei sistemi di distribuzione per i progetti di piccole dimensioni; ed una specifica disposizione che accelera la procedura per il ripotenziamento di impianti esistenti. La proposta ribadisce, quindi, il principio generale della semplificazione delle procedure, stabilendo che vengano stabiliti precisi limiti temporali per l'adozione delle relative decisioni da parte delle autorità competenti. Con riferimento a questo aspetto, si ritiene positivo il tentativo di rimuovere alcuni degli elementi di criticità che in questi anni hanno ostacolato la piena diffusione degli impianti a fonti rinnovabili. Si segnala, quindi, l'importanza di operare una concreta semplificazione delle procedure di autorizzazione, verificando la possibilità di una ulteriore riduzione dei termini previsti dall'articolo 16 della proposta di direttiva, sia per i nuovi impianti che per il ripotenziamento degli esistenti, garantendo al contempo l'effettuazione dei controlli necessari.

- La proposta di direttiva propone un significativo rafforzamento del ruolo dei consumatori di energia, attraverso il riconoscimento della possibilità di auto-consumare ed immagazzinare l'energia elettrica rinnovabile, anche collettivamente all'interno dello stesso condominio o dello stesso sito commerciale o con servizi condivisi o, comunque, in un sistema di distribuzione chiuso. Questa opzione legislativa riconosce al consumatore l'importanza del proprio contributo al perseguimento dell'obiettivo di diffondere l'impiego delle fonti rinnovabili, e contribuisce a creare le condizioni affinché si possa usufruire al meglio di tale possibilità, imponendo che siano rimossi limiti, oneri e procedure e rese disponibili tutte le informazioni necessarie a compiere scelte basate sull'efficacia dei costi. Si valutano, quindi, positivamente le disposizioni che agevolano il consumatore nell'adozione soluzioni tecnologiche, già disponibili sul mercato, ma che

nella situazione attuale comportano costi non sostenibili, difficoltà legate alla scelta del fornitore e procedure complesse e costose; in questo senso potrebbe rivelarsi particolarmente utile l'introduzione di procedure semplificate per i piccoli impianti, in quanto contribuiscono ad attrarre gli investimenti, grazie alla riduzione degli oneri amministrativi in capo ai produttori di energie rinnovabili. Analogamente, valuta positivamente l'introduzione di comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile cui è riconosciuto il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza che le stesse siano soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengono conto dei costi.

- La proposta di direttiva incoraggia, inoltre, l'introduzione di obblighi di copertura dei fabbisogni termici ed elettrici attraverso le fonti rinnovabili, nelle norme che regolamentano le prestazioni energetiche degli edifici, ed i relativi requisiti minimi per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione. La proposta stabilisce, infatti, che gli Stati membri effettuino una valutazione del potenziale in termini di energie rinnovabili e di recupero di calore e freddo per riscaldamento e raffrescamento, al fine di agevolare l'integrazione delle fonti rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento. Con riferimento a questo aspetto si evidenzia che l'approccio è coerente con la direttiva sull'efficienza energetica e la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, in quanto: l'efficienza energetica nel settore del riscaldamento e raffrescamento è promossa attraverso il risparmio energetico e la ristrutturazione degli edifici e le misure indicate nella proposta sul riscaldamento e raffrescamento consentirebbero di accelerare il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili sul parco immobiliare esistente, che è responsabile di quasi la metà del consumo di energia finale. In quest'ottica, si condivide pienamente quanto previsto dalla proposta di direttiva, in quanto contribuisce a scongiurare il pericolo che l'approccio incentrato sulla sola efficienza energetica, abbia come conseguenza la sostituzione di tecnologie alimentate con combustibili fossili con soluzioni più efficienti e tecnologicamente

avanzate, ma ancora dipendenti dai combustibili fossili.

- La proposta di direttiva impone, infine, l'obbligo di immissione in consumo di quote crescenti di carburanti rinnovabili avanzati per i trasporti, con la concomitante riduzione dei biocarburanti prodotti da colture alimentari. Questa scelta si basa su procedure già in vigore negli Stati membri che impongono l'obbligo di miscelazione di biocarburanti nei carburanti convenzionali. Con riferimento a questo aspetto si condivide quanto previsto dalla proposta, in quanto, contribuisce a perseguire l'obiettivo di fornire all'industria del settore un certo livello di certezza sull'evoluzione della domanda e sulla produzione di biocarburanti avanzati, sostenendo le scelte di investimento a favore di tali tipologie di carburanti e contribuendo alla graduale riduzione della produzione di biocarburanti e bioliquidi da colture alimentari.
- d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 9 della legge 234 del 2012;
- e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 234/2012;
- f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017 e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori

- contributi della Regione al processo decisionale europeo;
- g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza nella seduta del 26 aprile 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008

OGGETTO n. 4102

RISOLUZIONE

**sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di
notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi
ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE)
n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno - COM (2016) 821 final del
12 gennaio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di
sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.**

**LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e descendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera del Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 4859 del 2 febbraio 2017);

vista la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017;

visti gli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva servizi);

vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese - COM (2015) 550 final del 28 ottobre 2015. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012.

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *“early warning system”* e che l'articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e **considerato** che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25”*;

considerato che la Proposta di Direttiva fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 delle stessa legge;

considerato che “Un mercato interno più profondo e più equo” è una delle dieci priorità della Commissione europea e che la Proposta di Direttiva in esame è uno degli atti preannunciati nella strategia “Migliorare il mercato unico” del 2015 sulla quale la Regione Emilia-Romagna ha formulato le osservazioni con la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016;

considerato che con la Proposta di Direttiva in esame, la Commissione europea intende modificare la direttiva 2006/123/CE nella parte relativa alla procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi in quanto il sistema di notifica vigente, in base al quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione la modifica o l'introduzione nel loro ordinamento di requisiti che potrebbero limitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, si è dimostrato in questi anni di applicazione non pienamente efficace nel prevenire l'introduzione di barriere discriminatorie;

considerato che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva servizi) è stata attuata dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010).

Premesso che, a partire dal mese di ottobre 2013, tutte le procedure di notifica formulate ai sensi dell'articolo 15 (paragrafo 7), dell'articolo 16 e dell'articolo 39 (paragrafo 5) della direttiva 2006/123/CE vengono effettuate attraverso l'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (di seguito "IMI") e che, infatti, il regolamento UE n. 1024/2012 ("Regolamento IMI") del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, richiama espressamente all'articolo 3 le procedure di notifica ai sensi della direttiva 2006/123/CE;

premesso che in base a quanto previsto dalle citate norme della direttiva 2006/123/CE, gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, attraverso la piattaforma IMI, le disposizioni normative, regolamentari e amministrative che introducono requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva europea con riferimento alla libertà di stabilimento dei prestatori e dall'articolo 16 della medesima direttiva con riferimento alla libera prestazione di servizi;

premesso che nel paragrafo 7 dell'articolo 15 della direttiva servizi è specificato che gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che introducono detti requisiti, qualora conformi alle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità, specificandone le motivazioni, e che la Commissione europea comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

Considerato che, attualmente, l'effettuazione della notifica non impedisce agli Stati membri di adottare le disposizioni notificate alla Commissione europea ai fini della verifica di conformità rispetto alla direttiva servizi

e che entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della notifica, la Commissione europea esamina la compatibilità delle disposizioni notificate con il diritto europeo e se le valuta non compatibili adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o, qualora le avesse già adottate, di sopprimerle.

Premesso che a livello nazionale, a seguito della scelta di utilizzare la piattaforma IMI quale strumento per l'effettuazione delle procedure di notifica previsto dal regolamento UE n. 1024/2012, è stato integrato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva servizi). In particolare, il comma 2 dell'articolo 36 (Cooperazione tra autorità nazionali competenti) del decreto legislativo prevede che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee e l'articolo 13 (Notifiche), in vigore dal 19 gennaio 2013, prevede che il Dipartimento per le politiche europee (presso il quale è attivo il centro nazionale di notifiche) ha il compito di provvedere sia alle notifiche alla Commissione europea, in fase di progetto, di tutte le nuove disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attraverso cui si introducono nell'ordinamento italiano i requisiti individuati dalla direttiva medesima, sia alla diffusione presso le autorità competenti nazionali e regionali dei requisiti notificati alla Commissione dagli altri Stati membri. Si segnala che le citate modifiche sono state introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Considerato che il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010 prevede che l'efficacia delle nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo sia subordinata alla previa notifica alla Commissione europea e che, in caso di mancata notifica, l'inefficacia delle disposizioni approvate è la sanzione prevista dal legislatore statale e che, su questo aspetto è importante sottolineare due elementi: in primo luogo, le amministrazioni italiane, sia nazionali che regionali, risultano in prevalenza non aver utilizzato

il sistema di notifica previsto dalla direttiva e dal decreto legislativo n. 59 del 2010 di recepimento, con la conseguenza di incidere sull'effettiva attuazione della disposizione statale che prevede la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni non notificate; in secondo luogo, la sanzione dell'inefficacia della disposizione non notificata prevista dal decreto legislativo 59 del 2010 sembrerebbe essere andata oltre le previsioni della direttiva servizi che nulla dispone al riguardo.

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla Proposta di Direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b), c) e d) rilevando quanto segue:

- a) la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);**
- b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà come definito dall'articolo 5, paragrafo 3 del TUE;**
- c) con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità come definito dall'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, si rileva che:**
 - le proposte di modifica contenute nella Proposta di Direttiva in esame rischiano di incidere in modo non proporzionato sui procedimenti di adozione delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e delle Regioni.
 - si ritiene, infatti, che la procedura di notifica così come delineata nella Proposta di Direttiva non si limiti a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo, ossia porre rimedio alle criticità che sinora non hanno garantito un adeguato funzionamento dell'attuale procedura di notifica prevista dalla direttiva servizi e migliorarne il

funzionamento per meglio supportare la corretta attuazione della direttiva servizi, ma vada oltre, introducendo in sostanza un controllo ex-ante sul legislatore che incide sulle procedure di adozione delle disposizioni da parte degli Stati e delle Regioni, complicando gli iter procedurali di adozione di leggi, regolamenti e atti amministrativi e allungando eccessivamente i tempi necessari per la loro adozione.

- A differenza di quanto esposto nella relazione introduttiva alla Proposta di Direttiva e nella relativa valutazione d'impatto, si ritiene, quindi, che le proposte di modifica, così come attualmente formulate, impatteranno sui procedimenti e sui tempi di adozione delle normative e, di conseguenza, anche sui destinatari delle disposizioni oggetto di notifica che dovrebbero poter operare in un quadro giuridico definito e certo.
- Si evidenzia, in questo senso, l'ulteriore incertezza dovuta alla non chiarezza sulle conseguenze che l'assenza o la non corretta notifica, o l'adozione definitiva dell'atto in caso di segnalazione da parte della Commissione europea sulla possibile adozione di una decisione, prima del decorrere dei tre mesi successivi alla conclusione della consultazione, determinano sugli atti adottati, in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei destinatari;
- si sottolinea che nelle osservazioni di merito di cui alla lettera d) della presente risoluzione si propongono delle modifiche alle disposizioni alla Proposta di Direttiva che si ritengono nell'attuale formulazione non conformi al principio di proporzionalità.

d) per quanto attiene il merito della Proposta di Direttiva osserva che:

- si evidenzia che la Proposta di Direttiva in esame introduce importanti modifiche sulle procedure di notifica delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che introducono regimi di autorizzazione e requisiti che rientrano nel campo di applicazione della cd. direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi per il mercato interno), che se definitivamente approvate impatteranno notevolmente sulle procedure di adozione delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri e negli ordinamenti regionali.

- L'articolo 3 (Obbligo di notifica) della Proposta di Direttiva prevede che gli Stati membri notifichano alla Commissione europea - attraverso il sistema IMI - qualsiasi progetto di misura (legislativa, regolamentare o amministrativa) che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti. Su questa disposizione non vi sono particolari osservazioni.
- L'articolo 4 (Regimi di autorizzazione e requisiti soggetti all'obbligo di notifica) della Proposta di Direttiva, invece, amplia l'oggetto delle notifiche, aggiungendo ai requisiti già attualmente oggetto di notifica ai sensi della direttiva 2006/123/CE, ulteriori tipologie di requisiti, nonché i regimi di autorizzazione. Su questo articolo non si sollevano obiezioni considerato che si tratta di alcune esplicitazioni che rendono più chiara l'applicazione della direttiva e che, la loro mancanza, sembra essere imputabile ad una lacuna della vigente direttiva servizi.
- Si segnalano, invece, alcune importanti criticità con riferimento alla "rinnovata" procedura di notifica prevista dall'articolo 3, alla procedura di consultazione degli altri Stati membri di cui all'articolo 5, alle procedure di segnalazione di cui all'articolo 6 e alla decisione di competenza della Commissione europea di cui all'articolo 7, della Proposta di Direttiva.
- In particolare, l'articolo 3, comma 3, della Proposta di Direttiva prevede che i progetti di misure e le modifiche dei progetti di misura debbano essere notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione. Si introduce quindi un termine dilatorio tra la notifica e l'adozione della misura, al contrario di quanto previsto dalla vigente direttiva 2006/123/CE che nel paragrafo 7 dell'articolo 15 dispone esplicitamente che "(...) La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione (...)". Si rileva che laddove l'attuale direttiva venisse modificata nel senso previsto dalla Proposta di Direttiva in esame, si determinerà un forte impatto sugli iter procedurali di adozione delle leggi, o dei provvedimenti, a livello nazionale e regionale, allungando inevitabilmente i tempi di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, oggetto di notifica.
- Si evidenzia, infatti, che in base a quanto previsto dall'articolo 5 del-

la Proposta di Direttiva, al ricevimento della notifica da parte della Commissione europea, si apre la consultazione tra Stato notificante, gli altri Stati membri e la stessa Commissione della durata massima di tre mesi. Gli altri Stati hanno due mesi di tempo per presentare osservazioni allo Stato notificante e questo ha un mese per rispondere. Entro lo stesso termine di tre mesi previsto per l'espletamento della consultazione, la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della Proposta di Direttiva, può segnalare allo Stato membro notificante le proprie considerazioni in merito alla compatibilità del progetto di misura notificato con la direttiva 2006/123/CE e l'intenzione di adottare una decisione in merito. Si sottolinea che se lo Stato membro notificante riceve dalla Commissione europea la segnalazione di voler adottare una decisione, non deve adottare il progetto di misura per ulteriori tre mesi che decorrono dalla scadenza del periodo di consultazione. Di conseguenza, il termine per l'adozione del progetto di misura notificata risulterebbe ulteriormente allungato, fino ad un massimo di sei mesi dal momento della notifica. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della Proposta di Direttiva, qualora la Commissione europea abbia effettuato una segnalazione, essa può, nel termine dei tre mesi che decorrono dalla data di scadenza del periodo di consultazione, adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura o qualora la misura sia stata già adottata, di abrogarla. Si evidenzia che l'adozione del progetto di misura da parte dello Stato notificante prima dell'espletamento della procedura descritta, in base a quanto previsto dalla proposta di direttiva (articolo 3, comma 4), determina un vizio procedurale grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

- Alla luce del potenziale impatto delle proposte di modifica, si auspica il mantenimento di quanto attualmente previsto dal paragrafo 7 dell'articolo 15 della direttiva n. 2006/123/CE, che invece la Proposta di Direttiva propone di abrogare (articolo 12), prevedendo esplicitamente che la notifica, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'ado-

zione della misura, non impedisca l'adozione della misura notificata da parte dello Stato notificante, e che analogamente a quanto già avviene attualmente, entro il termine di tre mesi dalla notifica, la Commissione europea esamini la compatibilità delle disposizioni con il diritto europeo ed adotti, all'occorrenza, una decisione per richiedere allo Stato membro di astenersi dall'adottarle o di sopprimere le nuove misure, qualora nel frattempo già adottate. In sintesi, si richiede che: a) la notifica del progetto di misura non impedisca l'adozione della misura medesima (con conseguente modifica dell'articolo 3, comma 3, della Proposta di Direttiva in esame); b) anche nell'ipotesi in cui si mantenga la previsione per cui il progetto di misura notificato non possa essere adottato prima che sia decorso il termine di tre mesi dalla notifica, la decisione della Commissione europea sulla compatibilità rispetto alla direttiva 2006/123/CE intervenga nel medesimo termine di tre mesi previsto per lo svolgimento delle consultazioni (con conseguente modifica degli articoli 6 e 7 della Proposta di Direttiva), eventualmente restringendo ad un mese il termine per le osservazioni da parte degli altri Stati membri (con conseguente modifica anche dell'articolo 5 della Proposta di Direttiva).

- In conclusione, si sottolinea che il comma 4 dell'articolo 3 della Proposta di Direttiva prevede che, in generale, l'inosservanza degli obblighi di notifica costituisce “*(...) vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli (...)*”.

Si rileva, a questo proposito, la necessità di richiedere di specificare (e chiarire) cosa si intenda per “vizio procedurale sostanziale di natura grave” e se l'inefficacia del provvedimento in caso di mancata notifica prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010 possa essere qualificata come tale.

e) Dispone l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi

- dell'articolo 9 della legge 234 del 2012;
- f) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;
- g) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - COM (2016) 821 final del 12 gennaio 2017, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
- h) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza nella seduta del 14 febbraio 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008.

OGGETTO n. 4101

RISOLUZIONE

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Investire nei giovani d’Europa - COM (2016) 940 del 7 dicembre 2016; sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare e modernizzare l’istruzione - COM (2016) 941 del 7 dicembre 2016 e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un corpo europeo di solidarietà - COM (2016) 942 del 7 dicembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012

**LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visto l’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 515 del 9 gennaio 2017);

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 517 del 9 gennaio 2017);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Investire nei giovani d'Europa - COM (2016) 940 del 7 dicembre 2016;

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare e modernizzare l'istruzione - COM (2016) 941 del 7 dicembre 2016;

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un corpo europeo di solidarietà - COM (2016) 942 del 7 dicembre 2016;

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali ogg. n. 2963 del 18 luglio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final del 10 giugno 2016 e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012, seduta del 18 luglio 2016 oggetto 2963;

visto i pareri resi dalla V Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità dell'8 febbraio 2017 (prot. n. 5965 dell'8 febbraio 2017) e (prot. n. 5967 dell'8 febbraio 2017);

visto il parere reso dalla IV Commissione Politiche per la salute e politiche sociali nella seduta dell'8 febbraio 2017 (prot. n. 6129 del 9 febbraio 2017).

Considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Investire nei giovani d'Europa - COM (2016) 940 del 7 dicembre 2016; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare e modernizzare l'istruzione - COM (2016) 941 del 7 dicembre 2016 e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un corpo europeo di solidarietà - COM (2016) 942 del 7 dicembre 2016, fanno parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 25”*;

considerato che le tre comunicazioni presentate dalla Commissione europea (Investire nei giovani d'Europa; Migliorare e modernizzare l'istruzione e un corpo europeo di solidarietà) fanno parte di un più ampio pacchetto di azioni intese a migliorare le opportunità dei giovani europei;

considerato che nonostante un quadro complessivo caratterizzato da alcuni dati con tendenze positive è evidente la necessità di rinnovare e rafforzare l'impegno per contrastare la disoccupazione e garantire un'i-

struzione di qualità per tutti i giovani europei e che l'UE la disoccupazione giovanile resta una priorità come si evince anche dal programma di lavoro della Commissione europea per il 2017;

considerato che con riferimento alle politiche formative e per il lavoro, così come delineate in termini di obiettivi generali e specifici, le politiche regionali sono in linea con le proposte e indicazioni che emergono dalle comunicazioni della Commissione europea in esame e che le azioni già attivate, e la corrispondente allocazione finanziaria delle risorse rispetto alle priorità di investimento, del POR FSE 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, pongono l'attenzione verso le tematiche proposte;

considerato che con riferimento alle politiche e interventi regionali sul volontariato, la Regione Emilia-Romagna sostiene e supporta da diversi anni l'avvio di percorsi progettuali per il coinvolgimento dei giovani in attività solidaristiche, con particolare riferimento a servizi per l'integrazione sociale, l'accoglienza e il contrasto alla povertà e che, con riferimento al tema del servizio civile, si è dotata di un quadro di riferimento normativo finalizzato alla valorizzazione sul territorio dell'esperienza del servizio civile [legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la valorizzazione del servizio civile) poi abrogata e sostituita dalla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38)].

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulle presenti Comunicazioni attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

a) si esprime sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Investire nei giovani d'Europa, osservando quanto segue:

- Si premette che l'impianto complessivo che emerge dalla Comunicazione è pienamente condivisibile e si pone in continuità e coerenza con la generale strategia europea per l'occupazione giovanile. In

particolare, si condivide il fatto che il tema dell'occupazione giovanile è affrontato ponendo l'attenzione sulla necessità, da un lato, di migliorare e incrementare l'investimento sulle competenze dei giovani rendendo i sistemi educativi e formativi più aperti ad una dimensione europea e, dall'altro, sull'importanza di favorire e supportare percorsi di formazione maggiormente connessi con il mondo del lavoro e con il tessuto imprenditoriale, che dovrebbero essere pensati e costruiti anche con il contributo delle imprese, per ampliare e qualificare le opportunità di lavoro per i giovani europei.

- Si evidenzia la coerenza tra le proposte previste dalla Comunicazione e il quadro finanziario che ne dovrebbe supportare la concreta attuazione, ed in particolare la previsione di un incremento delle risorse per i programmi europei a gestione diretta e per i programmi nazionali. L'evidente connessione tra le tre comunicazioni evidenzia, inoltre, la scelta di un approccio che mira all'investimento sulle competenze dei giovani per migliorare le opportunità di poter avere un ruolo attivo e proattivo come cittadini e come lavoratori europei e, contemporaneamente, la necessità di valorizzare i diversi percorsi formali e non formali di apprendimento che possono essere realizzati con il concorso delle istituzioni, delle organizzazioni della società civile e delle imprese.

b) si esprime sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare e modernizzare l'istruzione, osservando quanto segue:

- Si evidenzia che, le principali linee di azione previste dalla Comunicazione si basano sull'importanza di modernizzare i diversi segmenti dell'istruzione, già a partire dalla scuola dell'infanzia, migliorando le prassi e i modelli educativi per renderli maggiormente rispondenti alle aspettative e alle attese dei giovani e coerenti con la necessità di migliorare e incrementare le competenze, di conseguenza si sottolinea l'importanza di avviare un processo che deve riguardare l'intera "filiera educativa" e fondarsi, in primis, sulla necessità di intensificare la collaborazione tra gli Stati membri e sulla effettiva capacità di condividere esperienze, modelli e buone pratiche.

- A tal proposito, si evidenziano due aspetti: in primo luogo, la strategia e le azioni proposte si pongono in continuità con quanto già realizzato in un’ottica di continuità con i processi di modernizzazione avviati negli ultimi anni; in secondo luogo, emerge in modo evidente la necessità di disporre di strumenti puntuali di valutazione e di misurazione dei risultati in termini di efficacia delle politiche e delle azioni intraprese e da intraprendere in futuro. Si sottolinea che, questi due aspetti possono garantire agli Stati membri, e alle Regioni, la possibilità di costruire processi coerenti e convergenti rispetto agli obiettivi europei, rispettando e valorizzando, al contempo, le profonde differenze che caratterizzano i sistemi e i modelli educativi e formativi dei diversi Stati.
 - In conclusione, con riferimento all’istruzione superiore e, in particolare, all’azione prevista dalla Comunicazione per migliorare i dati sull’occupazione e i risultati sociali dei laureati inglobando il settore dell’istruzione e formazione professionale, si segnala come *best practice* a livello nazionale, e sovranazionale, l’attività di raccolta ed elaborazione dei dati svolta dal Consorzio interuniversitario Alma Laurea, che ha sede in Emilia-Romagna, a cui aderiscono 74 atenei italiani, e che dal 1994 raccoglie e analizza i curricula dei laureati in Italia, con all’attivo progetti di collaborazione con diversi Paesi europei, del Mediterraneo, dell’Africa subsahariana e dell’America latina e che, grazie al progetto “Alma Diploma”, dal 2010 raccoglie ed elabora anche i dati relativi ai diplomati.
- c) si esprime sulla **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un corpo europeo di solidarietà, osservando quanto segue:**
- In linea generale, si valuta positivamente la strategia di azione proposta dalla Commissione europea per la costruzione di un Corpo europeo di solidarietà e in particolare si considerano positivamente i numerosi settori e iniziative individuati dalla Comunicazione che rispondono effettivamente a bisogni reali ed attuali e alle esigenze di potenziale crescita culturale ed esperienziale dei giovani coinvolti. Si evidenzia, inoltre che, nelle proposte previste nella sezione volontariato della co-

municazione, i soggetti, i contenuti e le finalità coincidono con l'esperienza di Servizio civile regionale (SCR) così come delineata e regolata dalla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), con il fondamentale valore aggiunto rappresentato dalla prospettiva europea.

- In fase di attuazione della strategia sarebbe opportuno porre particolare attenzione all'importanza di prevedere "strumenti" che favoriscono le relazioni tra i giovani europei, così che i giovani inseriti in progetti con paesi esteri operino in collaborazione con giovani del paese di accoglienza. A livello regionale, ad esempio, sarebbe opportuno concentrarsi sulla previsione di modalità di affiancamento dei giovani che partecipano al Corpo europeo di solidarietà ai loro coetanei impegnati nell'analoga nell'esperienza del Servizio civile regionale, e curare il rapporto di conoscenza, relazione e reciproca utilità con la comunità locale all'interno della quale si realizzano i progetti e vengono vissute queste esperienze.
- Si segnala l'importanza in fase di attuazione della strategia, di valorizzare il ruolo e prevedere il coinvolgimento dei soggetti terzi, come ad esempio i Coordinamenti degli Enti di servizio civile (Co.Pr.E.S.C.) previsti dall'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003, già operativi a livello nazionale e regionale, a sostegno della sensibilizzazione e promozione, del raccordo tra interessi dei giovani e attività da realizzare, della condivisione degli esiti dell'esperienza.
- Si ritiene fondamentale, al momento dell'individuazione dei settori prioritari di intervento e di sviluppo delle relative progettualità, sostenere e valorizzare gli enti che si propongono per la costituzione e la gestione di reti a livello nazionale e/o transnazionale costituite da diversi soggetti interessati, per favorire lo sviluppo comune delle progettualità, lo scambio di buone pratiche e il miglioramento delle strategie di azione. Questo approccio consentirebbe, peraltro, a livello nazionale e regionale, di valorizzare un sistema di politiche per il volontariato e di relazioni già attivo da anni ed efficiente. Si evidenzia, quindi, che l'ampiamento dei soggetti che possono proporre attività nel conte-

sto Corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere improntato ad una semplificazione delle procedure, evitando la duplicazione degli adempimenti burocratici previsti da normative nazionali e/o regionali per enti ed organismi già “accreditati” per attività analoghe.

- Si condivide che l'affiancamento della “Sezione Occupazione” alla misura di Garanzia giovani, potrebbe disincentivare le adesioni alla sezione volontariato laddove i benefit per i giovani partecipanti venissero differenziati in modo significativo tra le due sezioni; di conseguenza è importante che sia effettivamente garantita anche ai giovani che parteciperanno alle iniziative della “Sezione Volontariato” la certificazione delle conoscenze e competenze trasversali (capacità di relazione, di lavorare in gruppo, di *problem solving*, ecc.), sociali e civiche, acquisite con la partecipazione al Corpo europeo di solidarietà (in linea con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente).
 - Si evidenzia che, nel caso cui venga previsto un limite temporale massimo di partecipazione per ciascun giovane al Corpo europeo di solidarietà, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo tale per cui vengano sommati i periodi temporali delle diverse esperienze, stante la possibilità di durate molto differenziate (da 2 a 12 mesi).
 - In conclusione, sul piano interno, si evidenzia che in linea con la creazione del Corpo europeo di solidarietà, si sta valutando la possibilità di aggiungere l'opzione del “Servizio Civile Nazionale” all'estero tra le misure del programma nazionale Garanzia per i Giovani e valorizzare lo strumento del tirocinio in mobilità interregionale e transnazionale e la mobilità professionale transnazionale e territoriale. A tal proposito si segnala che tale processo, dovrebbe permettere di dare continuità alle azioni già intraprese superando le difficoltà connesse ad una programmazione a regia nazionale e armonizzando le azioni finanziate attraverso diverse risorse nazionali ed europee.
- d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Riso-

luzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

- e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari anche ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012.
- f) **Impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Investire nei giovani d'Europa - COM (2016) 940 del 7 dicembre 2016; sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare e modernizzare l'istruzione - COM (2016) 941 del 7 dicembre 2016 e sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un corpo europeo di solidarietà - COM (2016) 942 del 7 dicembre 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo.
- g) **Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza nella seduta del 14 febbraio 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008

OGGETTO n. 3939

RISOLUZIONE

**sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia - COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016. Osservazioni
della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà
ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 58374 del 19 dicembre 2016);

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia - COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016;

visto l'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 19 gennaio 2017 (prot. n. 2766 del 19 01 2017);

visto l'Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del citato parere ai fini dell'adozione del presente atto;

vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1525 del 26 ottobre 2016 sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *“early warning system”* e che l'articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25”*;

considerato che la proposta di direttiva fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa

e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge.

Considerato che la proposta di direttiva in esame, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, fa parte del pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, in attuazione della strategia “l'Unione dell'energia” e dell'azione “Energia pulita per tutti gli europei”, per garantire la transizione dell'Unione europea verso l'energia pulita, col fine di: privilegiare l'efficienza energetica, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori;

considerato che le proposte della Commissione nell'ambito dell'azione “Energia pulita per tutti gli europei” intervengono sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili, sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e sulle norme sulla *governance* per l'Unione dell'energia. Il pacchetto comprende, inoltre, azioni finalizzate ad accelerare l'innovazione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in Europa e contiene misure per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, per promuovere la competitività delle imprese UE e per ridurre l'impatto della transizione all'energia pulita sulla società;

considerato che il principale obiettivo della proposta di direttiva in esame è accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti considerato che l'efficientamento energetico del parco edilizio, a livello europeo, potrebbe contribuire concretamente ad affrontare una serie di sfide economiche e sociali, quali: l'occupazione e la crescita, l'urbanizzazione, la digitalizzazione, i cambiamenti demografici, insieme alle sfide dell'energia e del clima;

considerato che con la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1525 del 26 ottobre 2016, la Regione Emilia-

Romagna ha partecipato alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa alla valutazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia che si è conclusa il 31 ottobre 2015, e finalizzata all'acquisizione di suggerimenti, informazioni ed elementi di valutazione per la successiva stesura della proposta di direttiva in esame;

considerato che la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata recepita dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) così come modificata dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014), in conformità con i provvedimenti nazionali di recepimento, in particolare, il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90;

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

- a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di direttiva appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;

c) per quanto attiene il merito della proposta di direttiva osserva che:

- In generale si evidenzia che le principali osservazioni sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia riguardano l'adozione di sistemi tecnici di automazione e controllo e le modalità previste, in alternativa alla precedente formulazione, per garantire il controllo e la ispezione degli impianti termici.
- Con riferimento a questi due aspetti si concorda con quanto indicato nelle premesse della proposta (considerando n. 8 e n. 9) riguardo la rilevanza che la diffusione di sistemi di automazione e controllo (più in generale, di sistemi che prevedono l'integrazione dell'ICT nella gestione degli impianti e dei sistemi tecnici per l'edilizia) può rivestire per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici.
- Si segnalano, invece, forti perplessità sul considerando n. 10, laddove si afferma che la diffusione di tali sistemi può ritenersi efficacemente sostitutiva dell'attività di controllo ed ispezione degli impianti e dei sistemi tecnici per l'edilizia condotta dall'autorità pubblica, fino a prevederne di fatto l'eliminazione, e sul fatto che la diffusione dei sistemi di automazione e controllo viene poi di fatto, nella proposta, confinata alle disposizioni inerenti le modalità di controllo ed ispezione degli impianti termici (artt. 14 e 15), demandando ad un ulteriore provvedimento la definizione di un teorico "indice di intelligenza" (art. 8 punto 6) da utilizzare per informare i potenziali nuovi locatari o acquirenti delle caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali.
- Alla luce di tali considerazioni, si propone di apportare al testo della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE alcune modifiche finalizzate ad enfatizzare il potenziale ruolo dei sistemi di automazione e controllo intelligenti, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali, prevedendone la diffusione mediante l'adozione di appropriate disposizioni stabilite dagli stati membri e si evidenzia l'importanza di inserire il richiamo al loro utilizzo e caratteristiche nell'art. 8 della direttiva 2010/31/UE in un comma appositamente predisposto.

- Nella stessa ottica si rileva anche la necessità di intervenire sugli artt. 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE recuperando ed enfatizzando (anche rispetto all' attuale formulazione della direttiva che appare carente da questo punto di vista) il ruolo degli Stati membri nella definizione di appropriate disposizioni e misure atte a garantire che gli impianti termici vengano correttamente condotti e manutenuti, al fine di garantirne l'efficienza energetica, prevedendo anche (in una condivisibile prospettiva di semplificazione ed ottimizzazione) la limitazione agli impianti di dimensione rilevante della previsione dell'obbligo di ricorrere ad ispezioni periodiche effettuate dall'autorità pubblica; e, sempre con riferimento agli artt. 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, si ritiene necessario esplicitare che le disposizioni e le misure che gli Stati membri devono adottare ai fini sopra indicati siano parametrati alla presenza ed all'efficace utilizzo dei sistemi di automazione e controllo intelligenti installati, condizione che però non dovrebbe prevedere l'eliminazione tout-court della funzione di controllo pubblico consentita dalla realizzazione delle ispezioni effettuate dall'autorità pubblica.
- Per una proposta di riformulazione degli articoli della proposta di direttiva in esame che modificano gli articoli 8, 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE si rinvia all' ALLEGATO I (Tabella di raffronto) che costituisce parte integrante del presente atto.
- Si evidenzia, inoltre, che l'art. 1 paragrafo 6 della proposta di direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, interviene sull'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE prevedendo di collegare le misure finanziarie che gli Stati membri destinano al miglioramento dell'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al "risparmio energetico ottenuto" grazie alla ristrutturazione stessa e per "calcolare" (così testualmente dispone il testo di modifica) il risparmio energetico ottenuto, si prevede di confrontare gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione. Sul punto si rileva che se, da un lato, questa modalità di calcolo è da considerarsi corretta e condivisibile a livello teorico, come presupposto per la concessione dei finanziamenti da

parte degli Stati membri basato un indicatore quantitativo concreto, ai fini di una reale efficacia nell’attuazione della disposizione, sarebbe necessario tenere presente anche ulteriori elementi di valutazione, in particolare: a) la mancanza di una definizione armonizzata a livello europeo di “risparmio energetico ottenuto”, potrebbe portare a una molteplice varietà di metodi di calcolo nei diversi Stati membri, se pur basati sul confronto degli attestati di prestazione energetica, con la conseguenza di una diversificazione anche delle strategie di lungo periodo adottate dagli Stati membri e finalizzate alla ristrutturazione del parco edilizio, mentre sarebbe necessaria una maggiore concentrazione degli interventi su obiettivi prioritari, almeno sinché non saranno previsti attestati di prestazione energetica armonizzati a livello europeo; b) il risparmio energetico ottenuto attraverso le ristrutturazioni dovrebbe essere calcolato e contestualizzato tenendo conto anche di altri parametri quali le condizioni climatiche, economiche e sociali, che differiscono da Stato membro a Stato membro e da regione a regione, anche all’interno del territorio dei singoli stati. In condizioni climatiche, economiche e sociali favorevoli, infatti, per alcuni territori è molto più semplice ottenere un risparmio energetico maggiore potendo intervenire sugli edifici in modo più performante, di conseguenza sarebbe opportuno considerare più fattori ai vari livelli (nazionale e regionale) in fase di assegnazione dei finanziamenti e non solo il “risparmio energetico ottenuto” sulla base del confronto degli attestati di prestazione energetica per evitare che chi ha bisogno di maggiori finanziamenti, partendo da condizioni generali più sfavorevoli, ne resti privo; c) sarebbe opportuno, quindi, verificare che il calcolo del risparmio ottenuto attraverso il confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo l’intervento di ristrutturazione, non si trasformi in un adempimento fine a se stesso, finalizzato solo ad ottenere finanziamenti, con il rischio di creare un costo aggiuntivo per chi intende procedere con una ristrutturazione, disincentivandolo. In tal senso si suggerisce di applicare la modalità di calcolo prevista dalla proposta di modifica della direttiva solo ad alcune tipologie di interventi di ristrutturazione o che riguardano in-

terventi sopra a una certa soglia economica, prevedendo invece la valutazione anche di altri fattori, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, negli altri casi.

- Si segnala, infine, al legislatore nazionale, laddove nel corso dell'iter legislativo di approvazione della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2010/31/UE, venga confermata la modifica all'art. 10 paragrafo 6 della direttiva 2010/31UE sopra citata, l'importanza di un'attenta verifica in fase di recepimento, della coerenza di questa nuova disciplina con il quadro normativo nazionale vigente, ponendo particolare attenzione al coordinamento a) con la normativa sugli appalti pubblici (decreto legislativo 50 del 2016), chiarendo, ad esempio, se è necessario prevedere una soglia economica di riferimento oltre la quale bisogna confrontare i due attestati di prestazione, prima o dopo un intervento di ristrutturazione, soprattutto nel caso in cui lo stesso abbia beneficiato di un finanziamento pubblico, oppure se è necessario definire gli obblighi e le responsabilità delle parti coinvolte in fase di rendicontazione finale per evitare ricadute negative sul finanziamento; b) con la normativa sull'edilizia (DPR 380 del 2001 e ss.mm.) verificando in particolare le ricadute sulla modulistica unificata e tenendo adeguatamente conto del fatto che la riqualificazione energetica deve essere trattata in sinergia con la normativa antisismica e con le restanti norme tecniche che garantiscono il benessere all'individuo e dell'abitare un luogo e un edificio.

- d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 9 della legge 234 del 2012;
- e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere

- la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;
- f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia - COM (2016) 765 final del 30 novembre 2016, e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
 - g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

ALLEGATO I

Di seguito la **TABELLA DI RAFFRONTO** tra il testo degli articoli della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2010/31/UE che intervengono sui citati articoli 8, 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e il testo degli articoli riformulati, alla luce delle osservazioni di cui alla lettera c) del presente atto.

ARTICOLO 1 PARAGRAFO 5 DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE MODIFICA L'ARTICOLO 8 DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA	
TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>“5. l'articolo 8 è così modificato:</p> <p>(a) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;</p> <p>(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>“2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1º gennaio 2025. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché</p>	<p>“5. <i>l'articolo 8 è così modificato:</i></p> <p>a) nella rubrica, la parola “Impianti” è sostituita dalla parola “Sistemi”.</p> <p><i>b) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;</i></p> <p><i>c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>“2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1º gennaio 2025.</i></p> <p><i>Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al comma precedente agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.</i></p> <p><i>L'indicatore d'intelligenza rileva le ca-</i></p>

gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.”;

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:
“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d'intelligenza» e le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti. L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei

ratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato;

7. Gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici siano dotati di sistemi tecnici di automazione e controllo in grado di:

- a) monitorare e analizzare l'efficienza dei sistemi, informando i proprietari, gli amministratori o i gestori dell'impianto dei cali significativi e della necessità di manutenzione;**
- b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;**
- c) garantire funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia;**
- d) adeguare continuamente l'uso dell'energia, consentendo la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché l'interoperabilità con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.**

sistemi tecnici per l'edilizia tradizionale. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.”;”.

I requisiti e le caratteristiche di tali sistemi devono essere parametrati alla tipologia degli edifici, alla loro destinazione d'uso ed al loro fabbisogno energetico.”.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che sono già disciplinati dalla direttiva 2014/94/UE.”;

d) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

“5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare nella presente direttiva la definizione di «indicatore d'intelligenza» e le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

**ARTICOLO 1 PARAGRAFO 7 DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA
CHE MODIFICA L'ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE
SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA**

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>“7. l’articolo 14 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev’essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all’impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell’edificio.”;</p> <p>b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:</p> <p>“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:</p> <p>a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l’uso dell’energia;</p>	<p>“7. l’articolo 14 è così modificato:</p> <p>a) è inserito il paragrafo 01:</p> <p>01. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:</p> <p>a) regolare l’esercizio e la conduzione degli impianti termici utilizzati per il riscaldamento degli edifici, in modo da garantire l’efficace utilizzo delle risorse energetiche per mantenere adeguati livelli di comfort degli spazi climatizzati;</p> <p>b) stabilire le adeguate modalità di manutenzione e controllo degli impianti, con particolare riferimento all’efficienza energetica dei generatori di calore;</p> <p>c) garantire il rispetto delle previsioni di cui alle lettere a) e b).</p> <p>b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p><i>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un’ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l’edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento</i></p>

<p>b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;</p> <p>c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tecnologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.</p> <p>3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:</p> <p>a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;</p> <p>b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.”;</p>	<p><i>rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento della caldaia non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.</i></p> <p>c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:</p> <p>1 bis. I provvedimenti e le misure di cui ai punti 1 e 2 tengono conto della presenza e delle caratteristiche dei sistemi tecnici di automazione e controllo di cui all'art. 8 punto 7.</p> <p>d) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.”.</p>
--	---

ARTICOLO 1 PARAGRAFO 8 DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA CHE MODIFICA L'ARTICOLO 15 DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>“8. l'articolo 15 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli</p>	<p>“8. l'articolo 15 è così modificato:</p> <p>a) è inserito il paragrafo 01:</p> <p>01. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per:</p> <p>a) regolare l'esercizio e la conduzione</p>

impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.”;

b) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

“2. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

(b) confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;

(c) consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature connesse interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia indipendentemente dai vari tipi di tec-

degli impianti di condizionamento dell'aria degli edifici, in modo da garantire l'efficace utilizzo delle risorse energetiche per mantenere adeguati livelli di comfort degli spazi climatizzati;

b) stabilire le adeguate modalità di manutenzione e controllo degli impianti;

c) garantire il rispetto delle previsioni di cui alle lettere a) e b).

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: 1 bis. I provvedimenti e le misure di cui ai punti 1 e 2 tengono conto della presenza e delle caratteristiche dei sistemi tecnici di automazione e controllo di cui all'art. 8 punto 7.

d) i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.”.

nologie proprietarie e dai diversi dispositivi e fabbricanti.

3. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW siano attrezzati con:

- (a) un monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;
- (b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.”;”.

**Approvata a maggioranza nella seduta del 24 gennaio 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008**

OGGETTO n. 3938

RISOLUZIONE

**sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - COM
(2016) 761 final del 30 novembre 2016. Osservazioni della Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234
del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2
allegato al Trattato di Lisbona**

LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 58389 del 19 dicembre 2016);

vista la Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016;

visto l'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 19 gennaio 2017 (prot. n. 2740 del 19-01 2017);

visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 19 gennaio 2017 (prot. n. 2765 del 19 01 2017);

vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali n. 1660 del 21 luglio 2011 sulla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - COM (2011) 370 definitivo del 22 giugno 2011. Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà.”.

Considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. *“early warning system”* e che l’articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede

che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”;*

considerato che la proposta di direttiva fa parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2016, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 25 delle stessa legge.

Considerato che la proposta di direttiva che modifica la direttiva sull’efficienza energetica 2012/27/UE fa parte di un pacchetto di misure che, in attuazione della strategia “l’Unione dell’energia” e dell’azione “Energia pulita per tutti gli europei”, hanno l’obiettivo di garantire la transizione dell’Unione europea verso l’energia pulita e che le proposte della Commissione nell’ambito dell’azione “Energia pulita per tutti gli europei” intervenendo sull’efficienza energetica, sulle energie rinnovabili, sull’assetto del mercato dell’energia elettrica, sulla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e sulle norme sulla *governance* per l’Unione dell’energia, sono state concepite per dimostrare che la transizione all’energia pulita rappresenta uno dei settori fondamentali in crescita con potenziali importanti ricadute anche in settori quali la tutela ambientale, la salute dei cittadini, l’occupazione, la ricerca e l’innovazione.

considerato che gli obiettivi di efficienza energetica dell’UE sono strettamente legati a quelli delle politiche per il clima, in particolare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e che le politiche di efficienza energetica, dando un forte impulso alla diffusione delle tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell’industria e nei trasporti, rappresentano un modo efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire anche gli obiettivi del sistema di scambio di emissioni (ETS) e della decisione sulla condivisione degli sforzi;

considerato che la proposta di direttiva ha ad oggetto solo gli articoli della

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che è necessario adeguare all'orizzonte temporale del 2030, le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione, e alcune modifiche tecniche al coefficiente di base di cui all'allegato IV e alle disposizioni sulla delega contenute nell'articolo 22, lasciando per il resto invariato il testo della attuale direttiva;

considerato che la Regione Emilia-Romagna in occasione della presentazione da parte della Commissione europea nel 2011 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (poi diventata direttiva 2012/27/UE in esito alla conclusione del suo iter legislativo), ha formulato nella Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 1660 del 21 luglio 2011 una serie di osservazioni trasmesse al Governo e al Parlamento nazionali, e che alcune delle osservazioni contenute nella citata Risoluzione, sono state recepite dalla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (parere del 28 settembre 2011) e sono poi confluite nella Risoluzione finale adottata dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato del 14 dicembre 2011;

considerato che con la citata Risoluzione ogg. n. 1660/2011, l'Assemblea legislativa ha partecipato anche alla consultazione promossa dal Comitato delle regioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, contribuendo quindi attivamente alla formazione del parere del Comitato delle regioni «L'efficienza energetica» (2012/C 54/09);

considerato che la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica è stata recepita dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), così come modificata dalla legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) e che il recepimento della Regione ha anticipato quello nazionale effettuato con la legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e, in particolare con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di direttiva attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni.

Con riferimento alla proposta di direttiva si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:

- a) la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- b) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, la proposta di direttiva **appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE**;
- c) **per quanto attiene il merito della proposta di direttiva osserva che:**
 - si condivide l'impostazione generale della proposta di direttiva di modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che introduce una serie di interventi in linea con la strategia generale sull'Unione dell'energia presentata dalla Commissione europea nel 2015;
 - si evidenzia che la proposta di direttiva inizia a dare concreta attuazione alle azioni e interventi anticipati nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un "new deal" per i consumatori di energia, presentata dalla Commissione europea, su cui la Regione Emilia-Romagna ha formulato una serie di osservazioni nella Risoluzione ogg. n. 1453 della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali approvata il 13 ottobre 2015, evidenziando la positività di una nuova impostazione delle politiche energetiche e di efficientamento energetico a livello europeo e nazionale che ponesse al centro i cittadini-consumatori.
 - Alla luce di quanto detto, si propone un'unica modifica puntuale all'articolo 1, paragrafo 6, della proposta di direttiva che inserisce nella direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica l'articolo 9 bis.

Si ricorda che l'attuale testo della direttiva 2012/27/UE prevede l'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione negli edifici condominiali entro il 31 dicembre 2016 e che tale termine è stato recepito nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 4/07/2014 n. 102 del 2014, poi modificato dal decreto legislativo 18/07/2016 n. 141 del 2016. Poiché nel testo della direttiva 2012/27/UE così come modificato dalla proposta di direttiva in esame, non si prevede più la presenza di un termine temporale per l'assolvimento di tale obbligo, si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 2 del "nuovo" articolo 9 bis, tra le parole "sono" e "installati", il termine "sempre", riformulando l'art. 1 paragrafo 6 della proposta di direttiva che inserisce l'articolo 9 bis nella direttiva 2012/27/UE, come segue: "6) è inserito l'articolo 9 bis: *Articolo 9 bis Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico. (...) 2. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono sempre installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare. (...).*".

- d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 9 della legge 234 del 2012;
- e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;

- f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica - COM (2016) 761 final del 30 novembre 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
- g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

**Approvata a maggioranza nella seduta del 24 gennaio 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008.**

OGGETTO n. 3937

RISOLUZIONE

**sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up
e scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016. Osservazioni
della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3,
della legge n. 234 del 2012**

LA I COMMISSIONE "BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visto l'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante "Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 58361 del 19 dicembre 2016);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016;

visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 18 gennaio 2017 (prot. n. 2603 del 19 01 2017);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese - COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012.

Considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016 fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 delle stessa legge;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *"I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25".*

Considerato che secondo la Commissione europea, le start-up che crescono incrementano l'innovazione e la competitività dell'UE, ne rafforzano l'economia e possono apportare benefici sociali offrendo condizioni di lavoro più moderne e flessibili, ma che risultano ancora troppe le start-up che dopo la fase critica dei primi 2-3 anni, si limitano a sopravvivere;

considerato che attraverso questa iniziativa la Commissione europea intende illustrare le opportunità che l'UE già offre agli imprenditori innovativi europei, ma anche le nuove azioni che intende mettere in campo per il futuro per definire un quadro di riferimento stabile per le nuove imprese e costruire una strategia efficace per migliorare il contesto imprenditoriale, fornendo risposte efficaci alle difficoltà di "nascita" e sviluppo delle imprese altamente innovative e prevedendo una serie mirata di misure concrete (azioni) che, a partire da quanto già esistente, coinvolgano con un approccio coordinato e trasversale tutte le politiche dell'UE;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con riferimento al tema della promozione della nascita e del consolidamento delle start up, è impegnata a dare continuità alle azioni già intraprese con i precedenti programmi operativi regionali e che, di conseguenza, il POR FESR 2014-2020 continua a sostenere l'avvio e il consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere il ricambio e la diversificazione del sistema produttivo che operano prioritariamente nei settori dell'alta tecnologia e con progetti ad alto contenuto innovativo;

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla presente Comunicazione attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni;

a) si esprime osservando quanto segue:

- In generale, si evidenzia che la strategia nazionale che, a partire dal 2012, ha previsto la definizione e gli specifici requisiti delle "Start up innovative", nonché una serie di misure di agevolazione e supporto per questa tipologia di imprese, può già essere in parte ricondotta alla strategia e alle azioni per la rimozione degli ostacoli informativi previste nella comunicazione della Commissione europea. Sono stati infatti introdotti in questi anni portali dedicati alle start up innovative, attraverso norme e procedure per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese, e previsti una serie di indicatori statistici per monitorare le imprese iscritte e verificarne lo sviluppo, compreso il passaggio da Start up innovativa a PMI innovativa, disciplinato dalla

legge 24 marzo 2015, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti).

- Si segnala, tuttavia, l'opportunità di integrare la strategia nazionale con le principali indicazioni e linee di intervento che emergono dalla Comunicazione, man mano che saranno attuate, che potrebbero dare un forte slancio allo sviluppo di questa particolare tipologia di impresa. La definizione della "Start up innovativa", infatti, ha portato in questi ultimi anni all'adozione di una serie di azioni di valorizzazione quali: la previsione di specifiche deroghe al diritto societario; la riduzione degli oneri per l'avvio dell'impresa, come ad esempio l'esenzione dall'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale; il finanziamento delle start-up innovative attraverso strumenti finanziari; la previsione di incentivi all'investimento in start-up innovative; la raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online e il sostegno all'internazionalizzazione e alla gestione delle crisi delle start up innovative. Tuttavia, tenendo conto dell'elevato rischio d'impresa che assume chi decide di investire in attività ad alto livello d'innovazione e del fatto che il fenomeno delle crisi aziendali delle start up innovative resta molto frequente, sarebbe auspicabile, in linea con quanto proposto nella comunicazione, garantire l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e ripianamento, e prevedere la possibilità di offrire una seconda opportunità agli imprenditori onesti eccessivamente indebitati, attraverso il ripianamento dei loro debiti e la sottrazione delle start up innovative alle ordinarie procedure concorsuali, prevedendo invece la mera "segregazione" del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori ed evitando la perdita di capacità dell'imprenditore.
- Nella stessa ottica, si sottolinea positivamente che anche la previsione di servizi integrati a sostegno dell'internazionalizzazione, come l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, e sulle eventuali agevolazioni per la partecipazioni a fiere e manifestazioni internazionali, potrebbe favorire l'incontro tra start up innovative, potenziali investitori e fornitori specializzati, garantendo i capitali e le compe-

tenze esterne necessari all'espansione e al consolidamento delle imprese stesse.

- Si condivide, inoltre, l'attenzione posta dalla comunicazione al tema del sostegno all'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare nei casi in cui non è possibile ricorrere alla brevettazione, che risulta essere un problema particolarmente diffuso per le start-up innovative che intervengono nel settore del digitale e del sociale, e si auspica una rapida attuazione delle azioni previste nella comunicazione con il conseguente adeguamento del quadro normativo a livello europeo e nazionale.
- Si ritiene opportuno promuovere negli Stati membri condizioni più omogenee per quanto riguarda i regimi amministrativi, gli strumenti di finanziamento, gli incentivi per le assunzioni, i regimi fiscali, fornendo indicazioni per la stesura di bandi di finanziamento finalizzati alla costituzione di partnership tra start up e PMI.
- Si ritiene strategico, infatti, favorire l'integrazione e le partnership tra PMI (più o meno tradizionali) e start up, incentivando, ad esempio, le imprese che "adottano una start up", in modo da fornire adeguato sostegno economico ed esperienza alle start up e, al contempo, favorire all'interno delle imprese già consolidate approcci innovativi, incentivando anche l'integrazione e lo scambio di servizi di qualità tra le start up, nell'ottica di favorirne la crescita dimensionale.
- Un'attenzione particolare andrebbe dedicata, inoltre, al sostegno, alla nascita e allo sviluppo di imprese nei settori dell'innovazione sociale e dell'economia sociale che, proprio per le loro caratteristiche, potrebbero rappresentare esempi concreti di "buone pratiche" capaci di determinare un effetto moltiplicatore sui territori e in grado di generare e riprodurre qualità, espansione e valore sociale.
- In conclusione, una particolare attenzione dovrà essere posta alla concreta presentazione e attuazione delle iniziative e azioni previste dalla Comunicazione e finalizzate a facilitare l'accesso ai finanziamenti europei. L'aumento delle risorse destinate ad attrarre investimenti, la previsione di procedure specifiche e dedicate alle start up innovative, la facilitazione della partecipazione diretta al rischio di impresa e l'accesso

a strumenti innovativi per la raccolta di capitale di rischio, potrebbero incidere in modo decisivo sulla valorizzazione delle start up innovative in termini di durata dell'impresa, capacità di ricaduta economica reale e creazione di nuove opportunità imprenditoriali. Consentendo inoltre alle persone fisiche e giuridiche di detrarre, o dedurre, dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in questa tipologia di imprese, generalmente micro o piccole, si potrebbe incidere positivamente sulla fase di consolidamento delle start up che spesso incontrano difficoltà ad accedere al credito. Su questo aspetto si segnala che a livello nazionale, ad esempio, le start-up solo di recente hanno avuto un accesso semplificato in termini di copertura e di importo massimo garantito al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

- b)** Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012.
- c)** Dispone l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari anche ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012.
- d)** Impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up COM (2016) 733 final del 23 novembre 2016 sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo.

- e) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

**Approvata a maggioranza nella seduta del 24 gennaio 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008**

OGGETTO n. 3523

RISOLUZIONE

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati COM (2016) 603 final del 14 settembre 2016 e sulla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 COM (2016) 604 del 14 settembre 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012

LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visto l’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 45058 del 29 settembre 2016);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle

regioni, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati COM (2016) 603 final del 14 settembre 2016;

vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 COM (2016) 604 del 14 settembre 2016;

considerati gli esiti della discussione generale svoltasi nel corso della seduta della I Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali del 24 ottobre 2016;

considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell’UE incentrato sui risultati COM (2016) 603 final del 14 settembre 2016 e la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 COM (2016) 604 del 14 settembre 2016 fanno parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2016, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 della stessa legge;

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”*.

Considerato che il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 è stato adottato nel 2013 in un contesto generale di crisi economica e finanziaria e di restrizioni di bilancio in diversi Stati membri, con l'obiettivo di concentrare l'attenzione sugli investimenti nei settori con valore aggiunto europeo per stimolare la crescita e l'occupazione, rafforzare il collegamento tra il bilancio dell'UE e le riforme amministrative e strutturali negli Stati membri e introducendo forti elementi di condizionalità;

considerato che in base all'articolo 2 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, COM(2016) 311 del 30.6.2016, la Commissione europea deve presentare un riesame intermedio del funzionamento del QFP alla luce della attuale situazione economica, e non solo, che riguarda gli aspetti principali della sua attuazione, e che si tratta di una novità introdotta dal Trattato di Lisbona che trova per la prima volta applicazione con riferimento all'attuale QFP 2014-2020;

considerato che la revisione intermedia del QFP 2014-2020 rappresenta la prima tappa verso la definizione del prossimo QFP post 2020, sul quale si dovrebbe aprire un ampio e profondo dibattito a tutti i livelli istituzionali in vista della presentazione della proposta della Commissione europea entro la fine del 2017;

considerato, quindi, che la comunicazione, e le proposte legislative che l'accompagnano, non solo mirano a fornire strumenti ulteriori e più incisivi che dovrebbero consentire all'Unione europea nei prossimi anni di affrontare le priorità in materia di crescita, occupazione, migrazione e sicurezza; garantire la congruità dei massimali dei pagamenti; rafforzare la capacità del bilancio di reagire a circostanze impreviste e facilitare l'attuazione dei fondi dell'UE, ma anticipano alcune valutazioni e scelte di impostazione che prepareranno la strada anche per i cambiamenti che caratterizzeranno il QFP post 2020;

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla presente Comunicazione e sulla proposta di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni;

a) si esprime sulla Comunicazione e sulla proposta di regolamento osservando quanto segue:

- Con riferimento all'attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, si evidenzia che la programmazione e attuazione degli interventi si sta sviluppando in una fase di oggettive difficoltà interne per l'Europa, che si accompagna ad uno spostamento progressivo verso relazioni sempre più basate sul metodo intergovernativo, che privilegia il ruolo dei singoli Stati membri e le negoziazioni tra Stati e Commissione europea, piuttosto che il ruolo di mediazione delle istituzioni europee tra i diversi interessi in gioco nell'ambito di una visione e di una strategia generale. Questo approccio emerge chiaramente sia dal dibattito in corso sul tema delle cd. condizionalità ex ante, che rischia di privilegiare alcuni Stati a scapito di altri, sia dalla tendenza al rafforzamento, anche nelle dotazioni finanziarie, dei programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea.
- Sempre con riferimento all'attuale QFP 2014-2020, si evidenzia l'opportunità di considerare la Politica di Coesione non solo come intervento a supporto delle aree più in difficoltà, ma come politica di integrazione del sistema europeo, che sostenga, in tutte le aree territoriali, gli investimenti in infrastrutture e reti. Considerato che l'attuale ripartizione dei fondi tra Regioni meno sviluppate, Regioni in transizione e Regioni più sviluppate (cui appartiene la Regione Emilia-Romagna) attribuisce in Italia circa il 72% dei fondi alle regioni meno sviluppate e solo il 24% a quelle più sviluppate (ed un 4% sulle regioni in transizione) si segnala, anche sul piano interno, l'opportunità di una riflessione sulla ripartizione delle risorse che tenga maggiormente conto delle esigenze specifiche dei diversi territori, della capacità di programmazione, gestione e attuazione degli interventi e, nella prospettiva del prossimo QFP post 2020, degli esiti delle valutazioni ex post relative ai programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (incluso il Fondo di Coesione) per il ciclo di programmazione 2007-2013.
- Si segnala che la valutazione ex post del ciclo di programmazione 2007-2013 evidenzia una serie di risultati positivi in termini di ridu-

zione delle disparità regionali e progressivo avvicinamento tra le cd. Regioni Convergenza e le Regioni Competitività, anche in termini di indicatori statistici quali: il differenziale di PIL; la crescita (aggiuntiva) del PIL generata dalle Politiche di Coesione (stimata nella misura maggiore del 4% nelle Regioni meno sviluppate); l'effetto leva degli investimenti per il quale ad 1 euro di risorse UE ha corrisposto un investimento complessivo pari a 2,7 euro e un dato occupazionale di 940.000 posti di lavoro in più su scala europea, e che questi esiti devono orientare, anche per il futuro, le istituzioni europee a mantenere un adeguato livello di finanziamento della Politica di Coesione.

- D'altro canto, la stessa valutazione aveva evidenziato criticità di cui la Commissione Europea ha tenuto conto nelle proposte di regolamento per il ciclo di programmazione 2014-2020, in particolare: l'eccessiva dispersione delle risorse su diverse politiche e, dunque, l'importanza di una maggiore concentrazione tematica; l'assenza di indicatori comuni di output e di risultato, in grado di verificare adeguatamente i risultati effettivi delle politiche; la scarsa capacità istituzionale e la necessità di piani di rafforzamento amministrativo, l'eccesso di proceduralizzazione e adempimenti amministrativi e la necessità di una forte semplificazione già a partire dalla definizione delle regole di programmazione e gestione a livello europeo. Nel dibattito sul futuro della Politica di Coesione post 2020, dunque, si segnala la necessità di tenere in considerazione gli esiti degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali e la capacità amministrativa dimostrata dalle Regioni nella gestione dei propri programmi. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, in particolare, si evidenzia che la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 ha visto un forte impulso all'attivazione di misure e bandi relativi ai programmi regionali, tanto che dei 2,5 miliardi di euro complessivamente stanziati della Regione per l'attuazione del PO FESR, FSE e PSR, quasi un miliardo sono già stati investiti per sostenere progetti nei diversi settori ammissibili, di conseguenza, a poco più di 18 mesi dall'approvazione dei programmi, un terzo delle risorse è già stato mobilitato per lo sviluppo e la crescita del territorio regionale.

- Con riferimento specifico alle proposte di revisione del QFP 2014-2020, si evidenzia che la Commissione europea punta a sostenere gli investimenti per la crescita e l'occupazione e migliorare la capacità di gestire i flussi migratori attraverso un aumento degli stanziamenti complessivi per 6,3 miliardi di euro (periodo 2017- 2020) che andranno a rifinanziare l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (e il Fondo per gli investimenti strategici, aumenteranno le dotazioni per programmi tematici ad iniziativa diretta per l'innovazione (Orizzonte 2020) la competitività (COSME), le reti di trasporto (CEF), le competenze (ERASMUS), la connettività wireless (WIFI4EU) e finanzieranno la Guardia costiera e di frontiera EU, EUROPOL e l' Agenzia Europea per l'asilo. Inoltre, la stessa Commissione, ha previsto un adeguamento tecnico delle dotazioni della Politica di Coesione pari a complessivi 6,4 miliardi di euro. Con riferimento specifico all'Italia si tratta di uno stanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi, rispetto ai quali si evidenzia l'opportunità di avviare un tavolo di confronto tra Regioni e Governo per la definizione dei criteri di riparto, in linea con la richiesta già avanzata nel coordinamento tecnico della Commissione Affari Europei ed Internazionali della Conferenza delle Regioni del 19 ottobre scorso.
- Da un lato, dunque, si condividono gli obiettivi generali che emergono da una prima analisi delle proposte relative alla revisione intermedia del QFP 2014-2020 e, in particolare: la necessità di colmare il deficit di investimenti dovuto alla crisi economica, sostenere le politiche di incentivazione dell'occupazione giovanile, affrontare in modo più efficace il tema della migrazione attraverso maggiori investimenti sugli strumenti comuni europei e sulla gestione del flusso dei migranti nei paesi terzi, rafforzare i meccanismi di bilancio e garantire una maggiore semplificazione delle norme finanziarie. Dall'altro, però, si sollevano delle perplessità in ordine ad alcune scelte di fondo della Commissione europea che saranno alla base anche dei negoziati relativi al QFP post 2020 e che impongono sin d'ora ai diversi soggetti istituzionali coinvolti la necessità di una profonda riflessione sull'impatto che potrebbero produrre in futuro sul

sistema delle regioni e sul sistema Paese, in generale. Soprattutto nell'ottica della definizione del QFP post 2020 si rilevano, sin d'ora, i rischi che potrebbero derivare da un eccessivo e squilibrato rafforzamento, in termini finanziari, dei programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea a scapito della programmazione a livello territoriale. Si segnala, in particolare, la tendenza ad un eccessivo rafforzamento, e finanziamento, del FEIS (cd. Piano Juncker) la cui efficacia, rispetto alle esigenze delle piccole e medie imprese e in un periodo come quello attuale - caratterizzato da un eccesso di liquidità - deve essere valutata con grande attenzione.

- Alla luce di quanto esposto si sottolinea l'importanza di rafforzare l'intesa tra le regioni italiane e la partecipazione a reti europee, per contribuire attivamente al dibattito sul futuro della Politica di Coesione, valorizzando i risultati ottenuti dai programmi regionali nel ciclo di programmazione 2014-2020, anche sulla scorta della valutazione degli effettivi impatti territoriali conseguiti. A questo scopo è necessario rafforzare tutti gli strumenti e le politiche territoriali in grado massimizzare la ricaduta dei programmi europei sul territorio regionale. Si segnala, in conclusione, la necessità di monitorare attentamente il percorso avviato con la revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) e l'importanza per la Regione Emilia-Romagna di partecipare attivamente, nelle opportune sedi a livello nazionale ed europeo, al percorso decisionale che porterà in tempi brevi alla definizione del QFP post 2020.
- b) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;
- c) Dispone l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni

parlamentari anche ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;

- d) Impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati COM (2016) 603 final del 14 settembre 2016 e sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 COM (2016) 604 del 14 settembre 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
- e) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

**Approvata a maggioranza nella seduta del 8 novembre 2016,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008**

OGGETTO n. 3442

RISOLUZIONE

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un'Unione dell'energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all'inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni - COM(2016)500 final del 20 luglio 2016; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per una mobilità a basse emissioni - COM(2016)501 final del 20 luglio 2016; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM(2016)482 final/2 del 20 luglio 2016; Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia

e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM(2016)479 final del 20 luglio 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

**LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 42506 del 13 settembre 2016);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle

regioni, Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un'Unione dell'energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all'inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni - COM(2016)500 final del 20 luglio 2016;

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per una mobilità a basse emissioni - COM(2016)501 final del 20 luglio 2016;

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM(2016)482 final/2 del 20 luglio 2016;

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM(2016)479 final del 20 luglio 2016;

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ogg. n. 1454 del 13 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio - COM (2015) 337 final del 15 luglio 2015. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali n. 2173 del 16 febbraio 2016 sul pacchetto di misure sull'economia circolare (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM(2015) 593 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti elettroniche - COM(2015) 594 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM(2015) 595 final del 2 dicembre 2015; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM(2015) 596 final del 2 dicembre 2015). Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

visti gli articoli 191 e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità nella seduta del 20 ottobre 2016 (prot. n. 48868 del 20 ottobre 2016);

considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo

della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. *“early warning system”* e che l’articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

considerato che il Pacchetto di misure relativo alla transizione verso un’economia a basse emissioni (COM(2016)500 final del 20 luglio 2016; COM(2016)501 final del 20 luglio 2016; COM(2016)482 final/2 del 20 luglio 2016; COM(2016)479 final del 20 luglio 2016), fa parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2016, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 della stessa legge;

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e **considerato** che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, nel comma 2, prevede che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”*.

Considerato che la transizione a livello mondiale verso un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio è iniziata e ha ricevuto nuovo impulso dall’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e che la strategia quadro per un’Unione dell’energia contribuisce al conseguimento di questo obiettivo ed è parte integrante della strategia europea per la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

Considerato che si tratta di un impegno in linea con un percorso efficiente sotto il profilo dei costi per conseguire gli obiettivi climatici di lungo termine dovrà essere realizzato da tutti gli Stati membri collettivamente e che per cominciare a tradurre in pratica questo impegno, nel luglio 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per adeguarlo al nuovo contesto e orientare gli investimenti nei settori industriale ed energetico dopo il 2020.

Considerato che il raggiungimento di tale obiettivo richiede continuità nell'azione per il clima anche nei settori non ETS e progressi in tutti gli ambiti dell'Unione per l'energia al fine di garantire ai cittadini europei un'energia sicura, sostenibile, competitiva e affidabile e che, a tal fine, il presente pacchetto di misure è indirizzato agli altri elementi principali dell'economia che dovranno contribuire all'azione per il clima e in particolare: i settori dell'edilizia, dei trasporti, del trattamento dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'uso del suolo e della silvicoltura.

Considerato che il pacchetto di misure interviene trasversalmente in diversi settori sui quali la Regione Emilia-Romagna sta operando attraverso l'adozione di un quadro normativo e Programmi di intervento che dovranno essere strutturati e attuati in modo sempre più complementare e synergico per contribuire concretamente al conseguimento degli obiettivi generali.

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulle Comunicazioni e sulle proposte di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

a) si esprime sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un'Unione dell'energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono

realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all' inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni, osservando quanto segue:

- in linea generale, condivide la strategia per accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio e il relativo pacchetto di misure proposto, soprattutto in considerazione dell'evidenziazione dell'importanza del ruolo che rivestono i diversi soggetti (pubblici e privati) e livelli territoriali, in particolare le Regioni, nel conseguire tale cambiamento. In quest'ottica, in linea con gli "strumenti e stimolanti trasversali", segnala, per la Regione Emilia Romagna, l'adozione di diverse leggi regionali e relativi piani e programmi di attuazione che si propongono di intervenire, sinergicamente, per contribuire al conseguimento degli obiettivi generali delineati nella comunicazione.
- La Comunicazione evidenzia, inoltre, correttamente che il trattamento dei rifiuti è uno dei settori in grado di concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed è tra gli ambiti cui sono indirizzate le misure individuate nel pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea. L'economia circolare, infatti, è considerata tra gli strumenti in grado di creare un ambiente favorevole alla transizione verso una società europea a basse emissioni, alla luce del collegamento diretto tra i quantitativi di materie prime utilizzate, l'energia richiesta e le emissioni di gas serra. Si stima, infatti, che a livello di Unione europea l'attuazione delle misure riguardanti il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare possa determinare un taglio annuale delle emissioni clima-alteranti che va dal 2 al 4% e valere complessivamente oltre 600 miliardi di euro per il settore produttivo. Premesso ciò, evidenzia che questo processo richiederà importanti investimenti sia pubblici che privati, ma che rappresenta l'unica possibilità per intervenire in un settore che può contribuire significativamente alla riduzione delle

emissioni e promuovere la crescita del reddito e dell'occupazione nel medio e lungo periodo, per raggiungere livelli crescenti di innovazione e competitività, fondamentali al fine di creare occupazione e lavoro in un mondo globalizzato.

b) Si esprime sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, osservando quanto segue:

- in generale, evidenzia che il pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea e, in particolare, la Strategia europea sulla mobilità a basse emissioni, in linea con gli interventi precedenti, delineano un piano di azione a medio e lungo termine nel settore dei trasporti finalizzato a sostituire gradualmente il petrolio con combustibili alternativi. A livello nazionale la maggior parte degli Stati membri hanno già adottato iniziative a sostegno della diffusione dei combustibili alternativi, ma sottolinea la necessità di una strategia globale europea coerente e stabile che preveda un quadro normativo più favorevole agli investimenti nel settore.
- Evidenzia, dunque, la necessità per l'Unione europea di "attrezzarsi" con una gamma di combustibili alternativi tecnologicamente, economicamente e ambientalmente compatibili, che siano in grado di far fronte al fabbisogno e alla necessità di fruire a lungo termine di tutte le modalità di trasporto delle merci e delle persone. È essenziale, a tal fine, che l'azione strategica dell'UE si concentri sulla rimozione dei fattori critici che sinora non hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi ed in particolare: la mancanza di infrastrutture adeguate; la definizione di specifiche tecniche interoperabili per la progettazione e creazione di queste infrastrutture; l'informazione e il coinvolgimento dei consumatori; il coordinamento e la razionalizzazione della spesa pubblica, al fine di ridurre i costi degli interventi e migliorarne l'impatto, e un livello adeguato di investimenti di settore. In questa ottica complessiva, evidenzia che la strategia presentata dalla Commissione europea fornisce, correttamente, un orientamento generale di base per lo sviluppo di combustibili alternativi al petrolio.

- Premesso che i punti qualificanti della Comunicazione sulla mobilità sostenibile hanno come priorità l'ottimizzazione e il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di trasporto per una mobilità a basse emissioni attraverso: l'uso delle tecnologie digitali nel trasporto pubblico/privato (*ITS-Intelligent Transport Systems*); la promozione della intermodalità tra i mezzi di trasporto ferro-gomma-biciclette; la prosecuzione del processo di decarbonizzazione attraverso l'impiego nel trasporto delle energie alternative in sostituzione dei derivati del petrolio, con particolare attenzione all'elettrico e al metano e alle tecnologie di metanazione (biometano e metano sintetico) e a base di idrogeno, si sottolinea che la realizzazione di una filiera "virtuosa" che coinvolga la produzione, l'erogazione di fonti energetiche rinnovabili e la ricerca della loro massima interoperabilità, restano gli elementi chiave per il conseguimento degli obiettivi generali.
- Si condividono le politiche e gli interventi dell'Unione europea finalizzati a incentivare l'uso del metano e a garantire una diffusione capillare e omogenea dei punti di distribuzione anche nei territori attualmente meno forniti di infrastrutture, in quanto da un lato, essendo riconosciuto come uno dei combustibili fossili più puliti, i vantaggi del suo utilizzo sono sia economici che ambientali e, dall'altro, la Regione Emilia-Romagna è storicamente uno dei territori con il maggior numero di veicoli alimentati a metano, sia privati che pubblici, con una distribuzione capillare dei punti di distribuzione del carburante, di conseguenza, come illustrato nella comunicazione sulla mobilità, Il metano liquido GNL (LNG), il biometano e il metano sintetico possono costituire una tecnologia efficiente ed economica e di basso impatto ambientale, anche per i veicoli pesanti come gli autobus a metano, su cui investire e ancora non sufficientemente sfruttata nel nostro paese. Inoltre, con riferimento al punto della comunicazione relativo al cambiamento del parco veicolare "vetusto", sottolinea che la previsione e il reperimento di risorse finanziarie e investimenti adeguati, sia pubblici che privati, a tutti i livelli, resta essenziale per garantire l'incisività delle diverse azioni e iniziative.
- Con riferimento specifico al paragrafo 3. "Contesto propizio a una mo-

bilità a basse emissioni”, e in particolare alla parte della comunicazione relativa alle Tecnologie digitali, si evidenzia che la precedente Comunicazione della Commissione europea “Piano d’azione sulla mobilità urbana” del 30 settembre 2009 ha previsto, nell’ambito del programma di azioni a favore della mobilità sostenibile, lo sviluppo da parte delle autorità locali di Piani di mobilità urbana sostenibile (PUMS) per garantire la definizione di una politica che armonizzasse lo sviluppo dei trasporti e la tutela dell’ambiente. I documenti attuativi dei piani devono essere elaborati in base al documento della Commissione Europea del 2014 “Le Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS. I PUMS rappresentano un’evoluzione qualitativa notevole rispetto ai piani di settore preesistenti trattandosi di piani a lungo termine, flessibili, che vengono aggiornati (anche dal punto di vista finanziario) regolarmente, e il cui stato di attuazione, rispetto al conseguimento degli obiettivi, è verificato attraverso un piano di monitoraggio specifico e che prevedono, come parte del loro iter di approvazione, una fase partecipata che coinvolge cittadini e portatori di interesse (*stakeholders*). Per queste ragioni, la presenza di piani di settore come i PUMS costituisce, ad esempio, un requisito prioritario per accedere ai finanziamenti del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna dedicati a interventi di mobilità sostenibile e la loro importanza strategica è stata più volte ribadita in diverse normative dell’Unione europea, oltre che a livello nazionale, nelle linee di indirizzo attualmente in corso di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla luce di questa premessa e rilevato che nella comunicazione Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, non si rinviene alcun riferimento ai piani di mobilità urbana, evidenzia la necessità di esplicitare sia nell’ambito di questa strategia che nelle iniziative e atti che vi daranno attuazione, che la pianificazione integrata delle città costituisce un fattore chiave per lo sviluppo della mobilità sostenibile, anche attraverso l’elaborazione ed attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS).

- c) **Con riferimento alle proposte di regolamento, si esprime sugli aspetti di cui ai successivi punti d), e), f) e g) osservando quanto segue:**
- d) la base giuridica appare correttamente individuata, rispettivamente, negli articoli 191 e 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- e) ai fini dell'applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system*, le proposte di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall'art. 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;
- f) **per quanto attiene il merito della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, osserva che:**
 - si evidenzia che l'Allegato I stabilisce le quote di ciascun paese membro sulla base del prodotto interno lordo pro-capite (PIL). Il *range* delle quote individuate risulta compreso tra lo 0% (Bulgaria) e il 40% (Norvegia). Pur condividendo lo spirito di equità e solidarietà su cui si basano i criteri di ripartizione delle quote di riduzione annuale delle emissioni, si ritiene che debbano essere tenuti in debita considerazione anche i contributi emissivi per vettore energetico e, in particolare, quelli derivanti dall'uso del carbone, in quanto responsabili di elevate emissioni di PM10 e, di conseguenza, dannosi rispetto alla qualità dell'aria, in modo da incentivare un più rapido processo di rinnovamento tecnologico. Si rileva, infatti, che gli Stati membri a più basso prodotto interno lordo pro-capite (PIL) sono anche quelli che ricorrono maggiormente a fonti energetiche particolarmente impattanti come il carbone con la conseguenza che l'utilizzo come unico parametro del PIL pro capite rischia di non incentivare adeguatamente il passaggio a tecnologie e vettori energetici più efficienti e meno inquinanti.
- g) **per quanto attiene il merito della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni**

e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, osserva che:

- si evidenzia l'importanza del tema del cambiamento climatico per la Regione Emilia-Romagna che, anche in ragione delle proprie peculiarità territoriali, sta approntando diverse misure per ridurne gli effetti sia in termini di riduzione delle emissioni sia in termini di impatto sul territorio, per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, l'agricoltura e le foreste. In particolare, per quanto riguarda il territorio e l'ambiente si sta puntando su azioni che favoriscano la resilienza della vegetazione naturale e, in agricoltura, su tecniche agronomiche innovative finalizzate al risparmio idrico e alla resistenza alle alte temperature e siccità. Negli strumenti di pianificazione e programmazione approvati recentemente dalla Regione, come il Piano forestale regionale 2014-2020 e il Programma di sviluppo rurale, sono previsti indirizzi ed azioni per contrastare il fenomeno del cambiamento climatico come il potenziamento della resilienza delle specie forestali, attraverso azioni finalizzate ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili agroforestali. Si evidenzia, tuttavia, che per il reale conseguimento degli obiettivi, normative e azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici non possono rimanere confinate a livello locale, ma devono essere condivise in primo luogo a livello europeo e da ciascuno dei suoi Stati membri. In particolare, per quanto riguarda la coerenza delle politiche di contrasto, si sottolinea la necessità di una condivisione degli strumenti di misurazione e di monitoraggio delle emissioni e dei pozzi di carbonio, anche per definire adeguate modalità di verifica rigorose e condivise.
- Premesso l'obiettivo di definire un nuovo approccio più omogeneo a livello europeo e tra i diversi stati membri per la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas serra inerenti LULUCF, attualmente disciplinati, sino al 2020, dagli obblighi internazionali previsti dal Protocollo di Kyoto, evidenzia che le proposte presentate dalla Commissione europea sono, in tal senso, condivisibili, ma occorre segnalare che sarà necessario uno sforzo significativo per

l'adeguamento dei sistemi di rilevazione dei dati riferiti all'uso del suolo e ad altri parametri agroforestali, necessari ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalle proposte di regolamento. Ad esempio, il Piano forestale regionale 2014-2020 prevede già il monitoraggio delle risorse forestali e, in particolare, delle variazioni delle superfici forestali in conseguenza di utilizzazioni, di eventi calamitosi, come gli incendi boschivi, e di nuovi rimboschimenti; delle utilizzazioni forestali per la produzione di biomasse; delle superfici soggette a pianificazione aziendale e di altri parametri descrittivi del sistema forestale, ma, sulla base delle nuove proposte di regolamento, questi e gli altri parametri necessari per il monitoraggio dovranno essere standardizzati, aggiornati con frequenza almeno annuale ed estesi anche agli usi agricoli dei terreni per la misurazione del bilancio del carbonio.

- h) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;
- i) **dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge 234 del 2012;
- j) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sul Pacchetto di misure relativo alla transizione verso un'economia a basse emissioni, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Confe-

- renza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
- k) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza nella seduta del 24 ottobre 2016,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008

OGGETTO n. 3409

RISOLUZIONE

**sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi -
COM(2016) 377 final del 7 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-
Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012**

**LA I COMMISSIONE "BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visto l'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visto l'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

vista la Risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante "Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione Europea", in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 36632 del 27 luglio 2016);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi - COM(2016)377 final del 7 giugno 2016;

vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

visto il parere reso dalla IV Commissione Politiche per la salute e politiche sociali nella seduta del 10 ottobre 2016 (prot. n.46560 del 10/10/2016).

Considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi - COM(2016)377 final del 7 giugno 2016 fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento dell'effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 delle stessa legge;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *“I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25”*.

Considerato che con la presente Comunicazione la Commissione europea intende definire le priorità e gli strumenti politici per l'attuazione di azioni concrete finalizzate a rafforzare ulteriormente le politiche di integrazione nell'UE, attraverso il sostegno concreto alle iniziative di integrazione degli Stati membri e che il piano d'azione fa parte delle azioni annunciate nell'Agenda europea sulla migrazione e nella Comunicazione del 6 aprile 2016 *Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa*;

considerato che il Piano d'azione illustra come si dovrebbe articolare concretamente a livello politico, operativo e finanziario il sostegno che l'UE intende offrire agli Stati membri che sono in prima linea nella gestione dei

processi di immigrazione e integrazione e che l'integrazione degli immigrati rappresenta una priorità politica per l'Unione europea che deve essere perseguita non solo nelle diverse politiche, ma anche a diversi livelli (europeo, nazionale, regionale e locale) in considerazione del profondo impatto che tali fenomeni determinano a livello territoriale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna ha adottato la legge regionale n. 5 del 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" che prevede come strumento chiave di programmazione il Programma Triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e che attualmente è vigore il Programma 2014-2016 denominato "Per una comunità interculturale", approvato dall' Assemblea legislativa con delibera n. 156 del 2 aprile 2014, che è suddiviso in quattro assi strategici (Inclusione, Equità e diritti, Cittadinanza, Antidiscriminazione) e individua come strumenti trasversali di intervento, tre aree di azione prioritarie: apprendimento e alfabetizzazione alla lingua italiana; mediazione e formazione interculturale e informazione e conoscenza diffusa dei diritti e dei doveri;

considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla presente Comunicazione attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle regioni;

a) si esprime osservando quanto segue:

- premesso che il Piano presentato dalla Commissione europea si configura come un atto di indirizzo, che non impone di per sé obblighi giuridici ai destinatari, pur non ritenendo necessario proporre modifiche o integrazioni specifiche, ritiene utile formulare alcune considerazioni sulla strategia complessiva così come emerge dal documento, evidenziando da subito che la proposta appare correttamente strutturata secondo una visione multidimensionale del fenomeno migratorio;
- condivide, in particolare, l'approccio generale del Piano che sembra evidenziare l'esigenza di un'accelerazione non solo nella gestione dei flussi migratori, ma anche sul versante delle politiche di integra-

zione; appare orientato ad una impostazione trasversale, che implica la necessità di tener conto del tema dell'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nella costruzione di tutte le politiche, senza, però, trascurare la necessità di adottare misure mirate per specifici gruppi e target (come i neo-arrivati, i richiedenti asilo e rifugiati, i minori non accompagnati, le vittime di tratta ecc..); appare orientato ad una concezione di integrazione che deve ancorarsi ai valori di fondo delle società europee: democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti fondamentali come la libertà di espressione e di culto, il diritto alla parità e alla non discriminazione, e sembra basarsi sulla consapevolezza che le società europee saranno sempre più caratterizzate da elementi di pluralità e diversità culturali, evidenziando l'importanza di rafforzare un processo di dialogo interculturale e interreligioso che veda protagonisti l'insieme dei cittadini europei;

- evidenzia che in più parti del documento viene correttamente sottolineata la necessità di una forte attenzione nei confronti dei richiedenti asilo e rifugiati arrivati consistentemente negli ultimi anni in Europa, spesso portatori di vulnerabilità, privi di documenti (compresi quelli che comprovano le loro qualifiche), inattivi per periodi molto lunghi durante la procedura di asilo, con evidenti difficoltà linguistiche, di accesso nel mercato del lavoro e nella ricerca di una soluzione abitativa. Tuttavia, rileva che dall'impostazione del Piano sembra trasparire una lettura eccessivamente basata sulla dicotomia "neo-arrivati e società che accoglie" che rischia di non prendere sufficientemente in considerazione una parte significativa di migranti, cioè coloro che risiedono in Europa da più tempo e che rappresentano anch'essi una sfida e un'opportunità fondamentale per le politiche di integrazione dei prossimi anni. In quest'ottica, si richiamano i consistenti processi di disoccupazione che hanno investito lavoratori stranieri di lungo corso, che necessitano di piani di riconversione e riqualificazione professionale, e le potenzialità delle nuove generazioni nate o cresciute in Europa, che rappresentano una domanda inedita di protagonismo sociale, culturale e politico;
- sottolinea positivamente la previsione nel Piano di un approccio di

governance multilivello, che dovrà però essere declinata ponendo particolare attenzione alle Regioni e agli enti locali, in quanto esposti in modo diretto alle sfide, alle opportunità ed alle problematiche collegate ai processi di integrazione nei territori;

- con riferimento alle diverse azioni indicate dal Piano in ciascun settore chiave, concorda con il quadro di interventi prefigurato, rispetto al quale il vigente Programma Triennale Regionale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri appare in sintonia sia per l'impostazione di fondo che per le priorità in esso previste (inclusione, equità e diritti, cittadinanza, antidiscriminazione);
 - evidenzia, tuttavia, che le singole iniziative previste dal Piano dovranno essere maggiormente connesse ed inserite nel contesto più ampio costituito dalle principali proposte di riforma presentate dalla Commissione europea, a partire dalla riforma del sistema comune di asilo, ed in tal senso, con riferimento specifico al tema delle "Misure precedenti la partenza/arrivo", richiama la necessità di porre attenzione non solo ai programmi di reinsediamento, ma anche alle politiche di *relocation* (ricalcolazione) di richiedenti asilo e rifugiati, così come definite dalla stessa Agenda Europea sulla Migrazione del 2015;
 - concorda, in conclusione, sulla necessità di potenziare una rete europea sull'integrazione per la diffusione di buone pratiche e dei seguenti punti nazionali di contatto per l'integrazione, avendo cura di prevedere un maggiore coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nelle fasi di coordinamento nazionale e di interfaccia con la rete europea.
- b) Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012.
- c) Dispone l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e

alla Camera dei Deputati, per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari anche ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012.

- d) Impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi - COM(2016) 377 final del 7 giugno 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo.
- e) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

**Approvata a maggioranza nella seduta del 18 ottobre 2017,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008**

OGGETTO n. 3015

RISOLUZIONE

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda europea per l'economia collaborativa - COM(2016) 356 final del 2 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012

LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visto l’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e descendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 29014 del 9 giugno 2016);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda europea per l'economia collaborativa - COM (2016) 356 final del 2 giugno 2016;

visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 27 luglio 2016 (prot. n. 36784 del 27/07/2016);

vista la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali n. 2037 del 26 gennaio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese - COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

Considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “ Un’agenda europea per l’economia collaborativa”- COM(2016) 356 final del 2 giugno 2016 fa parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2016, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 delle stessa legge;

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: “*I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25*”;

considerato che con la presente Comunicazione la Commissione europea intende supportare e incoraggiare uno sviluppo equilibrato dell’economia collaborativa fornendo alcune linee guida sull’applicazione del diritto europeo, compresa una definizione di economia collaborativa, che dovrebbero supportare gli Stati membri e i decisori politici ad intervenire in modo equilibrato e condiviso;

considerato che la *sharing economy* non può essere considerata un fenomeno estemporaneo, ma rappresenta una realtà, soprattutto in alcuni settori di mercato, con importanti prospettive di crescita sia economica che occupazionale e che il tema di come “guidarne” lo sviluppo è all’ordine del giorno dei decisori politici; si segnalano, in particolare, il parere del Comitato delle regioni “La dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione” del 4 dicembre 2015 e la proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 3564 “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi a disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”, attualmente all’esame delle competenti commissioni parlamentari;

considerato che nella la Risoluzione della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali ogg. n. 2037 del 26 gennaio 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese*, è stato evidenziato “*(...) il ruolo che (la sharing economy) può rivestire in settori molto importanti per l’economia regionale quali il turismo (una quota molto rilevante delle piattaforme per la sharing economy opera proprio in questo settore), le produzioni agroalimentari ed i servizi alla persona (in particolare educativi e sociali)*”;

considerata, infine, l’opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla presente Comunicazione attraverso la formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni.

a) Si esprime osservando quanto segue:

- l’economia collaborativa rappresenta un diverso modello economico che si sta affiancando a quelli tradizionali con una prospettiva di sviluppo, in termini di crescita economica e occupazionale, che impone adeguato approfondimento e attenzione da parte delle istituzioni e dei decisori politici ai diversi livelli. In linea generale, dunque, **si considera** positivamente l’attenzione da parte della Commissione europea che, dando seguito alla Strategia per il mercato unico

presentata nel 2015, con questo documento inizia ad affrontare le problematiche, le criticità che la *sharing economy* pone, partendo però dal condivisibile assunto che si tratta di un fenomeno esistente, attualmente in forte crescita e con grandi potenzialità in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro, che devono essere sfruttate appieno. **Si segnala** in questo senso che dagli studi utilizzati dalla Commissione europea emerge che il settore dell'economia collaborativa sta crescendo rapidamente, acquisendo quote di mercato rilevanti in alcuni settori, e che nel 2015 i ricavi totali lordi nell'UE di piattaforme e prestatori di servizi di collaborazione sono stati stimati in 28 miliardi di euro che, secondo gli esperti sono destinati a crescere esponenzialmente in futuro. Con riferimento alla realtà italiana, alcuni recenti studi hanno provato a quantificare l'impatto economico dell'economia collaborativa stimando che nello stesso anno, in Italia, il giro di affari è stato di 3,5 miliardi destinati crescere in modo sensibile;

- **si segnala**, tuttavia, che i dati economici non possono “oscurare” anche le problematiche e le criticità connesse allo sviluppo della *sharing economy* e alla sua “convivenza” con le tradizionali attività economiche e soprattutto, con le normative che le regolano. Si evidenzia, infatti, l’importanza di trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di non ingessare attività che per loro stessa natura e per potersi sviluppare devono essere “trattate” dal legislatore in modo elastico, ed evitare, dall’altro lato che l’economia collaborativa diventi lo schermo per eludere l’applicazione delle regole a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dei consumatori, ma anche dei tradizionali operatori economici che in alcuni settori, si pensi ad esempio al turismo e all’artigianato, potrebbero subire la concorrenza sleale di soggetti che dietro il “paravento” dell’economia collaborativa si trovino ad agire come prestatori di servizi “privati”, senza essere quindi soggetti alle regole previste per gli operatori professionali;
- **si evidenzia** positivamente che la comunicazione, nel paragrafo 1, fornisce ai fini della corretta interpretazione delle indicazioni in essa contenute una prima definizione di *sharing economy* che “(...) si ri-

ferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati. L’economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: i) i prestatori di servizi che condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono servizi su base occasionale (“pari”) sia prestatori di servizi nell’ambito della loro capacità professionale (“prestatori di servizi professionali”); ii) gli utenti di tali servizi; e iii) gli intermediari che mettono in comunicazione — attraverso una piattaforma online — i prestatori e utenti e che agevolano le transazioni tra di essi (“piattaforme di collaborazione”). Le transazioni dell’economia collaborativa generalmente non comportano un trasferimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro”. La definizione della Commissione europea, funzionale a fornire indicazioni su come applicare il corpus normativo europeo, infatti, fornisce anche indicazioni utili per i legislatori nazionali (e regionali) e sembra andare incontro ad una specifica richiesta del Comitato delle regioni che nel parere *“La dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione”* del 4 dicembre 2015 segnalava l’importanza di studiare una definizione che ricomprenesse non solo gli aspetti commerciali e di consumo dell’economia collaborativa ma anche *“(...) gli approcci non commerciali e basati sui beni comuni (...)”*;

- **si evidenzia** che la messa a disposizione di beni e servizi grazie al ricorso alle piattaforme di collaborazione ha consentito in questi anni la “nascita” di attività e iniziative assolutamente innovative, di tipologie di servizi irreperibili sul mercato tradizionale e di nuove tipologie di lavori. In questo senso il decisore politico è chiamato a supportare, attraverso la scelta delle modalità con le quali intervenire, l’elemento di innovazione che deriva dalla *sharing economy* e che in prospettiva potrebbe trasformare attività non professionali, spesso occasionali e con ricavi “modesti” per il privato/prestatore in future attività imprenditoriali a tutti gli effetti. Dall’altro lato però, soprattutto quando le tipologie di beni e servizi messe a disposizione

“concorrono” con i settori economici tradizionali, è necessario individuare degli elementi di valutazione che consentano di distinguere le diverse situazioni e di gestirle in maniera adeguata;

- **si condivide** l'approccio della Comunicazione che sembra muoversi su due fronti: da un lato, stabilire una definizione e dei principi generali che costituiscano un adeguato strumento di demarcazione tra attività economica “professionale” e messa a disposizione di una prestazione e/o di un bene da parte di un privato nel contesto dell'economia collaborativa, grazie ad elementi di valutazione quali l'occasionalità della prestazione, la soglia di “fatturato annuo” oppure la molteplicità delle fonti di reddito del “privato” prestatore di servizi; dall'altro, affiancare un approccio di tipo settoriale che tenga conto del diverso impatto nei settori economici e a livello territoriale, a seconda del tessuto economico e sociale da cui queste iniziative prendono il via e si sviluppano. Pensiamo ad esempio al settore del turismo, al caso tipico di privati che mettono a disposizione una stanza o l'intera casa, e al diverso impatto che questa tipologia di servizio può avere sul territorio emiliano-romagnolo rispetto ad altre realtà. In quest'ottica, e in prospettiva, si evidenzia che la valutazione dell'impatto della *sharing economy* andrebbe effettuato anche sulla base dell'indotto che è capace di generare e pertanto si considera fondamentale la predisposizione di adeguati strumenti di monitoraggio, possibilmente collegati con gli strumenti evidenziati nel paragrafo 3 della Comunicazione e che saranno attivati a livello europeo;
- **si evidenzia**, quindi, l'importanza di un intervento del legislatore, già a partire da quello europeo, che pur individuando alcuni principi comuni sia sufficientemente elastico da modulare poi gli interventi a seconda delle situazioni, evitando distorsioni a livello territoriale. A tal fine sarà particolarmente importante creare a livello nazionale, a partire dalle indicazioni della Commissione europea contenute nella Comunicazione, un tavolo di confronto tra Governo, regioni ed enti locali per affrontare un aspetto cruciale dell'economia collaborativa, ossia il rapporto nei diversi settori economici e territori con le attività tradizionali, e soprattutto la modalità di applicazione del

corpus normativo vigente, che risulta particolarmente complesso e stratificato, anche alla luce delle competenze legislative che fanno capo tanto allo Stato quanto alle regioni. Si pensi al già citato settore del turismo e dell'offerta turistica, all'artigianato e alle professioni regolamentate. A titolo di mero esempio, attualmente chi esercita determinate attività e fornisce particolari servizi, deve essere in possesso, in base alla normativa nazionale di settore, di specifici requisiti tecnico-professionali;

- **si sottolinea**, infatti, il ruolo che i livelli territoriali di governo possono avere nell'intercettare, integrare e stimolare progetti nell'ambito dell'economia collaborativa, che possono rappresentare soluzioni efficaci a problemi, domande e istanze delle comunità di riferimento e costituire, allo stesso tempo, elementi di innovazione sociale e di arricchimento del patrimonio di capitale sociale delle comunità. In questo ambito, si richiama il parere del Comitato delle Regioni "La dimensione locale e regionale dell'economia della condivisione" del 4 dicembre 2015, che raccomanda che venga assicurata "(...) una flessibilità sufficiente per soluzioni locali, nonché incentivazione di progetti pilota e della creazione di reti di città e regioni portatrici di buone pratiche nel campo dell'EdC, come ad esempio il progetto pilota Iniziativa per start up nell'economia della condivisione ("sharing economy")".
- In conclusione, **si segnala** che una delle principali criticità per il legislatore che si trova ad affrontare la realtà dell'economia collaborativa è adottare regole di riferimento in grado, al contempo, di non frenare lo sviluppo di questi nuovi modelli economici e di tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori garantendo certezza giuridica e condizioni di concorrenza adeguate, soprattutto in materia di fiscalità. Questo anche alla luce del fatto che la linea di demarcazione tra consumatore e prestatore di servizi, nel caso della *sharing economy*, tende a diventare molto sfumata.

- b)** Dispone l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, asse-

gnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

- c) Dispone l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari anche ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;
- d) Impegna la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda europea per l'economia collaborativa - COM(2016)356 final del 2 giugno 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
- e) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza nella seduta del 27 luglio 2016,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008

OGGETTO n. 2963

RISOLUZIONE

sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final del 10 giugno 2016 e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012

**LA I COMMISSIONE “BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4 e 6;

visto l’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 2616 del 19 maggio 2016 recante “Sessione europea 2016 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea”, in particolare le lettere y), z), aa), gg);

vista la lettera della Presidente dell'Assemblea legislativa (prot. n. 31269 del 21 giugno 2016);

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016;

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final del 10 giugno 2016;

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016;

visto il parere reso dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità nella seduta del 14 luglio 2016 (prot. n. AL.2016.0035087 del 14 07 2016);

visto il parere reso dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta del 14 luglio 2016 (prot. n. AL.2016.0035027 del 14 07 2016).

Considerato che la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final del 10 giugno 2016 e la proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016, fanno parte degli atti segnalati

nell'ambito della Sessione europea 2016, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 delle stessa legge;

considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: *"I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25"*.

Considerato che la nuova agenda per le competenze per l'Europa stabilisce una strategia comune per l'UE, gli Stati membri e i portatori di interessi finalizzata a migliorare la qualità e la pertinenza della formazione di competenze, per essere in grado di stare al passo con la rapida evoluzione del fabbisogno di competenze del mercato del lavoro, dotare le persone di un insieme minimo di competenze di base e rendere le qualifiche più comprensibili, oltre che per incentivare e supportare la mobilità all'interno dell'UE, con l'obiettivo prioritario di sensibilizzare i decisori politici sull'importanza cruciale delle competenze per l'occupazione e le prospettive di crescita in Europa affrontando la questione ad un livello politico più elevato;

considerato che l'Agenda è una delle iniziative prioritarie segnalate dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro per il 2016 e si basa sul presupposto di un impegno condiviso indispensabile per conseguire una visione comune circa l'importanza strategica delle competenze per promuovere l'occupazione, la crescita e la competitività, attraverso il raf-

forzamento e, in alcuni casi, la razionalizzazione delle iniziative esistenti, per fornire una migliore assistenza agli Stati membri nell'ambito delle rispettive riforme nazionali e per indurre un cambiamento di mentalità sia nelle persone sia nelle organizzazioni;

considerato che la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna trova riscontro nella strategia delineata dalla Commissione europea nella Comunicazione e nelle due proposte di raccomandazione, individuando tra le direzioni prioritarie di intervento *“valorizzare il capitale intellettuale innalzando la qualità e lo stock di capitale umano regionale, attraverso politiche di investimento (infrastrutturale, di ricerca, umano)”*.

Considerata, infine, l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea, e ai negoziati che seguiranno sulla Comunicazione e sulle proposte di raccomandazione attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni:

a) si esprime sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, osservando quanto segue:

- con riferimento all'Agenda per le nuove competenze per l'Europa della Commissione europea in linea generale condivide l'impianto complessivo che, sulla base dell'assunto per cui “le competenze portano all'occupabilità e alla prosperità”, parte dall'analisi delle criticità tuttora esistenti, stabilisce obiettivi e priorità e, soprattutto, inizia ad indicare agli Stati Membri, anche attraverso le prime due raccomandazioni che accompagnano la Comunicazione, specifiche linee di azione e intervento per dare concreta attuazione alla strategia.
- **Sottolinea** i due elementi centrali che caratterizzano l'impostazione della strategia in termini di obiettivi da raggiungere e di metodo. Il primo elemento è il concetto di sviluppo e competitività: l'investimento sulle competenze, infatti, deve permettere alle persone di

esercitare pienamente i propri diritti sociali e di cittadinanza e costituisce la precondizione per lo sviluppo di un'occupazione di qualità. Questo tipo di investimento contribuisce in modo fondamentale a sviluppare un modello di crescita realmente sostenibile e coesa. Alla luce di quanto appena evidenziato, ritiene che le linee di intervento e le priorità siano correttamente declinate in funzione della necessità di un'azione congiunta che guarda alla tutela dei diritti di tutti i cittadini, a partire dalle persone più vulnerabili o in condizione di svantaggio, in una prospettiva di sviluppo sia di competenze di cittadinanza che di competenze per il lavoro;

- sul metodo proposto, invece, **sottolinea** l'importanza di una linea di azione comune degli Stati membri fondata sulla coerenza e convergenza delle diverse strategie, azioni e interventi che dovrebbero essere attuati in maniera complementare con una particolare attenzione all'utilizzo in sinergia delle diverse risorse finanziarie disponibili, a livello europeo, nazionale e regionale, già a partire dalla programmazione dei Fondi Strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 ed evidenzia che lo stesso approccio è stato utilizzato e caratterizza attualmente l'azione della Regione, ed è "riconoscibile" nei diversi documenti di programmazione regionali. Con riferimento specifico alla Comunicazione, quindi, concorda sulla strategia di azione per sostenere l'occupabilità e la competitività attraverso la leva delle competenze e si segnala che l'investimento in competenze rappresenta il driver anche delle politiche regionali e segnala che il medesimo approccio è alla base del Patto per il Lavoro siglato il 20 luglio 2015 con le istituzioni locali, le università, le parti sociali, datoriali e sindacali e il forum del terzo settore che si sono impegnate a collaborare per realizzare strategie, azioni e strumenti capaci di generare sviluppo e una nuova coesione sociale.
- **Evidenzia** che le priorità della Comunicazione si concentrano su aspetti già oggetto di precedenti raccomandazioni e interventi, che nel farlo si adotta un profilo di maggiore dettaglio sui singoli temi, ma si segnala la necessità di un maggiore raccordo tra i diversi interventi e strategie e di un'accelerazione che prefigura l'intento di ri-

prendere le fila delle iniziative già presentate e attuate nella passata programmazione per ricondurle “a sistema” grazie ad una strategia complessiva e aggiornata che tenga conto del conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e delle recenti emergenze economiche e sociali che hanno investito l’Unione europea.

- **Evidenzia** la necessità di valorizzare le competenze informali di cura e assistenza che, allo stato attuale, contraddistinguono in maniera diversa e impari, esperienze di vita di uomini e donne. Tali competenze risultano acquisite in particolare dalle donne in forza di quanto emerge dai dati statistici che invitano a considerare che per due terzi il ruolo del *caregiver* familiare è femminile. Ciò richiede una adeguata flessibilità del sistema occupazionale, nonché una forte integrazione del welfare di prossimità, per evitare segregazione e *burn-out* femminile, in linea con quanto previsto dalla legge regionale 2/2014 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”. Inoltre, ribadisce quanto già evidenziato nella Risoluzione della I Commissione oggi 1524 del 2015 approvata sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro - COM (2015) 462 del 17 settembre 2015, per cui “*(...) per una maggiore appropriatezza degli strumenti di orientamento sia importante valorizzare un approccio di ampio respiro, multisettoriale, che tenga insieme a tutti i livelli le politiche per la crescita e la creazione di occupazione, le politiche per la formazione e la riqualificazione professionale e che tenga adeguatamente in considerazione anche gli aspetti di genere e i carichi familiari*”;
- per prevenire la fragilità occupazionale ed economica delle donne e promuoverne la mobilità sociale, contrastando al tempo stesso stereotipi di genere e fenomeni di segregazione orizzontale nell’orientamento, nella formazione e nelle scelte professionali che tengono lontane le donne da studi, professioni e carriere scientifiche e tecnologiche (STEM), **rileva** la necessità di creare percorsi che incentivino ragazze e donne nell’acquisizione delle competenze digitali, leva di sviluppo strategico del tempo presente e futuro, evidenziandosi la

presenza in Emilia-Romagna di significative esperienze di collaborazione tra associazioni di promozione sociale e Università che hanno già prodotto esiti molto positivi in tale direzione”.

- **Segnala**, inoltre, che l’utilità e l’efficacia dell’adozione di un’iniziativa a livello europeo sulle competenze risulterà rafforzata e più incisiva se accompagnata ai diversi livelli (nazionale, regionale e locale) dalla corretta individuazione e coinvolgimento attivo delle diverse componenti - istituzioni, parti sociali, cittadini - che saranno chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi. In quest’ottica è di particolare rilievo l’attribuzione di un ruolo centrale alle competenze basilari (alfabetiche, matematiche e digitali) per l’innalzamento del livello di istruzione di cittadini e lavoratori, e alle competenze elevate e complesse a sostegno della creatività e dell’innovazione, esigenza questa fortemente sentita anche a livello regionale e che per essere affrontata efficacemente ha richiesto e richiede tuttora un forte raccordo tra i soggetti istituzionali e sociali coinvolti. Si considerano pertanto condivisibili le azioni di sensibilizzazione previste dalla Comunicazione e il forte richiamo alla necessità di sviluppare una concezione e dei riferimenti comuni sulle competenze quali condizioni indispensabili per migliorarne la loro acquisizione, valutazione e comparabilità.

- b) Si esprime sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull’istituzione di una garanzia per le competenze, osservando quanto segue:**

- **evidenzia** che l’istituzione di una Garanzia per le competenze mira a promuovere iniziative volte ad aggiornare e accrescere le competenze di base affinché siano identificabili e quindi possano essere validabili e certificabili in via autonoma rispetto alle competenze tecnico professionali e che la Regione ad oggi, soprattutto in ragione dell’emergenza occupazionale, si è concentrata sull’incremento delle qualifiche e competenze professionali, anche se nei propri dispositivi ha ricompreso e valorizzato le competenze di base come parte integrante delle competenze tecnico professionali e quindi con queste validabili e certificabili. Scelta questa che coincide con l’appro-

cio metodologico alla base del quadro nazionale delle qualificazioni in via di definizione, cui la Regione collabora con le altre Regioni e i Ministeri competenti. Alla luce di ciò, segnala l'importanza in prospettiva di stabilire, in coordinamento con i diversi soggetti coinvolti, come raccordare i quadri delle competenze professionali con quelli delle competenze alfabetiche, matematiche e digitali.

- La proposta di raccomandazione sottolinea, inoltre, la necessità di disporre di una offerta formativa flessibile che consenta a coloro che hanno abbandonato l'istruzione e la formazione formale, l'acquisizione di adeguati livelli di competenze di base e possibilmente di qualificazione corrispondenti al livello 4 dell'EQF. Per raggiungere questo risultato **si evidenzia** l'importanza di ricorrere a modalità di convalida e riconoscimento delle competenze che agiscano in modo flessibile. A tale proposito, si ricorda che la Regione dispone di un proprio sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) in linea con gli indirizzi europei. Il dispositivo, unico a livello nazionale, consente di convalidare e certificare le competenze possedute dalle persone, in riferimento al repertorio regionale dei qualifiche (SRQ), a prescindere da come queste le abbiano acquisite, consentendo il rilascio di certificazioni parziali capitalizzabili in funzione di una successiva acquisizione della qualifica completa.
- Riguardo agli interventi regionali in tema di sviluppo delle competenze degli adulti e del benessere psicofisico della popolazione, adulta e anziana, **richiama** l'inserimento degli standard nazionali relativi alle competenze di base, sviluppati specificatamente per i percorsi di IeFP, anche nell'ambito dei corsi serali di formazione permanente destinati agli adulti, l'istituzione di un elenco delle Università della terza età (deliberazione della Giunta regionale n. 1066 dell'11 luglio 2016), in attuazione di un Accordo in Conferenza Unificata siglato nel 2014, che definisce le linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e individua i criteri qualitativi (organizzativi e strutturali) che le Università della terza età devono avere per poter essere iscritte in un apposito elenco regionale, dando così attuazione all'art. 43 della L.R. n. 12/2003 che promuove

l'apprendimento delle persone per tutto l'arco della vita che prevede in particolare che la Regione e gli Enti locali valorizzino l'attività delle Università della terza età per garantire un'offerta qualificata nell'ambito dell'educazione degli adulti.

c) **Si esprime sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, osservando quanto segue:**

- **segnala** che la proposta di raccomandazione abroga e sostituisce la precedente raccomandazione del 2008, riaffermando in modo più incisivo e aggiornato i riferimenti e i contenuti della precedente, e si ribadisce la necessità per gli Stati membri di effettuare e mantenere aggiornata nel tempo la referenziazione dei propri quadri delle qualifiche nazionali rispetto al quadro europeo delle qualifiche (EQF), rendendo pubblici i criteri adottati. Su questo aspetto, si evidenzia che la Regione nel 2010, su base volontaria e per agevolare la riconoscibilità dei propri titoli a livello europeo, ha svolto un lavoro di referenziazione del proprio quadro regionale rispetto all'EQF, il cui esito è il documento "Correlazione del Sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle qualifiche (EQF)" che riporta i criteri adottati, le finalità e il livello EQF attribuito alle diverse qualifiche regionali. Il documento adottato dalla Regione prevede che tutte le certificazioni di qualifica rilasciate dalla Regione riportino il riferimento al livello EQF corrispondente;
- **evidenzia**, inoltre, che la Regione, parallelamente al lavoro di associazione delle qualifiche regionali, sta collaborando a livello nazionale per portare a termine un analogo processo di referenziazione rispetto all'EQF nell'ambito Quadro nazionale delle qualificazioni con la finalità di assicurare reciproca riconoscibilità e il riconoscimento nazionale dei titoli rilasciati dalle Regioni ai sensi della normativa nazionale (decreto legislativo n. 13 del 2013). Questo processo, una volta portato a termine, consentirà, in linea con le indicazioni contenute nella proposta di raccomandazione, di rafforzare il coordinamento a

- livello centrale (nazionale) sulle iniziative di attuazione poste in essere a livello locale e garantire maggiore trasparenza e accessibilità da parte dei cittadini;
- **evidenzia** positivamente lo sforzo che emerge dalla proposta di raccomandazione di rendere l'EQF più autonomo rispetto ai sistemi e alle forme di apprendimento (formale, non formale e informale) correggendo parzialmente la precedente impostazione che risultava sbilanciata a favore dei sistemi formali;
 - **segnalà** che la proposta di raccomandazione apre ad una applicazione dei dispositivi di trasparenza più ampia e inclusiva sia nei confronti delle fasce più deboli (adulti a bassa scolarità, migranti) sia per quanto riguarda i livelli di professionalità più elevati il cui riconoscimento è assicurato solo al termine di percorsi formali di apprendimento. In quest'ottica evidenzia che un esempio di modalità di applicazione più ampia emerge proprio dalle qualifiche del repertorio regionale che coprono una gamma di livelli EQF dal 3° al 7° ponendosi in parallelo ai titoli dell'istruzione (4°, 5° livello EQF) e accademici (6°, 7° e 8°), ma offrendo alle persone la possibilità di acquisire tali qualifiche attraverso un processo di convalida e certificazione delle competenze possedute che prescinde, come si è già detto sopra, dalla modalità con cui esse sono state apprese (formale, non formale, informale). Proprio a seguito dell'applicazioni dei dispositivi regionali, dunque, si concorda con quanto previsto dalla proposta di raccomandazione sulla necessità di sistemi di istruzione e formazione permeabili e di un sistema di crediti congiunto che supporti la flessibilità nei percorsi di apprendimento individuali.
 - In conclusione, con riferimento al ruolo che strumenti di trasparenza come l'EQF possono avere nella cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi terzi per promuovere l'integrazione dei migranti nei mercati del lavoro dell'Unione, **evidenzia** che l'esperienza regionale maturata nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi in via di sviluppo interessati ad adottare il modello emiliano romagnolo e il quadro regionale delle qualifiche (inteso come sistema di standard professionali e di certificazione) ha consentito di verificare concreta-

mente la praticabilità e l'efficacia di questo approccio a favore delle persone, ma anche delle imprese italiane che operano in quei paesi, offrendo spunti interessanti di riflessione e approfondimento anche per ulteriori iniziative future.

- d) **Dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia - Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;
- e) **dispone** l'invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari anche ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234 del 2012;
- f) **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia- Romagna sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una nuova agenda per le competenze per l'Europa Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività - COM(2016)381 final del 10 giugno 2016; sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze - COM(2016)382 final del 10 giugno 2016 e sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - COM(2016)383 final del 10 giugno 2016, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regio-

ni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

- g) **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia - Romagna e ai membri emiliano - romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

Approvata a maggioranza nella seduta del 18 luglio 2016,
ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Regolamento interno
e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2008



Servizio Affari legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari

Responsabile del Servizio

Anna Voltan

Pubblicazione a cura di

Barbara Attili

Coordinamento redazionale

Daniela Biondi - Lara Cirielli

Grafica e layout

Roberta Gravano

Centro grafico dell'Assemblea legislativa

viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna
tel. 051 527 5862

Chiuso in redazione nel mese di dicembre 2017



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Servizio
Affari legislativi
e coordinamento commissioni assembleari